

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 26 OTTOBRE 2011

N. 167



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

| |
|-----------------|
| SOMMARIO |
|-----------------|

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 ottobre 2011, n. 2214

Approvazione del bilancio fieristico delle manifestazioni regionali per l'anno 2012 in puglia.

Pag. 30902

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 ottobre 2011, n. 2215

L.R. 11/2003 e R.R. 11/2004: Adempimenti in materia di orari e deroghe domenicali e festive in applicazione dell'articolo 35, comma 6, L. 111/2011.

Pag. 30907

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 ottobre 2011, n. 2216

Comuni di Melendugno e Vernole. Studio di fattibilità del Piano Urbanistico Generale intercomunale. Presa d'atto ai sensi legge regionale 27/07/2001, n. 20, art. 10, comma 2.

Pag. 30908

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 ottobre 2011, n. 2217

Comune di San Cassiano (Le). Adeguamento P.R.G. al PUTT/p. - Variante artt. 2.4, 3, 4 e 7 delle N.T.A.. Del. di C.C. n. 4/2008; Del. di C.C. n. 1/2009; Del. C.C. n. 10/2010; Del. di C.C. n. 29/2010.

Pag. 30910

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 ottobre 2011, n. 2218

Comune di Otranto Variante P.R.G. vigente. Del. C.C. n. 12 del 19.02.2003. Riduzione fascia rispetto cimiteriale.

Pag. 30936

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 ottobre 2011, n. 2219

Comune di Manfredonia Variante P.R.G. vigente. Cambio destinazione d'uso ambito Hotel Riviera. Del. C.C. n. 119 del 10.12.2009.

Pag. 30945

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 ottobre 2011, n. 2220

Art. 14, co. 8, L.R. 12 /2005 s.m.i. - Intesa Stato-Regioni 1/7/2004. Approvazione modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA).

Pag. 30951

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 ottobre 2011, n. 2221

Legge regionale 21 marzo 2007, n. 7, art. 22 - D.G.R n. 67 del 31/01/2008 - Aggiornamento Albo delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative sociali di genere - Avviso Anno 2011.

Pag. 30972

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 ottobre 2011, n. 2222

Crollo edilizio nella città di Barletta. Contributo straordinario a favore del Comune di Barletta per il sostegno delle famiglie interessate dall'evento.

Pag. 30976

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 ottobre 2011, n. 2271

Bitetto (BA) - Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° e 8° della L.r. n.20/2001.

Pag. 30978

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 ottobre 2011, n. 2272

D.M. Ambiente 468/2001, come integrato dal D.M. 308 del 28 Novembre 2009. Decreto Ministero Ambiente prot. 8732/QdV del 16 Dicembre 2009. Istituzione dei Capitoli di entrata e di spesa sul Bilancio Regionale ex art. 42 L.R. 28/2001.

Pag. 31003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 ottobre 2011, n. 2273

Legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 - Piano Regionale delle Coste - Approvazione.

Pag. 31004

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2011, n. 2214

Approvazione del bilancio fieristico delle manifestazioni regionali per l'anno 2012 in puglia.

La Vice Presidente, Assessore allo Sviluppo Economico Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Fiere Mercati Pubblici Esercizi, confermata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori, riferisce

L'art. 12 della L.R. 9 marzo 2009 n. 2 "*Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale*" rinvia all'emanazione di un apposito regolamento la disciplina dei requisiti e procedure per l'attribuzione o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche, dei requisiti minimi dei quartieri fieristici, nonché dei termini ed criteri di selezione dei soggetti cui affidare direttamente l'attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche.

L'art. 14 della medesima legge dispone che, fino all'approvazione del citato regolamento, in via transitoria, ai procedimenti concernenti l'attribuzione della qualifica e di formazione del calendario fieristico si applica la previgente normativa.

In particolare, con deliberazioni n. 432 del 12/04/2001 e n.676 del 10/05/2004, l'esecutivo regionale ha approvato criteri e modalità per il riconoscimento e/o conferma della qualifica regionale, stabilendo che le richieste debbano pervenire entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica ed entro il successivo 30 settembre si conclude il processo di formazione del calendario.

I criteri in base a cui rilasciare detta qualifica sono: la consuetudine, manifestazioni che hanno avuto luogo per un periodo non inferiore a cinque anni consecutivi, l'innovazione, la posizione strategica, l'assetto merceologico, ossia manifestazione di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici regionali, la tradizione.

Agli atti del Servizio sono pervenute, nei termini, le richieste, indicate nell'elenco allegato alla presente deliberazione, di riconoscimento e/o conferma della qualifica regionale al fine della predisposizione del calendario ufficiale delle manifestazioni in programma per l'anno 2012.

Accertato che le richieste dei soggetti organizzatori, relative alle manifestazioni in elenco, per motivazioni, dati forniti, presentano i requisiti, stabiliti con i provvedimenti, già menzionati, è stato rilasciato o confermato, con determinazione dirigenziale del Servizio Attività Economiche e consumatori, il riconoscimento della qualifica regionale.

Per quanto sopra, si propone di approvare il calendario delle manifestazioni fieristiche regionali, in programma in Puglia durante l'anno 2012, di cui all'allegato elenco.

Copertura Finanziaria di cui L.R. N. 28/2001 successive modifiche integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, punto d) della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti competenti;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare il calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche regionali che si svolgeranno in Puglia durante l'anno 2012, riassunte nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;
- di demandare al competente Servizio Attività Economiche - Consumatori la notifica del presente atto ai soggetti organizzatori interessati;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Attività

Economiche Consumatori di accogliere, con propria determinazione, le istanze, debitamente motivate, di rettifica e/o variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni, relative al calendario fieristico 2012;

- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 2/2009.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE REGIONALI - ANNO 2012

| Nr | Sede di svolgimento | PR | Denominazione | Data inizio | Data fine | Settori Merceologici | Soggetto Organizzatore |
|----|---------------------|----|--|-------------|------------|------------------------|--|
| 1 | Francavilla Fontana | BR | 37° Festival del Luna Park | 01/02/2012 | 26/02/2012 | 22 | E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it |
| 2 | Vico del Gargano | FG | Fiera Citta'di Vico del Gargano | 10/02/2012 | 14/02/2012 | 27 | S.F.I. Allestimenti srl Via Ponchielli, 12 71016 San Severo -FG- tel./fax: 0882/227316- sito www.sftallestimenti.com - info@sftallestimenti.com |
| 3 | Francavilla Fontana | BR | 1° AGRI-ALIM - Mostra dell'alimentazione, delle macchine e del florovivaismo | 08/03/2012 | 11/03/2012 | mostra - mercato | E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it |
| 4 | Francavilla Fontana | BR | 2° AUTO-MOTO- FEETNESS-TEMPO LIBERO - Rassegna specializzata | 08/03/2012 | 11/03/2012 | rassegna specializzata | E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it |
| 5 | Francavilla Fontana | BR | 9° MODASALENTO - Rassegna dell'abbigliamento. Specializzata | 08/03/2012 | 11/03/2012 | rassegna specializzata | E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it |
| 6 | Taurisano | LE | EXPO PrimaVera | 22/04/2012 | 25/04/2012 | 27 | Città di Taurisano -LE- Assessorati alle Attività Produttive alla Cultura e allo Sport - Ufficio Promozione e Sviluppo del Territorio -Piazza Castello n° 1 tel. 0833.626411 - Fax: 0833.622442 - sito: www.comune.taurisano.le.it ; info@comune.taurisano.le.it |
| 7 | Francavilla Fontana | BR | 72° FIERA NAZIONALE DELL'ASCENSIONE | 12/05/2012 | 20/05/2012 | 27 | E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it |
| 8 | Francavilla Fontana | BR | 2° Rassegna del Florovivaismo | 12/05/2012 | 20/05/2012 | rassegna specializzata | E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it |

| Nr | Sede di svolgimento | PR | Denominazione | Data inizio | Data fine | Settori Merceologici | Soggetto Organizzatore |
|----|---------------------|----|--|-------------|------------|------------------------|--|
| 9 | Francavilla Fontana | BR | 38° Rassegna delle Macchine Agricole | 12/05/2012 | 20/05/2012 | rassegna specializzata | E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it |
| 10 | Francavilla Fontana | BR | 38° Rassegna dei Prodotti Agro-Alimentari | 12/05/2012 | 20/05/2012 | rassegna specializzata | E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it |
| 11 | Francavilla Fontana | BR | 38° Salone dell'Artigianato Regionale | 12/05/2012 | 20/05/2012 | | E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - 2 sito: www.fierascensione.it |
| 12 | Francavilla Fontana | BR | 38° Rassegna Filatelico-Numismatica Regionale | 12/05/2012 | 20/05/2012 | rassegna specializzata | E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it |
| 13 | Altamura | BA | Expomurgia Fiera nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia - 7° edizione | 01/06/2012 | 10/06/2012 | 27 | PieSse MANAGEMENT -Piazza Municipio n° 21 - 70022 Altamura (BA) tel. 080/3163062 - fax 080/3163062 |
| 14 | Presicce | LE | 1ª FIERA DEL GUSTO Sapori & colori del Mediterraneo | 20/07/2012 | 23/07/2012 | rassegna specializzata | Comune di Presicce (LE) Sportello Unico per le Attività Produttive Via Roma, 161 -73054 Presicce (LE)- tel. 0833 726405 - fax 0833 726170 e-mail suap@comune.presicce.le.it - pec - suap.comune.presicce@pec.rupar.puglia.it sito web istituzionale - www.comune.presicce.le.it |
| 15 | Montesano Salentino | LE | Mostra-Mercato Festa di San Donato | 05/08/2012 | 08/08/2012 | mostra - mercato | Comune di Montesano Salentino -LE-Ufficio di Polizia Locale-del Commercio e delle Attività Economiche e Produttive tel. 0833.763612 - fax 0833.763602 - sito: www.comunemontesanosalentino.it ; e-mail: comune@comunemontesanosalentino.it |
| 16 | Francavilla Fontana | BR | EXPOSALUTE PUGLIA 1° Rassegna regionale dei centri di eccellenza sanitari della Puglia e di bellezza | 10/10/2012 | 14/10/2012 | rassegna specializzata | E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it |

| Nr | Sede di svolgimento | PR | Denominazione | Data inizio | Data fine | Settori Merceologici | Soggetto Organizzatore |
|----|---------------------|----|--|--|------------|---------------------------|--|
| 17 | Miggiano | LE | Fiera di Miggiano EXPO2000: Industria Artigianato Agricoltura del Salento | 18/10/2012 | 21/10/2012 | 2 | Città di Miggiano -LE- tel.0833/761143 - fax: 0833/764920 sito: www.miggianoexpo2000.it |
| 18 | Francavilla Fontana | BR | SALENTOZOO - 3° Rassegna regionale | 13/11/2012 | 18/11/2012 | rassegna specializzata | E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierasensione.it |
| 19 | Francavilla Fontana | BR | 3° MONDO-SPOSI - Salone della sposa e degli accessori | 13/11/2012 | 18/11/2012 | rassegna specializzata | E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierasensione.it |
| 20 | Francavilla Fontana | BR | 1° MONDODONNA - Lavoro - salute - bellezza | 13/11/2012 | 18/11/2012 | rassegna specializzata | E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierasensione.it |
| 21 | Francavilla Fontana | BR | 21° MONDONATALE | 23/12/2012 | 06/01/2013 | 27 | E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierasensione.it |
| 22 | Latiano | BR | Fiera di Ottobre | 1° domenica di Ottobre | | 27 | Città di Latiano (BR) - Servizio Attività Produttive |
| 23 | Ortelle | LE | Fiera San Vito | 4° domenica di ottobre | | 27 | Comune di Ortelle -LE- Via Vittorio Emanuele - tel. 0836/958014 - Fax: 0836/958748 sito: ortelle@tiscalinet.it |
| 24 | Grottaglie | TA | Grottaglie in Fiera | fine settembre - inizi di ottobre | | rassegna specializzata | Città di Grottaglie -TA - Assessorato allo Sviluppo Economico Ufficio Commercio, Industria, Artigianato, Polizia Amministrativa, Carburanti -Via Martiri d'Ungheria Grottaglie TEL 099/56201 FAX 099/5620249- sito: www.comune.grottaglie.ta.it |

Il presente allegato è composto da n. 3 Fogli - Il Dirigente del Servizio Pietro Trabace

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2011, n. 2215

L.R. 11/2003 e R.R. 11/2004: Adempimenti in materia di orari e deroghe domenicali e festive in applicazione dell'articolo 35, comma 6, L. 111/2011.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio *Attività commerciali e programmazione rete distributiva*, confermata dal Dirigente di Servizio riferisce:

L'articolo 35, comma 6, della L. 15 luglio 2011, n. 111, contenente "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*", introduce una modifica alla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale all'articolo 3, concernente "*Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale*", comma 1, stabilisce che le attività commerciali siano svolte senza "*il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte*".

Il successivo comma 7 stabilisce: "*Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012*".

La materia del commercio nella regione Puglia è disciplinata dalla l.r. 1° agosto 2003, n. 11 s.m.i. "*Nuova disciplina del commercio*", approvata ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione che assegna alle regioni la competenza esclusiva in materia.

Come è noto lo Stato, prima della riforma costituzionale, ha disciplinato il commercio con il decreto legislativo 114/98, noto come decreto Bersani, che ha introdotto norme di semplificazione delle procedure e criteri di liberalizzazione per alcune tipologie insediative.

La l.r.11/2003, riformando completamente la materia, ha recepito tutti gli aspetti innovativi contenuti nel decreto statale e, per alcuni aspetti, ha esteso le facilitazioni di accesso alle attività, le semplificazioni procedurali, la deregolamentazione delle attività commerciali.

Anche in materia di orari e di deroghe domenicali e festive la legge regionale ha introdotto rilevanti novità tese non solo a consentire alle amministrazioni comunali di governare il territorio tenendo conto delle specificità del territorio, degli usi e delle tradizioni locali, ma anche finalizzata a responsabilizzare il ruolo delle parti sociali imponendo procedure di concertazione con il partenariato, anche a tutela dei diritti dei lavoratori.

L'articolo 18 della l.r.11/2003, così come modificato dalla l.r. 5/2008, detta disposizioni generali in materia di orari di apertura e chiusura, stabilendo limiti e vincoli che, nel rispetto delle esigenze dell'utenza, delle peculiarità del territorio e tenendo conto degli eventi che possono determinarsi localmente, possono essere completamente derogati attraverso specifiche procedure di consultazione e concertazione.

La norma regionale, pertanto, è complessa ed articolata e prevede che non solo i comuni turistici e le città d'arte possano avvalersi della deroga totale, ma anche tutti i comuni non turistici ad essi limitrofi se tale scelta viene effettuata in sede di concertazione.

Si deve precisare, infine, che la l.r. 10/2009 ha aggiunto all'articolo 18 in questione il comma 8 *octies* che consente a qualsiasi comune della Puglia di derogare a tutti i vincoli imposti dalla legge sottoscrivendo accordi specifici con il partenariato e ciò sempre al fine di recuperare il giusto equilibrio tra le esigenze dei consumatori, degli esercenti e dei lavoratori.

La Regione Puglia ha partecipato ad incontri specifici sull'argomento sia a livello di coordinamento interregionale sia presso il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di concordare una lettura omogenea e coerente delle nuove disposizioni. Ad oggi, pur mancando un orientamento ministeriale espresso, è possibile affermare che la norma statale, intervenendo in materia di concorrenza, ha una portata generale e trasversale e che spetta alle regioni la verifica che la normativa vigente non determini un *vulnus* alla concorrenza ed estenda le possibilità di apertura a tutte le tipologie di commercio.

In data 29 settembre u.s. sull'argomento si è tenuto un incontro con le parti sociali e con l'ANCI che hanno rappresentato la necessità di aprire un tavolo di confronto sull'argomento, concordando sull'opportunità di continuare ad applicare la normativa regionale vigente fino al 31/12/2011.

Sulla base di tutto quanto sopra riportato, in relazione a quanto disposto dall'articolo 35, comma 6, della L. 15 luglio 2011, n. 111, si propone di dare ai Comuni della Puglia l'indicazione operativa di continuare ad applicare la normativa regionale vigente nelle more dell'approvazione della legge regionale di adeguamento prevista dal comma 7 dell'articolo 35 della l. 111/2011 e comunque fino 31/12/2011.

Copertura finanziaria

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente di Ufficio e del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Sulla base di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente confermato:

- in relazione a quanto disposto dall'articolo 35, comma 6, della L. 15 luglio 2011, n. 111, nella regione Puglia si continua ad applicare la normativa regionale vigente nelle more dell'approvazione della legge regionale di adeguamento prevista dal comma 7 dell'articolo 35 della l. 111/2011;

- di stabilire che la Regione avvierà le necessarie procedure di verifica della legge per l'adeguamento della stessa tenendo conto anche della potestà costituzionale di disciplinare la materia del commercio;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2011, n. 2216

Comuni di Melendugno e Vernole. Studio di fattibilità del Piano Urbanistico Generale intercomunale. Presa d'atto ai sensi legge regionale 27/07/2001, n. 20, art. 10, comma 2.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Le norme della Regione Puglia in materia di governo del territorio promuovono la pianificazione urbanistica comunale principalmente allo scopo di armonizzare le previsioni di sviluppo territoriale e riqualificazione urbana e ambientale fra Comuni contermini, ridurre le diseconomie insediative, infrastrutturali e di dotazione di servizi, evitare conflitti legati alla previsione di destinazioni incoerenti o incompatibili a confine fra centri limitrofi.

La legge regionale 27/07/2001, n. 20, “Norme generali di governo e uso del territorio” in particolare all'art. 10 da facoltà ai Comuni di procedere alla formazione di un piano urbanistico generale (PUG) intercomunale, prevedendo al comma 2 che “Con delibere del Consiglio comunale, i Comuni di cui al comma 1 approvano e presentano alla Giunta regionale un documento congiunto, contenente uno studio di fattibilità dell'iniziativa e un quadro economico dei relativi oneri”. Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che “La Giunta regionale individua le modalità di sostegno ai comuni che

intendono procedere alla formazione di un P.U.G. intercomunale.”

Il Documento Regionale di Assetto Generale - DRAG - indirizzi per la formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG), in coerenza con la l.r. n. 20/2001, specifica che “Obiettivo dell’Assessorato è anche stimolare i Comuni alla redazione di PUG intercomunali o almeno di quadri conoscitivi e di assetto strutturale condivisi, specie per i sistemi interessati da processi di metropolizzazione e per i piccoli centri, individuando a tal fine appositi incentivi, come peraltro previsto dall’art. 10 della LR 20/2001”.

Con nota prot.125 del 31 marzo 2011 l’Unione dei Comuni di Terre di Acaya e Roca, costituita dai Comuni di Melendugno e di Vernole, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 20/2001, lo studio di fattibilità elaborato dalla stessa Unione ed approvato dal Comune di Melendugno con deliberazione consiliare n. 8 del 24 marzo 2011 e dal Comune di Vernole con deliberazione consiliare n.3 del 29 marzo 2011, esprimendo la volontà di gestire in forma associata le funzioni di elaborazione dello strumento urbanistico comunale

Lo Studio è articolato in 5 parti.

La prima riepiloga le Decisioni assunte per intraprendere il percorso di pianificazione generale intercomunale

La seconda descrive l’Approccio metodologico adottato, specificando il quadro giuridico regionale e indicando delle ragioni che rendono necessario il piano urbanistico intercomunale, soprattutto nella provincia di Lecce, con riferimento sia alle peculiarità della struttura insediativa salentina sia alla pianificazione di livello regionale e provinciale in vigore e in itinere.

La terza entra nel merito del progetto del piano, evidenziando le differenze fra PRG e PUG, secondo gli indirizzi del DRAG e, in linea con questi ultimi, definendo i temi del piano: la rete ecologica, i territori rurali, le forme e gli insediamenti.

La quarta è dedicata all’Ufficio del piano, fornendo indicazioni sia sulla struttura tecnica e dotazione strumentale sia sul cronoprogramma dei lavori.

La quinta contiene quadro economico dei relativi oneri, come previsto dall’articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 20/2001.

In relazione agli aspetti economici si precisa che, al fine di promuovere la redazione da parte dei

Comuni pugliesi di piani urbanistici generali, in coerenza con le norme sopra citate, con deliberazione n. 2160 del 23 settembre 2011, avente ad oggetto “LL.RR. 31/74 e 47/75. Contributi in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 2011. Determinazione dei criteri ed obiettivi per la concessione dei contributi”, la Giunta Regionale ha già provveduto a incentivare la redazione di piani urbanistici generali intercomunali, prevedendo per i Comuni che hanno avanzato istanza per la redazione di detti piani un contributo incrementato del 25% rispetto a quello destinato ai Comuni per la redazione di un PUG comunale.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta di prendere atto dello studio di fattibilità del PUG intercomunale dei Comuni di Melendugno e Vernole e del relativo quadro economico e di dare altresì atto che con precedente deliberazione n. 2160 del 23 settembre 2011 avente ad oggetto “LL.RR. 31/74 e 47/75. Contributi in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 2011. Determinazione dei criteri ed obiettivi per la concessione dei contributi”, si è già provveduto ad incentivare la redazione da parte dei Comuni pugliesi, ivi compresi i Comuni di Vernole e Melendugno, di piani urbanistici generali, in coerenza con le norme sopra citate della L.R. 20/2001 e nei termini innanzi richiamati.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art.4 - comma 4 - punto f della l.r. 7 del 4/2/97. L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.”

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell’Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio che ne attestano la conformità alle norme vigenti.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI PRENDERE ATTO dello studio di fattibilità del PUG intercomunale dei Comuni di Melendugno e Vernole e del relativo quadro economico, approvato dal Comune di Melendugno con deliberazione consiliare n. 8 del 24 marzo 2011 e dal Comune di Vernole con deliberazione consiliare n.3 del 29 marzo 2011;
- DI DARE ATTO che con propria precedente deliberazione n. 2160 del 23 settembre 2011 avente ad oggetto "LL.RR. 31/74 e 47/75. Contributi in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 2011. Determinazione dei criteri ed obiettivi per la concessione dei contributi", si è già provveduto ad incentivare la redazione da parte dei Comuni pugliesi, ivi compresi i Comuni di Vernole e Melendugno, di piani urbanistici generali intercomunali, in coerenza con le norme sopra citate della L.R. 20/2001.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2011, n. 2217

Comune di San Cassiano (Le). Adeguamento P.R.G. al PUTT/p. - Variante artt. 2.4, 3, 4 e 7 delle N.T.A.. Del. di C.C. n. 4/2008; Del. di C.C. n. 1/2009; Del. C.C. n. 10/2010; Del. di C.C. n. 29/2010.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base delle istruttorie

espletate dall'Ufficio Strumentazione Urbanistica e dall'Ufficio Attuazione PUTT7P, confermate dai Dirigenti rispettivamente del Servizio Urbanistica Regionale e dal Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

“Il Comune di San Cassiano (LE), dotato di PRG, approvato in via definitiva, con Deliberazione di G.R. n. 15981/2001, con Deliberazioni di C.C. n. 4 del 04.02.2008, n. 1 del 09.02.2009, n. 10/2010 e n. 29/2010, ha adottato la variante di “adeguamento del PRG al PUTT/P, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, nonché modifiche alle N.T.A.

La documentazione scritto-grafica pervenuta, risulta essere la seguente:

- Copia della Delibera di C.C. n. 10 del 26.06.2010, completa del Verbale della Conferenza di servizi del 27.05.2009;
- Copia della Delibera di C.C. n. 29 del 29.11.2010; elaborati allegati alla Del. di C.C. n. 4/2008, di seguito elencati
- Relazione Illustrativa;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- N. 9 elaborati grafici attinenti agli aspetti paesaggistici;

Le citate deliberazioni di C.C. n. 4/2008 e n. 10/2010, in uno agli elaborati di variante, sono state sottoposte alla procedura di pubblicazione e, giusta certificazione e documentazione in atti, avverso le stesse non risultano presentate osservazioni.

Nel merito la variante proposta consiste nella integrazione della pianificazione urbanistica comunale con specifici elaborati grafici riportanti la ripermimetrazione e/o individuazione degli Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.) e degli Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.) del PUTT/p, in uno alla introduzione di specifica normativa, nonché nella modifica degli artt. 2.4, 3, 4 e 7 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

Per gli aspetti paesaggistici, giusta relazione istruttoria acclarata al prot. n. 7131 del 04.11.2010, l'Ufficio regionale Attuazione Pianificazione Paesaggistica si è così espresso (testualmente):

“”

1. Iter procedurale

Vista la delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

Premesso che:

- l'amministrazione comunale di San Cassiano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04 02 2008 procedeva all'approvazione dei primi adempimenti per l'attuazione del PUTT ai sensi dell'art 5.05 delle NTA del PUTT;
- con nota prot. n. 1331 del 22 07 2008, la Regione Puglia, "pur evidenziando positivamente che codesto comune ha effettuato uno studio degli elementi strutturali presenti sul territorio comunale di cui agli art. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA del PUTT, più completo rispetto a quanto riportato nelle tavole degli elenchi del PUTT stesso", rilevava alcune incongruenze tra quanto deliberato dal Consiglio Comunale con Del C.C. 4/2008, in riferimento ai primi adempimenti e i contenuti degli elaborati trasmessi, orientati in generale a procedere all'adeguamento del PRG vigente allo stesso PUTT/P con particolare riferimento alle modifiche normative proposte.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale l'amministrazione di San Cassiano n. 1 del 09 02 2009, sono state approvate le integrazioni alla deliberazione di C.C. n. 4 del 04 02 2008, così come formulate dal consulente urbanistico, e trasmesse alla Regione Puglia - Assessorato all'Assetto del Territorio - Settore Urbanistico, in merito alla disciplina dei beni architettonici extraurbani e delle zone Aricole E2.
- In data 27 maggio 2009, si è riunita presso la Regione Puglia la Conferenza di Servizi al fine di ottenere i necessari assensi alla proposta progettuale ed alle variazioni dello strumento urbanistico, il cui verbale con allegati elaborati grafici sottoscritto da tutti i soggetti interessati, è stato approvato dal Consiglio Comunale di San Cassiano con deliberazione n. 10 del 26 06 2010, regolarmente pubblicata all'albo pretorio del comune. In tale occasione la regione formulava in via preventiva, facendo salvi ulteriori approfondimenti da operarsi in sede di istruttoria tecnica da

parte degli uffici, una serie di osservazioni e proposte di modifica agli elaborati presentati e delle NTA proposte.

- Con nota 3120 del 06 09 2010 il Comune di San Cassiano ha trasmesso agli uffici regionali: la delibera di CC n. 10 del 26 06 2010; l'avviso di pubblicazione e deposito degli atti del 28 06 2010; l'Attestazione dell'ufficio segreteria dell'avvenuta pubblicazione, deposito e non presentazione di osservazioni o opposizioni.
- Con nota 7099 del 04 11 2010, che qui si allega, l'ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio ha attestato con prescrizioni la coerenza dei Territori Costruiti approvati in Consiglio comunale con Del CC n. 10 del 26 06 2010 e trasmessi dall'Amministrazione Comunale di San Cassiano con nota prot 2283 del 17 06 2010.

Pur non si evincendosi dalla documentazione trasmessa chiaramente l'adozione della variante di Adeguamento al PUTT del PRG, conformemente alle procedure di cui all'art. 16 della Lr. 56/80, si rappresenta quanto segue.

2. Stato della pianificazione

Dall'analisi della pianificazione vigente sul territorio comunale si rileva che:

- alla data del 06.06.1990 il territorio del Comune di San Cassiano era disciplinato dal PdF del 1975; sottoposto a revisione nel 1981 con l'introduzione della zona PIP.
- al 180° giorno dalla data di entrata in vigore del P.U.T.T./P., il territorio del Comune di San Cassiano era disciplinato dal Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26 02 1987 e approvato dalla Regione Puglia con DGR 4432 del 22 07 1997. Con deliberazione di Consiglio Comunale 22 del 18 05 1998 l'amministrazione di San Cassiano ha chiesto alla regione alcune rettifiche al PRG, approvate in via definitiva con DGR 15981 del 05 11 2001
- ad oggi il territorio comunale di San Cassiano è disciplinato dal Piano Regolatore Generale come approvato nel 1997 e variato nel 2001.

3. Elenco Elaborati

La presente relazione fa riferimento alle tavole trasmesse dall'Amministrazione Comunale di San

Cassiano con prot 2283 del 17 06 2010 costituite dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Norme Tecniche di attuazione
- Allegato 1 Schede dei Beni censiti come Ambiti Distinti
- Tavola 1: Individuazione dei “Territori Costruiti” (art. 1.03 delle NTA) su PRG vigente riportato su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato. Scala 1:2.000.
- Tavola 2: Quadro di unione con riporto dei “Territori Costruiti” (art. 1.03 delle NTA) su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato. Scala 1:10.000
- Tavola 3: Individuazione dei “Territori Costruiti” (art. 1.03 delle NTA) su base catastale. Scala 1:2.000
- Tavola 4: Verifica ambiti territoriali estesi e loro ridefinizione su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato. Scala 1:10.000 e 1:2.000.
- Tavola 4A: Ridefinizione degli Ambiti Territoriali Estesi e loro sovrapposizione ai sistemi geomorfologico, botanico e insediativo. Scala 1:5.000.
- Tavola 4B: Verifica degli Ambiti Territoriali Estesi e loro ridefinizione su base catastale. Scala 1:2.000.
- Tavola 5: Riporto degli A.T.D. e dei vincoli individuati dal PUTT su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato. Scala 1:10.000.
- Tavola 6: Verifica ATD: Sistema assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico riportato su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato. Scala 1:10.000.
- Tavola 7: Verifica ATD: Sistema copertura botanico vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica riportato su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato. Scala 1:10.000.
- Tavola 8: Verifica ATD: Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa riportato su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato. Scala 1:10.000.

4. Istruttoria A.T.D.

Riguardo alla perimetrazione degli A.T.D. di cui al Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dall’esame degli elaborati scritto-grafici (tav. 5, 6, 7, 8) si rappresenta quanto segue:

4.1 Sistema dell’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico

(rif. serie n. 2, n. 6 e n. 10 degli atlanti della documentazione cartografica artt. 3.02, 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Versanti e crinali (3.09)

Dall’esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come “versanti e crinali” due formazioni con pendenza inferiore al 30%. Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all’ articolo 3.09 - “Versanti e Crinali” con classe di appartenenza 2.2 (non montani con pendenza inferiore al 30%).

Il PUTT rappresentava numerosi cigli di scarpata (cfr tav 5) nello specifico sono stati confermati e individuati solo due cigli di scarpata V1 e V2, con area di pertinenza e aree annesse, (rappresentate nella tavola 6 e nelle schede 1.1 e 1.2 dell’allegato 1). Si rappresenta che tale riduzione è stata operata a fronte di oggettive situazioni di fatto opportunamente motivate e documentate nella Relazione.

Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall’art (0.2.14) 2.1 delle NTA del PRG adeguato.

Carsismi (3.06)

Dall’esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come “carsismi” alcune formazioni geologiche di piccola entità (paleo-doline) caratteristiche dei fenomeni carsici del territorio salentino e sancasiese. Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all’ articolo 3.06 - “Emergenze”.

Il PUTT rappresentava 6 doline (cfr tav 5) nello specifico sono state confermate e individuate solo due doline D4 e D6, con area di pertinenza e aree annesse di circa 10 metri, (rappresentate nella tavola 6 e nelle schede 1.3 e 1.4 dell’allegato 1), Si rappresenta che tale riduzione è stata operata a fronte di oggettive situazioni di fatto opportunamente motivate e documentate nella Relazione.

Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall’art (0.2.14) 2.2 delle NTA del PRG adeguato.

Con riferimento agli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all’ articolo 3.07 “Coste e aree

litoranee”, non si rileva sul territorio Comunale la presenza di alcun bene ascrivibile a questa tipologia.

Con riferimento agli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all’ articolo 3.08 ”Corsi d’acqua”, non si rileva sul territorio Comunale la presenza di alcun bene ascrivibile a questa tipologia. Infatti dall’esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare la presenza di un solo canale artificiale denominato Canale “pezzate” posto a sudovest del territorio, il quale in ragione della sua natura di canale artificiale non è stato ritenuto da sottoporre a specifica tutela.

Si ritiene che le descritte perimetrazioni e discipline del Sistema dell’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico sono condivisibili.

4.2 Sistema copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica

(rif. serie n. 4 e n. 9 degli atlanti della documentazione cartografica art. 3.03, artt. 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Boschi e beni Naturalistici (3.10 - 3.11)

Dall’esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come “Boschi e beni naturalistici” alcune aree di pertinenza dei boschi. Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all’ articolo 3.10 - “Boschi e Macchie” e 3.11 - “Beni Naturalistici”.

Il PUTT rappresentava un solo Bosco, il bosco di Maramonte” (cfr tav 5), nelle tavole di adeguamento è stata confermata la presenza di quel bosco e sono stati individuati altre e tre formazioni, con aree di pertinenza e aree annesse di circa 50 metri, (rappresentate nella tavola 7 e nelle schede 2.1 - 2.4 dell’allegato 1).

Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall’art (0.2.14) 3.1 delle NTA del PRG adeguato.

Beni diffusi nel paesaggio agrario (3.14)

Dall’esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come “Boschi e beni naturalistici” alcuni filari e querce isolate e una fitta rete di muretti a secco. Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela pre-

visti dalle NTA del putt all’ articolo 3.14 ”Beni diffusi nel paesaggio agrario”

Il PUTT non rappresentava i beni appartenenti a questa categoria, nelle tavole di adeguamento sono stati individuati tre “Filari” un gruppo di “Querce” isolate con aree di pertinenza e aree annesse di circa 20-30 metri(rappresentati nella tavola 7 e nelle schede 2.5 - 2.8 dell’allegato 1), nonché una fitta rete di muretti a secco (rappresentati nella tavola 7).

Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati per i “Filari” le “Querce” dall’art. (0.2.14) 3.2 delle NTA del PRG adeguato, e per i muri a secco dall’art. (0.2.14) 3.4.

Inoltre nelle tavole di adeguamento sono stati individuati alcuni “Oliveti con presenza di esemplari di Olivo secolare” potenzialmente sottoposti alle disposizioni della LR n. 14/2007 “Tutela e valorizzazione del Paesaggio e degli ulivi monumentali della Puglia” e alla disciplina dell’art (0.2.14) 3.2 delle NTA del PRG adeguato. Si tratta di un area di complessa connotazione storica, geografica, floro-faunistica caratterizzata da una forte valenza identitaria del luogo per la quale l’amministrazione si impegna ad avviare i lavori per la programmazione del progetto “Parco Agrario dei Paduli”, come si evince dall’art. (0.2.14) 3.3 delle NTA del PRG adeguato. In quest’area come peraltro richiesto dall’ente regionale nel verbale della conferenza di servizi del 27 05 2009, si prescrive una riduzione dell’Iff dallo 0,3 mc/mq allo 0,1 mc/mq, stabilendo inoltre che l’eventuale accorpamento di terreni per interventi edilizi dovrà obbligatoriamente riversare la conseguente volumetria nell’ambito territoriale di “Valore paesaggistico inferiore”.

Con riferimento agli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all’ articolo 3.12 ”Zone Umide”, non si rileva sul territorio Comunale la presenza di alcun bene ascrivibile a questa tipologia.

Con riferimento agli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all’ articolo 3.13 ”Aree Protette”, non si rileva sul territorio Comunale la presenza di alcun bene ascrivibile a questa tipologia.

Si ritiene che le descritte perimetrazioni e discipline del Sistema copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica sono condivisibili a condizione di una riduzione, per le aree ricomprese all’interno del perimetro del

“Parco Agrario dei Paduli”, dell’Iff dallo 0,3 mc/mq allo 0,1 mc/mq, stabilendo inoltre che l’eventuale accorpamento di terreni per interventi edilizi dovrà obbligatoriamente riversare la conseguente volumetria nell’ambito territoriale di “Valore paesaggistico inferiore”.

4.3 Sistema stratificazione storica dell’organizzazione insediativa

(serie n. 1, serie n. 4bis, serie n. 5 degli atlanti della documentazione cartografica art. 3.04, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Viabilità storica e percorsi di interesse ambientale

Dall’esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come Viabilità storica e percorsi di interesse ambientale un tracciato della viabilità storica e i percorsi di interesse storico-ambientale dell’area olivetata denominata Paduli a ovest del centro abitato (rappresentate nella tavola 8), con aree di pertinenza e aree annesse di circa 5 metri..

Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall’art (0.2.14) 4.1 delle NTA del PRG adeguato.

Beni architettonici Extraurbani (3.16)

Dall’esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come Beni architettonici Extraurbani “Masserie”, “Costruzioni in conci squadrate di maggior interesse” e “Costruzioni in pietra a secco”. Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all’ articolo 3.16 - “Beni architettonici Extraurbani”.

Il PUTT annoverava negli elenchi senza localizzarlo, un solo bene, la chiesa rupestre madonna della Consolazione” che però ricadeva all’interno dei Territori Costruiti (cfr tav 5), nelle tavole di adeguamento sono state individuate 8 masserie, 16 Costruzioni in conci squadrate e 33 Costruzioni in pietra a secco, con aree di pertinenza e aree annesse (rappresentate nella tavola 8 e nelle schede 3.1 - 3.57 dell’allegato 1).

Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati rispettivamente dagli art. (0.2.14) 4.2, (0.2.14) 4.3 e (0.2.14) 4.4 delle NTA del PRG adeguato.

Per le masserie in particolare, come peraltro

richiesto dall’ente regionale nel verbale della conferenza di servizi del 27 05 2009, è prevista un’integrazione della volumetria fino al 20% di quella esistente nell’area di pertinenza per attività agrituristiche ricettive, di ristorazione, trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e attività produttive legate all’agricoltura.

Punti Panoramici (3.18)

Dall’esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come “punti panoramici”, percorsi, strade, cigli di terrazzamenti accessibili al pubblico. Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all’ articolo 3.18 - “Punti Panoramici”.

Nelle tavole di adeguamento sono stati individuati 3 punti panoramici, lungo il ciglio V1 immediatamente ad est della SS 275, (rappresentati nella tavola 8).

Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall’art (0.2.14) 4.5, delle NTA del PRG adeguato.

Con riferimento agli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all’articolo 3.15 “Zone archeologiche”, non si rileva sul territorio Comunale la presenza di alcun bene ascrivibile a questa tipologia.

Con riferimento agli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all’ articolo 3.17 “Paesaggio agrario e Usi civici”, non si rileva sul territorio Comunale la presenza di alcun bene ascrivibile a questa tipologia.

Si ritiene che le descritte perimetrazioni e discipline del Sistema stratificazione storica dell’organizzazione insediativa sono condivisibili.

5. Istruttoria A.T.E.

Riguardo alle perimetrazioni degli A.T.E. di cui al Titolo II delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dagli elaborati scritto-grafici (tav 4, 4A e 4B) si evince che il Comune ha rappresentato su base aerofotogrammetrica e sulle componenti dei sistemi geomorfologico botanico e insediativo, e su base Catastale, le perimetrazioni degli A.T.E. rimodulati rispetto alla loro configurazione planimetrica originaria che prevedeva per l’intero territorio un Ate di tipo C. Sono stati perimetrati come ambiti di categoria “B” i boschi in località S.P. 160 e il bosco in Strada vicini

nale dei campi. E' stata altresì perimetrata come Ambito B una area con presenza di uliveti secolari denominata "Paduli", posta a sud ovest del territorio comunale, includendo in tale perimetro sia l'area di pertinenza che l'area annessa relativo al ciglio di Scarpata "V1", come richiesto dall'ente regionale nel verbale della conferenza di servizi del 27 05 2009.

Sono stati invece classificati come ambito "D" tutti i terreni agricoli più prossimi al centro abitato che hanno assistito negli ultimi decenni ad una trasformazione del loro assetto e ad un lento avanzamento di fenomeni antropici anche di tipo residenziale. Per il resto del territorio è stato confermato l'Ate "C".

Si ritiene tale perimetrazione condivisibile.

6. ALTRE MODIFICHE NORMATIVE.

Iff e Rc in zona E2 in Ate D

L'art. 7.3 delle NTA del PRG adeguato stabilisce che l'Iff stabilito nella misura di 0,03, per gli ATE D possa essere incrementato fino allo 0.4 mc/mq, esclusivamente allo scopo di realizzare insediamenti produttivi strettamente connessi con la trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli.

Si ritiene tale variazione normativa condivisibile, e in aggiunta prescrive, in accordo con in parere regionale espresso della conferenza di servizi del 27 05 2009, che il rapporto di copertura massimo non debba superare 1/10.

Lotto minimo in zona E2

L'art. 7.7 delle NTA del PRG adeguato stabilisce che, in accordo con in parere regionale espresso della Conferenza di servizi del 27 05 2009, l'area di pertinenza di cui all'art 0.1.6 sugli interventi residenziali e il lotto minimo di intervento in caso di accorpamento di unità fondiarie poste nella zona E2 non sia inferiore a 10.000 mq per gli ATE B e C e a 5.000 mq per gli ATE D.

Si ritiene tale variazione normativa condivisibile.

In oltre si specifica che allorchè il progetto dei fabbricati preveda l'uso di tecniche costruttive tradizionali, ai fini del calcolo della cubatura l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta

stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso ai sensi dell'art. 4 della L.r. 33/2007.

8. CONCLUSIONI.

Tutto ciò premesso e considerato rilevata, dagli atti e grafici trasmessi, l'ottemperanza delle previsioni pianificatorie dell'adeguamento del PRG del comune di San Cassiano. alle disposizioni di tutela paesaggistica del P.U.T.T./P., si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nei termini e con le prescrizioni riportate in narrativa ""

Per gli aspetti urbanistici, giusta relazione n. 8 del 04/04/2011, l'Ufficio regionale Strumentazione Urbanistica si è così espresso (testualmente in sintesi):

"" omissis

Per quanto riguarda le modifiche di cui:

1. all'art. 2.4 - Edifici di nuova costruzione, comma 2.4.2 -Indice di fabbricabilità fondiaria;
2. all'art. 3 - Zona "B2", comma 3.3 -Indice di fabbricabilità fondiario;
3. all'art. 4 - Zona Omogenee di tipo "C", comma 4.3 - Indice di fabbricabilità territoriale;

considerato che le stesse sono da ritenersi condivisibili, si esprime parere favorevole.

Altresì sono da ritenersi condivisili, per gli aspetti urbanistici, la introduzione delle nuove disposizioni contenute nel proponendo art. (0.2.14) 4, comma 4.2.2 - Area Annessa.

Per quanto riguarda le modifiche di cui all' art. 7 "Zona "E2", commi 7.2, 7.3 e 7.7, ferma restando la loro generale condivisibilità, nello specifico considerato che i nuovi parametri comportano la possibile realizzazione di considerevoli volumetrie nonché altrettante considerevoli superfici coperte (ed impermeabili) con caratteristiche più prossime ai territori ad uso industrialeartigianale che non al territorio agricolo, laddove generalmente viene utilizzato il parametro di 0,10 mc/mq (suddiviso tra 0,03 per abitazioni e 0,07 per gli annessi rurali), nonché, per talune zone, una generalizzata riduzione della superficie minima del lotto di intervento da mq. 10.000 a mq. 5.000, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che l'indice di fabbricabilità fondiaria sia pari a 0,10 mc/mq, e che il rapporto di copertura massimo sia pari a 1/20.

Per quanto riguarda la introduzione delle nuove

disposizioni contenute nel proponendo art. (0.2.14) 4, comma 4.2.1, in considerazione dello stato di fatto caratterizzato dalla presenza di manufatti storici di "valore eccezionale", si ritiene di poter condividere le stesse a condizione che le parole: "con i.f.f. di 0,4 mc/mq" siano sostituite con le seguenti: "nella misura non superiore al 20% di quella legittimamente esistente". ""

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che, sulla base delle risultanze istruttorie e di proprie valutazioni, con parere n. 17/2011 del 16/06/2011 si è espresso nei seguenti termini (testualmente):

“.....”

CONSIDERATO:

Circa gli aspetti propriamente amministrativi e procedurali, richiamati i contenuti delle deliberazioni comunali di CC n.10 del 26/06/2010 (approvazione verbale di conferenza di servizi del 27/05/2009) e n.29 del 29/11/2010 (attestazione che la precedente DCC n.10/2010 è da ritenersi quale adozione ex art.16 della LR n.56/1980, nonché dell'effettuazione delle pubblicazioni e della mancanza di osservazioni/opposizioni), si evidenzia la competenza e responsabilità in primis degli organi ed uffici comunali in ordine alla regolarità e legittimità degli adempimenti operati e delle determinazioni assunte in sede comunale, giusti atti deliberativi innanzi richiamati.

Nel merito degli elaborati e dei contenuti tecnici del Piano in argomento, dopo ampia ed approfondita disamina puntuale delle proposte pianificatorie e normative, si individua la necessità di introdurre negli atti le prescrizioni e puntualizzazioni come di seguito formulate:

1. Al fine di maggiore tutela e valorizzazione delle aree classificate di valore rilevante B e distinguibile C degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE), di cui al titolo II delle NTA del PUTT/P, si determina che, nelle suddette aree, il lotto minimo di intervento non debba essere inferiore a 10.000 mq., con indice di fabbricabilità fondiario (iff) di 0,01 mc/mq.
2. Nelle aree classificate di valore relativo D all'interno degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE), comunque riservate unicamente agli interventi afferenti alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, si determina che il lotto

minimo di intervento non debba essere inferiore a 5.000 mq, che l'indice di fabbricabilità fondiario (iff) sia non superiore a 0,20 mc/mq, che il rapporto di copertura massimo sia massimo 1/20 e che l'altezza massima degli interventi non superi i 5,00 metri considerata dalla quota del terreno al piano di copertura.

3. All'articolo 7 delle NTA -zona E2- comma 7.2 (Destinazioni d'uso), si inserisce la dicitura: "Escluso Residenza".
4. Riguardo alle perimetrazioni degli ATE, di cui al titolo II delle NTA del PUTT/P, come individuate nell'elaborato TAV. 4A, si determina di ampliare le aree di valore distinguibile C, sottraendo alle aree di valore relativo D la porzione di territorio comunale meno prossima al centro abitato e pertanto priva delle caratteristiche di periurbanità poste a base della delimitazione delle predette aree D; quanto innanzi, come specificatamente individuata giusto stralcio planimetrico allegato.
5. Infine, previamente ai successivi ulteriori provvedimenti regionali di approvazione del Piano in oggetto, vanno ottemperati a cura dell'Amm.ne Com.le gli obblighi rivenienti dal D.Lgs 152/06 in materia di VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della LR n. 56/1980, con le prescrizioni e puntualizzazioni innanzi specificate e per il resto facendo proprie le allegate relazioni istruttorie prot. 7131 del 04/11/2010 del Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, per i profili paesaggistici, e n.03 del 26/01/2011 del Servizio Urbanistica - Ufficio Strumentazione Urbanistica, per i profili urbanistici." ""

Ancora successivamente, con nota prot. n. 8969 del 23/09/2011, il Servizio regionale Ecologia in merito al procedimento di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i ha fatto pervenire la propria Determinazione n. 183 del 31 agosto 2011, con la quale ha espresso le valutazioni di competenza in merito alla variante di cui trattasi con la introduzione negli atti di talune specifiche condizioni, i cui contenuti sono di seguito integralmente riportati:

“” , si ritiene che la Variante per l'a-

deguamento del PRG vigente al PUTT/P, Autorità Procedente: Comune di San Cassiano (LE), non comporti impatti ambientali significativi e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con il rispetto delle seguenti condizioni:

- Si provveda a mitigare gli impatti sul paesaggio agrario e sul consumo di suolo derivanti dall'aumento dell'indice di fabbricabilità fondiaria anche attraverso una riduzione dello stesso;
- si integrino, all'atto di approvazione del piano, le Norme Tecniche di Attuazione con le seguenti indicazioni specifiche:
 - si integrino le NTA del Piano al fine di garantire che, laddove si procedesse alla realizzazione di "parcheggi pubblici e privati nelle superfici minime previste dalle norme vigenti", ciò avvenga prevedendo la realizzazione di pavimentazione in prefabbricati di calcestruzzo inerbiti sul 30% della superficie destinata a parcheggi pubblici e sul 20% della superficie destinata a parcheggi privati
 - si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di cui all' art. 4 comma 3 e 8 della L.R. 13/2008,
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica - compatibilmente con le possibilità di inserimento nella struttura edilizia in questione, attese le caratteristiche dell'area di inserimento - anche attraverso l'applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati),
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi-

getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);

- si favorisca il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani localizzando apposite isole ecologiche dimensionate sulla base delle attività insediabili;
- si favorisca la promozione di buone pratiche legate alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agroalimentari che ad esempio riducano il conferimento degli stessi in discarica e promuovano il riciclaggio e la produzione di energia rinnovabile dagli stessi;
- Qualora siano previsti frantoi oleari e si preveda l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione degli stessi nei terreni agricoli comunali si faccia riferimento a quanto previsto dal RR n. 27 del 7/12/2007
- si prevedano misure volte a favorire la mobilità lenta (ciclabile e pedonale) per gli spostamenti all'interno dell'area di intervento (percorsi dedicati pedonali/ciclabili o promiscui, attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, etc.);
- si raccomanda altresì di acquisire gli studi morfologici, idrologici ed idraulici che l' Autorità di Bacino della Puglia ha condotto relativamente ai territori comunali di Nociglia, San Cassiano e Botrugno ""

Sulla scorta di quanto innanzi rappresentato, si propone alla Giunta l'approvazione della variante al P.R.G. del Comune di San Cassiano di cui alle Del. di C.C. n. 4/2008, Del. di C.C. n. 1/2009, Del. di C.C. n. 10/2010 e Del. di C.C. n. 29/2010 con l'introduzione negli atti del parere del C.U.R. n. 06/2011 e delle valutazioni di cui alla nota prot. n. 8969 del 23.09.2011 del Servizio Ecologia Regionale e alla nota prot. n. 7131 del 04.11.2010 dell'Ufficio regionale Attuazione Pianificazione Paesaggistica.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001

e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti di Ufficio e dei Dirigenti di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

DI APPROVARE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 e per le motivazioni di

cui alla relazione nelle premesse, la variante al P.R.G. vigente relativa all' "Adeguamento del PRG al PUTT/P" ed alla modifica degli artt. n. 2.4, 3, 4 e 7 delle N.T.A. adottata dal Comune di San Cassiano (Le) con le Deliberazioni di C.C. n. 4/2008, n. 1/2009, n. 10/2010 e n. 29/2010, con l'introduzione negli atti del parere del C.U.R. n. 06/2011 e delle valutazioni di cui alla nota prot. n. 8969 del 23.09.2011 del Servizio Ecologia Regionale e alla nota prot. n. 7131 del 04.11.2010 dell'Ufficio regionale Attuazione Pianificazione Paesaggistica che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritti;

DI RICHIEDERE al Comune di San Cassiano, ai sensi dell'art. 16, c. 11 della L.R. n. 56/80, l'adozione apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni in merito alle prescrizioni e/o condizioni e modifiche complessive di cui al punto precedente introdotte nella variante in parola;

DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Cassiano (Le) per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

**R E G I O N E P U G L I A**

ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO

Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana

Comitato Urbanistico Regionale

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

ADUNANZA DEL 10/02/2011**COMPONENTI N.21****PRESENTI N.17****PARERE N.06/2011**

oggetto: **SAN CASSIANO (LE)** – Adeguamento del PRG al PUTT/P. Delib. CC n.10 e n.29 del 2010.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi del provvedimento in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della LR 31/05/80 n.56;

VISTE le relazioni istruttorie prot.7131 del 04/11/2010 del Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, per i profili paesaggistici, e n.03 del 26/01/2011 del Servizio Urbanistica - Ufficio Strumentazione Urbanistica, per i profili urbanistici (allegate);

UDITO il relatore, Arch. Carlo Faccini;

CONSIDERATO:

Circa gli aspetti propriamente amministrativi e procedurali, richiamati i contenuti delle deliberazioni comunali di CC n.10 del 26/06/2010 (approvazione verbale di conferenza di servizi del 27/05/2009) e n.29 del 29/11/2010 (attestazione che la precedente DCC n.10/2010 è da ritenersi quale adozione ex art.16 della LR n.56/1980, nonché dell'effettuazione delle pubblicazioni e della mancanza di osservazioni/opposizioni), si evidenzia la competenza e responsabilità in primis degli organi ed uffici comunali in ordine alla regolarità e legittimità degli adempimenti operati e delle determinazioni assunte in sede comunale, giusti atti deliberativi innanzi richiamati.

Nel merito degli elaborati e dei contenuti tecnici del Piano in argomento, dopo ampia ed approfondita disamina puntuale delle proposte pianificatorie e normative, si individua la necessità di introdurre negli atti le prescrizioni e puntualizzazioni come di seguito formulate:

1. Al fine di maggiore tutela e valorizzazione delle aree classificate di valore rilevante **B** e distinguibile **C** degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE), di cui al titolo II delle NTA del PUTT/P, si determina che, nelle suddette aree, il lotto minimo di intervento non debba essere inferiore a 10.000 mq., con indice di fabbricabilità fondiario (iff) di 0,01 mc/mq.
2. Nelle aree classificate di valore relativo **D** all'interno degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE), comunque riservate unicamente agli interventi afferenti alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, si determina che il lotto minimo di intervento non debba essere inferiore a 5.000 mq, che l'indice di fabbricabilità fondiario (iff) sia non superiore a 0,20 mc/mq, che il rapporto di copertura massimo sia massimo 1/20 e che l'altezza massima degli interventi non superi i 5,00 metri considerata dalla quota del terreno al piano di copertura.
3. All'articolo 7 delle NTA -zona E2- comma 7.2 (Destinazioni d'uso), si inserisce la dicitura: "**Escluso Residenza**".
4. Riguardo alle perimetrazioni degli ATE, di cui al titolo II delle NTA del PUTT/P, come individuate nell'elaborato TAV. 4A, si determina di ampliare le aree di valore distinguibile **C**, sottraendo alle aree di valore relativo **D** la porzione di territorio comunale meno prossima al centro abitato e pertanto priva delle caratteristiche di periurbanità poste a base della delimitazione delle predette aree **D**; quanto innanzi, come specificatamente individuata giusto stralcio planimetrico allegato.
5. Infine, previamente ai successivi ulteriori provvedimenti regionali di approvazione del Piano in oggetto, vanno ottemperati a cura dell'Amm.ne Com.le gli obblighi rivenienti dal D.Lgs 152/06 in materia di VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO


ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, con le prescrizioni e puntualizzazioni innanzi specificate e per il resto facendo proprie le allegate relazioni istruttorie prot.7131 del 04/11/2010 del Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, per i profili paesaggistici, e n.03 del 26/01/2011 del Servizio Urbanistica - Ufficio Strumentazione Urbanistica, per i profili urbanistici.


IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)



IL RELATORE
(Arch. Carlo FACCINI)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)







REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITA' URBANA

Servizio Assetto del Territorio
 Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
 Via delle Magnolie nn.6-8 - 70026 MODUGNO



Al Servizio Urbanistica

OGGETTO: COMUNE DI SAN CASSIANO (LE). Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio PUTT/P. Adeguamento del PRG al PUTT.
Relazione per il CUR

1. Iter procedurale

Vista la delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

Premesso che:

- l'amministrazione comunale di San Cassiano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04 02 2008 procedeva all'approvazione dei primi adempimenti per l'attuazione del PUTT ai sensi dell'art 5.05 delle NTA del PUTT;
- con nota prot. n. 1331 del 22 07 2008, la Regione Puglia, "pur evidenziando positivamente che codesto comune ha effettuato uno studio degli elementi strutturali presenti sul territorio comunale di cui agli art. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA del PUTT, più completo rispetto a quanto riportato nelle tavole degli elenchi del PUTT stesso", rilevava alcune incongruenze tra quanto deliberato dal Consiglio Comunale con Del C.C. 4/2008, in riferimento ai primi adempimenti e i contenuti degli elaborati trasmessi, orientati in generale a procedere all'adeguamento del PRG vigente allo stesso PUTT/P con particolare riferimento alle modifiche normative proposte.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale l'amministrazione di San Cassiano n. 1 del 09 02 2009, sono state approvate le integrazioni alla deliberazione di C.C. n. 4 del 04 02 2008, così come formulate dal consulente urbanistico, e trasmesse alla Regione Puglia – Assessorato all'Assetto del Territorio – Settore Urbanistico, in merito alla disciplina dei beni architettonici extraurbani e delle zone Aricole E2.
- In data 27 maggio 2009, si è riunita presso la Regione Puglia la Conferenza di Servizi al fine di ottenere i necessari assensi alla proposta progettuale ed alle variazioni dello strumento urbanistico, il cui verbale con allegati elaborati grafici sottoscritto da tutti i

soggetti interessati, è stato approvato dal Consiglio Comunale di San Cassiano con deliberazione n. 10 del 26 06 2010, regolarmente pubblicata all'albo pretorio del comune. In tale occasione la regione formulava in via preventiva, facendo salvi ulteriori approfondimenti da operarsi in sede di istruttoria tecnica da parte degli uffici, una serie di osservazioni e proposte di modifica agli elaborati presentati e delle NTA proposte.

- Con nota 3120 del 06 09 2010 il Comune di San Cassiano ha trasmesso agli uffici regionali: la delibera di CC n. 10 del 26 06 2010; l'avviso di pubblicazione e deposito degli atti del 28 06 2010; l'Attestazione dell'ufficio segreteria dell'avvenuta pubblicazione, deposito e non presentazione di osservazioni o opposizioni.
- Con nota 7099 del 04 11 2010, che qui si allega, l'ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio ha attestato con prescrizioni la coerenza dei Territori Costruiti approvati in Consiglio comunale con Del CC n. 10 del 26 06 2010 e trasmessi dal Amministrazione Comunale di San Cassiano con nota prot 2283 del 17 06 2010.

Pur non si evincendosi dalla documentazione trasmessa chiaramente l'adozione della variante di Adeguamento al PUTT del PRG, conformerete alle procedure di cui all'art. 16 della Lr. 56/80, si rappresenta quanto segue.

2. Stato della pianificazione

Dall'analisi della pianificazione vigente sul territorio comunale si rileva che:

- alla data del 06.06.1990 il territorio del Comune di San Cassiano era disciplinato dal PdF del 1975; sottoposto a revisione nel 1981 con l'introduzione della zona PIP.
- al 180° giorno dalla data di entrata in vigore del P.U.T.T./P., il territorio del Comune di San Cassiano era disciplinato dal Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26 02 1987 e approvato dalla Regione Puglia con DGR 4432 del 22 07 1997. Con deliberazione di Consiglio Comunale 22 del 18 05 1998 l'amministrazione di San Cassiano ha chiesto alla regione alcune rettifiche al PRG, approvate in via definitiva con DGR 15981 del 05 11 2001
- ad oggi il territorio comunale di San Cassiano è disciplinato dal Piano Regolatore Generale come approvato nel 1997 e variato nel 2001.

La presente relazione fa riferimento alle tavole trasmesse dall'Amministrazione Comunale di San Cassiano con prot 2283 del 17/06/2010 costituite dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Norme Tecniche di attuazione
- Allegato 1 Schede dei Beni censiti come Ambiti Distinti
- Tavola 1: Individuazione dei "Territori Costruiti" (art. 1.03 delle NTA) su PRG vigente riportato su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato. Scala 1:2.000.
- Tavola 2: Quadro di unione con riporto dei "Territori Costruiti" (art. 1.03 delle NTA) su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato. Scala 1:10.000
- Tavola 3: Individuazione dei "Territori Costruiti" (art. 1.03 delle NTA) su base catastale. Scala 1:2.000
- Tavola 4: Verifica ambiti territoriali estesi e loro ridefinizione su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato. Scala 1:10.000 e 1:2.000.
- Tavola 4A: Ridefinizione degli Ambiti Territoriali Estesi e loro sovrapposizione ai sistemi geomorfologico, botanico e insediativo. Scala 1:5.000.
- Tavola 4B: Verifica degli Ambiti Territoriali Estesi e loro ridefinizione su base catastale. Scala 1:2.000.
- Tavola 5: Riporto degli A.T.D. e dei vincoli individuati dal PUTT su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato. Scala 1:10.000.
- Tavola 6: Verifica ATD: Sistema assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico riportato su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato. Scala 1:10.000.
- Tavola 7: Verifica ATD: Sistema copertura botanico vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica riportato su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato. Scala 1:10.000.
- Tavola 8: Verifica ATD: Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa riportato su rilievo aerofotogrammetrico aggiornato. Scala 1:10.000.

4. Istruttoria A.T.D.

Riguardo alla perimetrazione degli A.T.D. di cui al Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dall'esame degli elaborati scritto-grafici (tav. 5, 6, 7, 8) si rappresenta quanto segue:

4.1 Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico

(rif. serie n. 2, n. 6 e n. 10 degli atlanti della documentazione cartografica artt. 3.02, 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Versanti e crinali (3.09)

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come "versanti e crinali" due formazioni con pendenza inferiore al 30%. Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all' articolo 3.09 - "Versanti e Crinali" con classe di appartenenza 2.2 (non montani con pendenza inferiore al 30%).

Il PUTT rappresentava numerosi cigli di scarpata (cfr tav 5) nello specifico sono stati confermati e individuati solo due cigli di scarpata V1 e V2, con area di pertinenza e aree annesse, (rappresentate nella tavola 6 e nelle schede 1.1 e 1.2 dell'allegato 1). Si rappresenta che tale riduzione è stata operata a fronte di oggettive situazioni di fatto opportunamente motivate e documentate nella Relazione.

Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art (0.2.14) 2.1 delle NTA del PRG adeguato.

Carsismi (3.06)

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come "carsismi" alcune formazioni geologiche di piccola entità (paleo-doline) caratteristiche dei fenomeni carsici del territorio salentino e sancassiese. Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all' articolo 3.06 - "Emergenze".

Il PUTT rappresentava 6 doline (cfr tav 5) nello specifico sono state confermate e individuate solo due doline D4 e D6, con area di pertinenza e aree annesse di circa 10 metri, (rappresentate nella tavola 6 e nelle schede 1.3 e 1.4 dell'allegato 1), Si rappresenta che tale riduzione è stata operata a fronte di oggettive situazioni di fatto opportunamente motivate e documentate nella Relazione.

Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art (0.2.14) 2.2 delle NTA del PRG adeguato.

Con riferimento agli obiettivi di tutela di tutela previsti dalle NTA del PUTT all' articolo 3.07 - "Coste e aree litoranee", non si rileva sul territorio Comunale la presenza di alcun bene ascrivibile a questa tipologia.

Con riferimento agli obiettivi di tutela di tutela previsti dalle NTA del PUTT all' articolo 3.08 - "Corsi d'acqua", non si rileva sul territorio Comunale la presenza di alcun bene ascrivibile a questa tipologia. Infatti dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare la presenza di un solo canale artificiale denominato Canale "pezzate" posto a sud-

ovest del territorio, il quale in ragione della sua natura di canale artificiale non è stato ritenuto da sottoporre a specifica tutela.

Si ritiene che le descritte perimetrazioni e discipline del Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico sono condivisibili.

4.2 Sistema copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica

(rif. serie n. 4 e n. 9 degli atlanti della documentazione cartografica art. 3.03, artt. 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Boschi e beni Naturalistici (3.10 – 3.11)

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come "Boschi e beni naturalistici" alcune aree di pertinenza dei boschi. Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all' articolo 3.10 - "Boschi e Macchie" e 3.11 - "Beni Naturalistici".

Il PUTT rappresentava un solo Bosco, il bosco di Maramonte" (cfr tav 5), nelle tavole di adeguamento è stata confermata la presenza di quel bosco e sono stati individuati altre e tre formazioni, con aree di pertinenza e aree annesse di circa 50 metri, (rappresentate nella tavola 7 e nelle schede 2.1 – 2.4 dell'allegato 1).

Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art (0.2.14) 3.1 delle NTA del PRG adeguato.

Beni diffusi nel paesaggio agrario (3.14)

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come "Boschi e beni naturalistici" alcuni filari e querce isolate e una fitta rete di muretti a secco. Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del putt all' articolo 3.14 - "Beni diffusi nel paesaggio agrario"

Il PUTT non rappresentava i beni appartenenti a questa categoria, nelle tavole di adeguamento sono stati individuati tre "Filari" un gruppo di "Querce" isolate con aree di pertinenza e aree annesse di circa 20-30 metri(rappresentati nella tavola 7 e nelle schede 2.5 – 2.8 dell'allegato 1), nonché una fitta rete di muretti a secco (rappresentati nella tavola 7).

Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati per i "Filari" le "Querce" dall'art. (0.2.14) 3.2 delle NTA del PRG adeguato, e per i muri a secco dall'art. (0.2.14) 3.4.

Inoltre nelle tavole di adeguamento sono stati individuati alcuni "Oliveti con presenza di esemplari di Olivo secolare" potenzialmente sottoposti alle disposizioni della LR n. 14/2007 "Tutela e

valorizzazione del Paesaggio e degli ulivi monumentali della Puglia” e alla disciplina dell’art (0.2.14) 3.2 delle NTA del PRG adeguato. Si tratta di un area di complessa connotazione storica, geografica, floro-faunistica caratterizzata da una forte valenza identitaria del luogo per la quale l’amministrazione si impegna ad avviare i lavori per la programmazione del progetto “Parco Agrario dei Paduli”, come si evince dall’art. (0.2.14) 3.3 delle NTA del PRG adeguato. In quest’area come peraltro richiesto dall’ente regionale nel verbale della conferenza di servizi del 27 05 2009, si prescrive una riduzione dell’Iff dallo 0,3 mc/mq allo 0,1 mc/mq, stabilendo inoltre che l’eventuale accorpamento di terreni per interventi edilizi dovrà obbligatoriamente riversare la conseguente volumetria nell’ambito territoriale di “Valore paesaggistico inferiore”.

Con riferimento agli obiettivi di tutela di tutela previsti dalle NTA del PUTT all’ articolo 3.12 - “Zone Umide”, non si rileva sul territorio Comunale la presenza di alcun bene ascrivibile a questa tipologia.

Con riferimento agli obiettivi di tutela di tutela previsti dalle NTA del PUTT all’ articolo 3.13 - “Aree Protette”, non si rileva sul territorio Comunale la presenza di alcun bene ascrivibile a questa tipologia.

Si ritiene che le descritte perimetrazioni e discipline del Sistema copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica sono condivisibili a condizione di una riduzione, per le aree ricomprese all’interno del perimetro del “Parco Agrario dei Paduli”, dell’Iff dallo 0,3 mc/mq allo 0,1 mc/mq, stabilendo inoltre che l’eventuale accorpamento di terreni per interventi edilizi dovrà obbligatoriamente riversare la conseguente volumetria nell’ambito territoriale di “Valore paesaggistico inferiore”.

4.3 Sistema stratificazione storica dell’organizzazione insediativa

(serie n. 1, serie n. 4bis, serie n. 5 degli atlanti della documentazione cartografica art. 3.04, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Viabilità storica e percorsi di interesse ambientale

Dall’esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come Viabilità storica e percorsi di interesse ambientale un tracciato della viabilità storica e i percorsi di interesse storico-ambientale dell’area olivetata denominata Paduli a ovest del centro abitato (rappresentate nella tavola 8), con aree di pertinenza e aree annesse di circa 5 metri..

Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art (0.2.14) 4.1 delle NTA del PRG adeguato.

Beni architettonici Extraurbani (3.16)

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come Beni architettonici Extraurbani "Masserie", "Costruzioni in conci squadrate di maggior interesse" e "Costruzioni in pietra a secco". Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all' articolo 3.16 - "Beni architettonici Extraurbani".

Il PUTT annoverava negli elenchi senza localizzarlo, un solo bene, la chiesa rupestre madonna della Consolazione" che però ricadeva all'interno dei Territori Costruiti (cfr tav 5), nelle tavole di adeguamento sono state individuate 8 masserie, 16 Costruzioni in conci squadrate e 33 Costruzioni in pietra a secco, con aree di pertinenza e aree annesse (rappresentate nella tavola 8 e nelle schede 3.1 – 3.57 dell'allegato 1).

Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati rispettivamente dagli art. (0.2.14) 4.2, (0.2.14) 4.3 e (0.2.14) 4.4 delle NTA del PRG adeguato.

Per le masserie in particolare, come peraltro richiesto dall'ente regionale nel verbale della conferenza di servizi del 27 05 2009, è prevista un integrazione della volumetria fino al 20% di quella esistente nell'area di pertinenza per attività agrituristiche ricettive, di ristorazione, trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e attività produttive legate all'agricoltura.

Punti Panoramici (3.18)

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici si evince che il Comune ha provveduto ad individuare come "punti panoramici", percorsi, strade, cigli di terrazzamenti accessibili al pubblico. Questa categoria persegue gli obiettivi di tutela previsti dalle NTA del PUTT all' articolo 3.18 - "Punti Panoramici".

Nelle tavole di adeguamento sono stati individuati 3 punti panoramici, lungo il ciglio V1 immediatamente ad est della SS 275, (rappresentati nella tavola 8).

Gli interventi ammissibili in tali aree sono disciplinati dall'art (0.2.14) 4.5, delle NTA del PRG adeguato.

Con riferimento agli obiettivi di tutela di tutela previsti dalle NTA del PUTT all' articolo 3.15 - "Zone archeologiche", non si rileva sul territorio Comunale la presenza di alcun bene ascrivibile a questa tipologia.

Con riferimento agli obiettivi di tutela di tutela previsti dalle NTA del PUTT all' articolo 3.17 - "Paesaggio agrario e Usi civici", non si rileva sul territorio Comunale la presenza di alcun bene ascrivibile a questa tipologia.

Si ritiene che le descritte perimetrazioni e discipline del Sistema stratificazione storica dell'organizzazione insediativa sono condivisibili.

5. Istruttoria A.T.E.

Riguardo alle perimetrazioni degli A.T.E. di cui al Titolo II delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dagli elaborati scritto-grafici (tav 4, 4A e 4B) si evince che il Comune ha rappresentato su base aerofotogrammetrica e sulle componenti dei sistemi geomorfologico botanico e insediativo, e su base Catastale, le perimetrazioni degli A.T.E. rimodulati rispetto alla loro configurazione planimetrica originaria che prevedeva per l'intero territorio un Ate di tipo C. Sono stati perimetrati come ambiti di categoria "B" i boschi in località S.P. 160 e il bosco in Strada vicinale dei campi. E' stata altresì perimetrata come Ambito B una area con presenza di uliveti secolari denominata "Paduli", posta a sud ovest del territorio comunale, includendo in tale perimetro sia l'area di pertinenza che l'area annessa relativo al ciglio di Scarpata "V1", come richiesto dall'ente regionale nel verbale della conferenza di servizi del 27 05 2009.

Sono stati invece classificati come ambito "D" tutti i terreni agricoli più prossimi al centro abitato che hanno assistito negli ultimi decenni ad una trasformazione del loro assetto e ad un lento avanzamento di fenomeni antropici anche di tipo residenziale. Per il resto del territorio è stato confermato l'Ate "C".

Si ritiene tale perimetrazione condivisibile.

6. ALTRE MODIFICHE NORMATIVE.

Iff e Rc in zona E2 in Ate D

L'art. 7.3 delle NTA del PRG adeguato stabilisce che l'Iff stabilito nella misura di 0,03, per gli ATE D possa essere incrementato fino allo 0.4 mc/mq, esclusivamente allo scopo di realizzare insediamenti produttivi strettamente connessi con la trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli.

Si ritiene tale variazione normativa condivisibile, e in aggiunta prescrive, in accordo con il parere regionale espresso della conferenza di servizi del 27 05 2009, che il rapporto di copertura massimo non debba superare 1/10.

Lotto minimo in zona E2

L'art. 7.7 delle NTA del PRG adeguato stabilisce che, in accordo con il parere regionale espresso della Conferenza di servizi del 27 05 2009, l'area di pertinenza di cui all'art 0.1.6 sugli interventi residenziali e il lotto minimo di intervento in caso di accorpamento di unità fondiari poste nella zona E2 non sia inferiore a 10.000 mq per gli ATE B e C e a 5.000 mq per gli ATE D.

Si ritiene tale variazione normativa condivisibile.

In oltre si specifica che allorchè il progetto dei fabbricati preveda l'uso di tecniche costruttive tradizionali, ai fini del calcolo della cubatura l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso ai sensi dell'art. 4 della L.r. 33/2007.

8. CONCLUSIONI.

Tutto ciò premesso e considerato rilevata, dagli atti e grafici trasmessi, l'ottemperanza delle previsioni pianificatorie dell'adeguamento del PRG del comune di San Cassiano. alle disposizioni di tutela paesaggistica del P.U.T.T./P., si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nei termini e con le prescrizioni riportate in narrativa;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
(Arch. Maria Raffaella LAMACCHIA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO
(Ing. Francesca PACE)



REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Servizio Urbanistica

UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 03 del 26 GEN. 2011

**Oggetto: Comune di San Cassiano. Adeguamento del PRG a PUTT/P. Variante delle N.T.A.
Del. di C.C. n. 4/2008; Del. di C.C. n. 1/2009; Del. di C.C. n. 10/2010; Del. di C.C. n.
29/2010.**

Premesso che:

Il Comune di San Cassiano, dotato di PRG, approvato in via definitiva dalla Regione Puglia con Del. di G.R. n. 15981/2001, con Del. di C.C. n. 4 del 04.02.2008 e successiva Del. di C.C. n. 1 del 09.02.2009 ha inteso avviare procedimento finalizzato alla attuazione di quanto disposto dal PUTT/P e più precisamente dell' art. 1.03 (Territori Costruiti), dell' art. 5.05 (Primi Adempimenti) e dell' art. 5.06 (Adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano);

Con Del. di C.C. n. 10 del 26.06.2010 il Comune di San Cassiano ha approvato il "Verbale della Conferenza di Servizi" svoltasi in data 27.05.2009 nel corso della quale sono state ulteriormente precisate talune ulteriori variazioni normative.

Con successiva Delibera di C.C. n. 29 del 29.11.2010 il Comune di San Cassiano, ha ritenuto di precisare ed attestare che la precedente Deliberazione Consiliare n. 10/2010 è da ritenersi quale adozione ex art. 16 della L.R. n. 56/80 nonché la stessa è stata regolarmente pubblicata nei previsti termini di legge e che non è stata, altresì, oggetto di alcuna osservazione e/o opposizione.

Per il tramite del Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione PUTT/P, giusta nota prot. n. 7131 del 04.11.2010, è stata acquisita la seguente documentazione:

- Copia della Delibera di C.C. n. 10 del 26.06.2010, completa del Verbale della Conferenza di servizi del 27.05.2009;
- Copia della Delibera di C.C. n. 29 del 29.11.2010;

oltre agli elaborati allegati alla Del. di C.C. n. 4/2008, di seguito elencati

- Relazione Illustrativa;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- N. 9 elaborati grafici attinenti agli aspetti paesaggistici;

Esaminati gli atti predetti, per quanto attiene agli "aspetti urbanistici" si precisa che detto "adeguamento" è consistito nella integrazione della pianificazione territoriale di specifici elaborati grafici riportanti la perimetrazione e/o individuazione degli Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.) e degli Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.), in uno alla introduzione di specifica normativa, nonché nella modifica degli artt. 2.4, 3, 4 e 7 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

Le valutazioni di merito per gli aspetti paesaggistici sono stati rese dall' Ufficio Attuazione PUTT/P, giusta nota prot. n. 7131 del 04.11.2010,

La variante urbanistica in particolare consiste nella integrazione e/o modifica di alcune disposizioni delle N.T.A. vigenti di seguito riportate.

| N. | TESTO VIGENTE | TESTO MODIFICATO |
|----|---------------|--|
| 1 | | <p style="text-align: center;">ART. (0.2.14) 4.2.1 - Aree di pertinenza</p> <p style="text-align: center;">Del. di C.C. n. 10/2010</p> <p>Per esse vale l'indirizzo di tutela di valore eccezionale (A, art. 2.02 delle NTA del PUTT) e la direttiva di tutela di cui al punto 4.1 dell'art. 3.05 delle NTA del PUTT. E' ammesso il ripristino delle strutture esistenti con modalità costruttive congruenti alle tecniche murarie tradizionali. <i>E' ammessa, nell'ambito dell'area di pertinenza, e previo parere della soprintendenza ai beni architettonici e per il paesaggio, l'integrazione volumetrica necessaria per attività agrituristiche, ricettive, di ristorazione, trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e attività produttive legate all'agricoltura, con i.f.f. di 0,4 mc/mq.</i></p> <p><i>Allorché il progetto dei fabbricati preveda l'uso di tecniche costruttive tradizionali a volta, ai fini del calcolo della cubatura l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 33/2007</i></p> |

| | | |
|---|--|---|
| 2 | | <p>ART. (0.2.14) 4, comma 4.2.2 Area Annessa</p> <p>Del. di C.C. n. 10/2010</p> |
| | | <p>Omissis</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria non superiore al 20% di quella esistente, finalizzata al miglioramento degli standard abitativi o di supporto ad attività produttive o connesse con il tempo libero ed attività legate al turismo senza alterare significativamente lo stato dei luoghi.</i> <p><i>Allorché il progetto dei fabbricati preveda l'uso di tecniche costruttive tradizionali a volta, ai fini del calcolo della cubatura l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 33/2007</i></p> |
| 3 | <p>ART. 2.4 – Edifici di nuova costruzione comma 2.4.2 Indice di fabbricabilità fondiaria</p> | <p>ART. 2.4 – Edifici di nuova costruzione, comma 2.4.2 Indice di fabbricabilità fondiaria</p> <p>Del. di C.C. n. 4/08</p> |
| | <p>L'indice di fabbricabilità fondiaria per gli edifici di nuova costruzione viene fissato in 3 mc/mq.</p> | <p>L'indice di fabbricabilità fondiaria per gli edifici di nuova costruzione viene fissato in 2 mc/mq.</p> |
| 4 | <p>ART. 3 – Zona "B2" comma 3.3 Indice di fabbricabilità fondiario</p> | <p>ART. 3 – Zona "B2" comma 3.3 Indice di fabbricabilità fondiario</p> <p>Del. di C.C. n. 4/08</p> |
| | <p>- Massimo pari 3 mc/mq</p> | <p>- Massimo pari 2 mc/mq</p> |
| 5 | <p>ART. 4 – Zona Omogenee di tipo "C" comma 4.3 Indice di fabbricabilità territoriale</p> | <p>ART. 4 – Zona Omogenee di tipo "C" comma 4.3 Indice di fabbricabilità territoriale</p> <p>Del. di C.C. n. 4/08</p> |
| | <p>- Massimo 1.5 mc/mq</p> | <p>- Massimo 1 mc/mq</p> |

| | | |
|---|--|--|
| 6 | ART. 7 – Zona “E2” comma 7.2 | ART. 7 – Zona “E2”, comma 7.2 Del. di C.C. n. 10/2010 |
| | <p><u>7.2 Destinazioni d'uso</u> Tutte le destinazioni d'uso compatibili con quella agricola ivi compresa la costruzione di opifici industriali purché connessi con la trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli</p> <p>Per gli edifici industriali esistenti al momento dell'adozione del P.R.G. saranno ammessi interventi di ampliamento nella misura del 20% della volumetria esistente</p> | <p><u>7.2 Destinazioni d'uso</u> Tutte le destinazioni d'uso compatibili con quella agricola ivi compresa la costruzione di opifici industriali purché connessi con la trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli</p> <p><i>Per questi ultimi è ammesso un incremento dell'indice di fabbricabilità fondiario (l.f.f.) fino allo 0,4 mc/mq.</i></p> <p>Per gli edifici industriali esistenti al momento dell'adozione del P.R.G. saranno ammessi interventi di ampliamento nella misura del 20% della volumetria esistente</p> |
| 7 | ART. 7 – Zona “E2” comma 7.3 | ART. 7 – Zona “E2”, comma 7.3 Del. di C.C. n. 10/2010 |
| | <p><u>7.3 Indice di fabbricabilità fondiaria</u> L'indice di fabbricabilità è stabilito nella misura di 0,03 mc/mq.</p> | <p><u>7.3 Indice di fabbricabilità fondiaria</u> L'indice di fabbricabilità è stabilito nella misura di 0,03 mc/mq.</p> <p><i>E' ammesso un incremento dell'indice di fabbricabilità fondiario (l.f.f.) fino allo 0,4 mc/mq esclusivamente ai fini della costruzione di insediamenti produttivi strettamente connessi con la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli.</i></p> <p><i>Nelle aree agricole comprese all'interno del perimetro degli Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.) valore relativo (D) è ammesso un rapporto di copertura pari a 1/10 dell'area di intervento.</i></p> |
| 8 | ART. 7 – Zona “E2” comma 7.7 | ART. 7 – Zona “E2”, comma 7.7 Del. di C.C. n. 4/08 |
| | <p><u>7.7 Lotto minimo</u> L'area di pertinenza di cui all'art. 0.1.6 sugli interventi residenziali dovrà essere non inferiore a 10.000 mq.</p> | <p><u>7.7. Lotto minimo</u> L'area di pertinenza di cui all'art. 0.1.6 sugli interventi residenziali <i>ricadenti all'interno del perimetro degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) di valore rilevante (B) e distinguibile (C)</i> dovrà essere non inferiore a 10.000 mq.</p> <p><i>L'area di pertinenza di cui all'art. 0.1.6 sugli interventi residenziali ricadenti all'interno del perimetro degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) di valore relativo (D) dovrà essere non inferiore a 5.000 mq.</i></p> |

| | |
|---|---|
| Sarà ammesso l'accorpamento di una unità fondiaria posta nella Zona E2 ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 56/80 a condizione che il lotto minimo d'intervento su cui realizzare i manufatti previsti da detto art. 51 sia non inferiore a 10.000 mq. | Sarà ammesso l'accorpamento di una unità fondiaria posta nella Zona E2 del territorio comunale e ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 56/80 a condizione che il lotto minimo d'intervento su cui realizzare i manufatti previsti da detto art. 51 sia non inferiore a: 10.000 mq. se l'intervento ricade negli ATE (B) e (C) 5.000 mq. se l'intervento ricade negli ATE (D) |
|---|---|

Nel merito della variante proposta si rappresenta quanto in appresso.

Per quanto riguarda le modifiche di cui :

1. all'art. 2.4 – Edifici di nuova costruzione, comma 2.4.2 -Indice di fabbricabilità fondiaria;
2. all'art. 3 – Zona “B2”, comma 3.3 -Indice di fabbricabilità fondiario;
3. all'art. 4 – Zona Omogenee di tipo “C”, comma 4.3 - Indice di fabbricabilità territoriale;

considerato che le stesse sono da ritenersi condivisibili, si esprime parere favorevole.

Altresì sono da ritenersi condivisibili, per gli aspetti urbanistici, la introduzione delle nuove disposizioni contenute nel proponendo art. (0.2.14) 4, comma 4.2.2 - Area Annessa

Per quanto riguarda le modifiche di cui all' art. 7 “Zona “E2”, commi 7.2, 7.3 e 7.7, ferma restando la loro generale condivisibilità, nello specifico considerato che i nuovi parametri comportano la possibile realizzazione di considerevoli volumetrie nonché altrettante considerevoli superfici coperte (ed impermeabili) con caratteristiche più prossime ai territori ad uso industriale-artigianale che non al territorio agricolo, laddove generalmente viene utilizzato il parametro di 0,10 mc/mq (suddiviso tra 0,03 per abitazioni e 0,07 per gli annessi rurali), nonché, per talune zone, una generalizzata riduzione della superficie minima del lotto di intervento da mq. 10.000 a mq. 5.000; si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che l'indice di fabbricabilità fondiaria sia pari a 0,10 mc/mq, e che il rapporto di copertura massimo sia pari a 1/20.

Per quanto riguarda la introduzione delle nuove disposizioni contenute nel proponendo art. (0.2.14) 4, comma 4.2.1, in considerazione dello stato di fatto caratterizzato dalla presenza di manufatti storici di “valore eccezionale”, si ritiene di poter condividere le stesse a condizione che le parole: “con i.f.f. di 0,4 mc/mq” siano sostituite con le seguenti: “**nella misura non superiore al 20% di quella legittimamente esistente**”.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente Ufficio II°
(arch. Fernando di Trani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2011, n. 2218

Comune di Otranto Variante P.R.G. vigente. Del. C.C. n. 12 del 19.02.2003. Riduzione fascia rispetto cimiteriale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Otranto (LE), dotato di P.R.G. approvato in via definitiva con Del. di G.R. n. 1617 del 20.05.1998, con nota prot. n. 7066 del 23.03.2010, ha trasmesso la Del. di C.C. n. 12 del 19.02.2003, relativa all'adozione di una variante inerente la “Riduzione fascia rispetto cimiteriale”.

Con la predetta nota è stata trasmessa la seguente documentazione scritto-grafica:

- 1) Copia Del. di C.C. n. 12 del 19.02.2003;
- 2) Relazione “P.R.G. Variante Maggio 2002”;
- 3) Tav. “Variante Maggio 2002” - Stralcio Tav. 6.2 del P.R.G.;
- 4) Certificazione di avvenuta pubblicazione ed esito della stessa;
- 5) Copia parere della ASL-Le/2;

La Del. di C.C. n. 12/03, giusta documentazione in atti, risulta regolarmente pubblicata ed avverso la stessa non risulta proposta alcuna osservazione e/o opposizione.

La proposta di variante consiste:

- a) nella conferma al margine NORD e NORD/EST dello spessore della fascia di rispetto cimiteriale pari a m. 100,00, così come previsto dal P.R.G. vigente e delimitata dalla Zona omogenea di tipo B e dalla Zona omogenea di tipo C.3.6;
- b) nell'ampliamento, a configurazione triangolare, dell'impianto cimiteriale in direzione SUD-SUD/OVEST fino al margine dello svincolo stradale tra la S.S. 16, la S.P. 358 e la via via Antonio Primaldo di accesso alla città, per una profondità massima pari a circa m. 50,00;
- c) nella formazione nella stessa direzione SUD-SUD/OVEST di una fascia di rispetto pari a m.

50,00, a partire dal confine di detto ampliamento il cui limite esterno coincide con il limite esterno della previgente fascia di rispetto di m. 100,00 prevista dal P.R.G.;

- d) nella riduzione in direzione OVEST della fascia di rispetto da m. 100,00 a m. 50,00, con il conseguente ampliamento della limitrofa “Zona Agricola” nell'interstizio tra la “Zona C.3.5” ed il nuovo limite esterno della stessa fascia di rispetto;
- e) nella riduzione della fascia di rispetto da m. 200,00 a m. 50,00 per la parte ubicata a EST/SUD-EST, con il conseguente ampliamento della limitrofa “Zona Agricola”;

La Variante di che trattasi è stata oggetto di apposita relazione istruttoria n. 7 del 04/04/2011 da parte del Servizio Urbanistica regionale che così si è espresso:

“..... omissis

- a) per la parte di territorio a NORD dell'impianto cimiteriale, si ritiene di condividere il mantenimento della fascia di rispetto cimiteriale, pari a m. 100,00, atteso che detta soluzione conferma il vigente P.R.G., che a sua volta era teso alla salvaguardia dello stato di fatto e/o di pianificazione determinato dal previgente P.d.F.;
- b) per la parte di territorio a SUD ed OVEST dell'impianto cimiteriale, considerato che le arterie stradali costituiscono di per loro un oggettivo impedimento ad ulteriori ampliamenti dell'impianto cimiteriale in dette direzioni, si ritiene di poter condividere la proposta avanzata, evidenziando, tra l'altro, che il parcheggio presente interessa il territorio precedentemente interessato dalla fascia di rispetto di m. 100,00 ed a condizione che le aree esterne alla fascia di rispetto mantengano la destinazione d'uso indicata nel P.R.G., ovvero quella di “Aree pubbliche e di interesse generale “di tipo **P** e **V**;
- c) per la parte di territorio ad EST dell'impianto cimiteriale, considerato l'evidente contrasto con le disposizioni vigenti ex art. 338 del R.D. n. 1265/1934, così modificato dall'art. 28 della L. n. 166/2002, in quanto la proposta avanzata consiste in effetti in un “arretramento” della fascia di rispetto e non già di una sua “riduzione” necessitata da ulteriori “ampliamenti dell'impianto cimiteriale” e/o dalla previsione di realiz-



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO

Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana

Comitato Urbanistico Regionale

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

ADUNANZA DEL 16/06/2011

COMPONENTI N.21

PRESENTI N.16

PARERE N.18/2011

oggetto: **OTRANTO (LE)** – Variante al PRG per riduzione fascia di rispetto cimiteriale. DCC n.12/2003.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della LR 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n.07 del 04/04/2011 (allegata);

UDITO il relatore, Arch. Augusto Umberto MARASCO;

ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGOMENTO

in toto, ai sensi dell'art.16 della LR 56/1980, in quanto non si ravvisa la sussistenza delle condizioni espressamente previste dall'art.28 della L. 01/08/2002 n.166 al fine di poter procedere alla suddetta riduzione, consentita per legge unicamente nei casi di:

- costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato;
- esecuzione di un'opera pubblica o attuazione di un intervento urbanistico, realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Non vengono pertanto condivisi, per quanto innanzi specificato, gli esiti istruttori, ancorchè solo parzialmente favorevoli, di cui alla relazione istruttoria SUR n.07 del 04/04/2011.

IL SEGRETARIO

(Geom. Emanuele MORETTI)

IL RELATORE

(Arch. Augusto Umberto MARASCO)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE

(Prof. Angela BARBANENTE)



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA MOBILITA' E QUALITA'URBANA

Servizio Urbanistica

UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 07 del 04 APR. 2011

Oggetto: Comune di Otranto (LE). – Variante P.R.G. vigente. Delibera di C.C. n. 12 del 19.02.2003. Riduzione fascia rispetto cimiteriale.

Il Comune di Otranto (LE), dotato di P.R.G. approvato in via definitiva con Del. di G.R. n. 1617 del 20.05.1998, con nota prot. n. 7066 del 23.03.2010, ha trasmesso la Del. di C.C. n. 12 del 19.02.2003, relativa all'adozione di una variante inerente la "Riduzione fascia rispetto cimiteriale".

In uno detta nota è stata trasmessa la seguente documentazione scritto-grafica:

- 1) Copia Del. di C.C. n. 12 del 19.02.2003;
- 2) Relazione "P.R.G. Variante Maggio 2002";
- 3) Tav. "Variante Maggio 2002" - Stralcio Tav. 6.2 del P.R.G.;
- 4) Certificazione di avvenuta pubblicazione ed esito della stessa;
- 5) Copia parere della ASL-Le/2;

La Del. di C.C. n. 12/03, giusta documentazione in atti, risulta regolarmente pubblicata ed avverso la stessa non risulta proposta alcuna osservazione e/o opposizione.

La proposta di variante consiste :


- a) nella conferma al margine NORD e NORD/EST dello spessore della fascia di rispetto cimiteriale pari a m. 100,00, così come previsto dal P.R.G. vigente e delimitata dalla Zona B e dalla Zona C.3.6;
- b) nell'ampliamento, a configurazione triangolare, dell'impianto cimiteriale in direzione SUD-SUD/OVEST fino al margine dello svincolo stradale tra la S.S. 16, la S.P. 358 e la via via Antonio Primaldo di accesso alla città, per una profondità massima pari a circa m. 50,00;
- c) nella formazione nella stessa direzione SUD-SUD/OVEST di una fascia di rispetto pari a m. 50,00, a partire dal confine di detto ampliamento il cui limite esterno coincide con il limite esterno della previgente fascia di rispetto di m. 100,00 prevista dal P.R.G.;
- d) nella riduzione in direzione OVEST della fascia di rispetto da m. 100,00 a m. 50,00, con il conseguente ampliamento della limitrofa "Zona Agricola" nell'interstizio tra la "Zona C.3.5" ed il nuovo limite esterno della stessa fascia di rispetto;
- e) nella riduzione della fascia di rispetto da m. 200,00 a m. 50,00 per la parte ubicata a EST/ SUD-EST, con il conseguente ampliamento della limitrofa "Zona Agricola";

Di seguito, per una migliore individuazione della problematica, si riportano due elaborazioni grafiche (in pari scala ed in pari orientamento) redatte d'ufficio su base C.T.R. riportanti le previsioni del P.R.G. vigente (fig. 1) e le previsioni della variante proposta (fig. 2)

FIG. n. 1 – RIPOORTO SU C.T.R. DELLE PREVISIONI DEL VIGENTE P.R.G.



FIG. n. 2 – RIPOORTO SU C.T.R. DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE PROPOSTA



Altresi, si riporta l'art. 338 del Testo Unico Legislazione Sanitaria di cui al R.D. n. 1265/1934 e s.m.i., che testualmente recita:

“1. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

2. ... omissis.

3. ... omissis.

4. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

5. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

6. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

7. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Ciò premesso appare opportuno evidenziare quanto segue :

- 1.0 in riferimento all'ampliamento dell'impianto cimiteriale lo scrivente ufficio, giusta nota prot. n. 8939 del 19.05.2010, ha rappresentato all'Amm/ne Com/le che lo stesso, configurandosi quale realizzazione di "opera pubblica" non era assoggettato al controllo regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. n. 13/2001;
- 2.0 a seguito della consultazione della ortofoto regionale 2006, della C.T.R. 2007 e dalla ortofoto "Google Earth 2007", lo scrivente ufficio ha constatato:

- a) l'avvenuta realizzazione dell'ampliamento cimiteriale fino al margine interno destro dello svincolo, all'interno della fascia di rispetto;
 - b) l'avvenuta realizzazione di un ampio parcheggio al margine esterno sinistro dello svincolo stradale per quasi totalità all'interno della fascia di rispetto;
 - c) la presenza di una serie di edifici e/o manufatti all'interno della fascia di rispetto posta sia ad EST che ad OVEST del "Cimitero".
- 3.0 L'impianto cimiteriale per la parte orientata ad OVEST ed a SUD alla attualità sostanzialmente rimane delimitato dalle infrastrutture stradali presenti;
- 4.0 La presenza di una "FASCIA DI RISPETTO" non confligge, di per sé, con la conduzione agricola delle aree alla stessa sottese.

Nel merito della variante proposta,

- Rilevando, per gli aspetti generali, che :
 - la variante di che trattasi, in relazione alla presenza di manufatti e/o opere di qualsiasi natura, non può costituire in alcun modo "sanatoria urbanistica";
 - rientra nelle competenze dell'Amm/ne Com/le la verifica della legittimità dello stato di fatto all'intorno del "Cimitero";
 - il presente parere non riguarda l'intervento di ampliamento cimiteriale, peraltro, come detto, già realizzato, nell'ambito delle esclusive competenze comunali, all'interno della precedente fascia di rispetto di m. 100,00;
 - per gli aspetti di merito connessi alla "riduzione della fascia di rispetto" si rappresenta quanto segue:
 - a) per la parte di territorio a NORD dell'impianto cimiteriale, si ritiene di condividere il mantenimento della fascia di rispetto cimiteriale, pari a m. 100,00, atteso che detta soluzione conferma il vigente P.R.G., che a sua volta era teso alla salvaguardia dello stato di fatto e/o di pianificazione determinato dal previgente P.d.F.;
 - b) per la parte di territorio a SUD ed OVEST dell'impianto cimiteriale, considerato che le arterie stradali costituiscono di per loro un oggettivo impedimento ad ulteriori ampliamenti dell'impianto cimiteriale in dette direzioni, si ritiene di poter condividere la proposta avanzata, evidenziando, tra l'altro, che il parcheggio presente interessa il territorio precedentemente interessato dalla fascia di rispetto di m. 100,00 ed a condizione che le aree esterne alla fascia di rispetto mantengano la destinazione d'uso indicata nel P.R.G., ovvero quella di "Aree pubbliche e di interesse generale" di tipo **(P)** e **(V)**
 - c) per la parte di territorio ad EST dell'impianto cimiteriale, considerato l'evidente contrasto con le disposizioni vigenti ex art. 338 del R.D. n. 1265/1934, così modificato dall'art. 28 della L. n. 166/2002, in quanto la proposta avanzata consiste in effetti in un "arretramento" della fascia di rispetto e non già di una sua "riduzione" necessitata da ulteriori "ampliamenti dell'impianto cimiteriale" e/o dalla previsione di realizzazione di opere pubbliche, si ritiene di non

condividere quanto proposto, con l'intesa che rimane confermato lo spessore della fascia di rispetto cimiteriale pari a m. 200,00, così come originariamente previsto dal P.R.G., e che il limite esterno della fascia sia in direzione EST che SUD, al fine di una sua univoca individuazione, sia coincidente con il limite della viabilità esistente, il tutto così come riportato nella elaborazione grafica d'ufficio (fig. 3).

FIG. n. 3 – RIPORTO SU C.T.R. DELLE PRESCRIZIONI REGIONALI



Quanto innanzi si trasmette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente dell'Ufficio
(arch. Fernando di Trani)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2011, n. 2219

Comune di Manfredonia Variante P.R.G. vigente. Cambio destinazione d'uso ambito Hotel Riviera. Del. C.C. n. 119 del 10.12.2009.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Manfredonia (FG), dotato di PRG approvato dalla Regione Puglia, con Deliberazione di G.R. n. 3764 dell'8 agosto 1996 e n. 8 del 22 gennaio 1998, con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 10.12.2019, ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, variante al P.R.G. inerenti il cambio di destinazione d'uso dell'Hotel Riviera.

La documentazione scritto-grafica pervenuta, risulta essere la seguente:

- 1) RT Relazione tecnica;
- 2) Tav. 1 Stralcio P.R.G. - Stralcio Catastale Foglio 38 P.lle 1000-723;
- 3) Tav. 2 Stato di Fatto-Piante;
- 4) Tav. 3 Stato di Fatto- Sezioni e Prospetti;
- 5) Tav. 4 Stato di Progetto-Piante;
- 6) Tav. 5 Stato di fatto-Sezioni e Prospetti.

La citata deliberazione di C.C., in uno agli elaborati di variante è stata sottoposta alla procedura di pubblicazione, così come previsto dall'art. 16 della L.R. n. 56/80 e, giusta certificazione e documentazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata, per la stessa non risulta presentata alcuna osservazione.

La variante, così come proposta, comporta il cambio di destinazione d'uso di un immobile e dell'area di sua pertinenza da “Zona a Servizi - Albergo” ad area a destinazione residenziale.

Nel merito della proposta di variante, sulla base di quanto contenuto nella documentazione tecnico-grafica, si rileva che la stessa riguarda una struttura alberghiera realizzata a seguito del rilascio di L.E. n. 3226 del 31.08.1968 e che l'attività alberghiera risulta cessata.

Le caratteristiche tecnico-urbanistiche della proposta sono:

| | |
|----------------------|--------------------|
| Sup. Fondiaria Lotto | mq: 1.218,00; |
| Sup. Coperta | mq: 570,00; |
| Volume | mc: 4.118,00; |
| I.ff. | mc/mq: 3,38 > 1,5; |
| Rc | %: 47 % > 12,5 %; |

La Variante di che trattasi è stata oggetto di apposita relazione istruttoria n. 8 del 04/04/2011 da parte del S.U.R. che così si è espresso:

“....., considerato che gli immobili di che trattasi (manufatti ed aree di loro pertinenza) ricadono all'interno di una struttura urbana consolidata formata in epoca recente (post 1960), considerato che i manufatti di che trattasi risultano autorizzati antecedentemente alla entrata in vigore del D.M. n. 1444/68, preso atto, altresì, che non sussistono vincoli di destinazione derivante da finanziamenti pubblici, si ritiene di poter condividere la proposta avanzata a condizione che:

- 1) l'area interessata sia espressamente classificata quale “Zona B.34.1”;
- 2) in detta area siano ammissibili esclusivamente gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/01;
- 3) la utilizzazione del piano terra, in ordine ad eventuali locali commerciali, sia limitata ai cd “negozi di prima necessità e/o esercizi di commerciali di vicinato” con una superficie max pari a mq. 250,00.”””””

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 17/2011 del 16/06/2011 si è espresso nei seguenti termini:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della LR 56/1980, nei termini di seguito specificati:

Il CUR, rilevato che la richiesta progettuale avanzata dai proponenti, giusti elaborati tecnici redatti dall'Arch. D. Azzarone e sottoscritti dalla società “DASS srl”, hanno per oggetto testuale: “Intervento di restauro e di risanamento conservativo di cui alla lettera ‘c’ dell'art.3 del DPR n.380/01 e cambio di destinazione d'uso fabbricato

in Lungomare del Sole 34/A, Siponto - ex Hotel Riviera 2000", ritiene di poter esprimere parere favorevole, limitatamente all'intervento così come innanzi testualmente richiesto dai proponenti.

In particolare si depenna, dalla prescrizione n.2 riportata nella relazione istruttoria SUR n.08 del 04/04/2011, gli interventi di cui alla lettera "d)" ex art.3 del DPR n.380/2001, che risultano pertanto non consentiti; per il resto il CUR fa propria la medesima relazione SUR n.08/2011 e le ulteriori condizioni nella stessa riportate."''''

Sulla scorta di quanto innanzi rappresentato, si propone alla Giunta l'approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Manfredonia, di cui alla Del. di C.C. n. 29 del 04.05.2009, nei termini del parere del C.U.R. n. 03/2010, qui in toto condiviso.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Servizio.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

DI APPROVARE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, la variante al P.R.G. vigente relativa al cambio destinazione d'uso ambito Hotel Riviera nel Comune di Manfredonia (FG) adottata con la Deliberazione di C.C. n. 119 del 10.12.2009, in conformità alle risultanze e alle prescrizioni di cui alla relazione -parere del Comitato Urbanistico Regionale n. 17/2011 (qui in toto riportato e condiviso);

DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Manfredonia (FG) per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO
Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana
Comitato Urbanistico Regionale

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

ADUNANZA DEL 16/06/2011

COMPONENTI N.21

PRESENTI N.17

PARERE N.17/2011

oggetto: **MANFREDONIA (FG)** – Variante al PRG per l'ambito dell'Hotel Riviera. DCC n.119/2009.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della LR 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n.08 del 04/04/2011 (allegata);

UDITO il relatore, Ing. Angelo Domenico PERRINI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della LR 56/1980, nei termini di seguito specificati.

Il CUR, rilevato che la richiesta progettuale avanzata dai proponenti, giusti elaborati tecnici redatti dall'Arch. D. Azzarone e sottoscritti dalla società "DASS srl", hanno per oggetto testuale: "Intervento di restauro e di risanamento conservativo di cui alla lettera 'c' dell'art.3 del DPR n.380/01 e cambio di destinazione d'uso fabbricato in Lungomare del Sole 34/A, Siponto – ex Hotel Riviera 2000", ritiene di poter esprimere parere favorevole, limitatamente all'intervento così come innanzi testualmente richiesto dai proponenti.

In particolare si depenna, dalla prescrizione n.2 riportata nella relazione istruttoria SUR n.08 del 04/04/2011, gli interventi di cui alla lettera "d)" ex art.3 del DPR n.380/2001, che risultano pertanto non consentiti; per il resto il CUR fa propria la medesima relazione SUR n.08/2011 e le ulteriori condizioni nella stessa riportate.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

IL RELATORE
(Ing. Angelo Domenico PERRINI)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA MOBILITA' E QUALITA'URBANA
Servizio Urbanistica

UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 08 del 04 APR. 2011

Oggetto: Comune di Manfredonia. (FG). – VARIANTE P.R.G. vigente – Cambio di destinazione d'uso ambito Hotel Riviera. Del. di C.C. n. 119 del 10.12.2009.

Il Comune di Manfredonia (FG), dotato di PRG approvato dalla Regione Puglia, con Deliberazione di G.R. n. 3764 dell'8 agosto 1996 e n. 8 del 22 gennaio 1998, con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 10.12.2019, ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, variante al P.R.G. inerenti il cambio di destinazione d'uso dell'Hotel Riviera.

La documentazione scritto-grafica pervenuta, risulta essere la seguente:

- 1) RT Relazione tecnica;
- 2) Tav. 1 Stralcio P.R.G. – Stralcio Catastale Foglio 38 P.Ile 1000-723;
- 3) Tav. 2 Stato di Fatto-Piante;
- 4) Tav. 3 Stato di Fatto- Sezioni e Prospetti;
- 5) Tav. 4 Stato di Progetto-Piante;
- 6) Tav. 5 Stato di fatto-Sezioni e Prospetti.

La citata deliberazione di C.C., in uno agli elaborati di variante è stata sottoposta alla procedura di pubblicazione, così come previsto dall'art. 16 della L.R. n. 56/80 e, giusta certificazione e documentazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata, per la stessa non risulta presentata alcuna osservazione.

La variante, così come proposta, comporta il cambio di destinazione d'uso di un immobile e dell'area di sua pertinenza da "Zona a Servizi - Albergo" ad area a destinazione residenziale.

Nel merito della proposta di variante, sulla base di quanto contenuto nella documentazione tecnico-grafica, si rileva che la stessa riguarda una struttura alberghiera realizzata a seguito del rilascio di L.E. n. 3226 del 31.08.1968 e che l'attività alberghiera risulta cessata.

Altresì, nella relazione del Responsabile del Procedimento Comunale è evidenziato che per la struttura alberghiera non risulta sussistere alcun vincolo di destinazione derivante da agevolazioni e/o finanziamenti pubblici.

Circa gli aspetti più specificatamente urbanistici la proposta, in relazione allo stato di fatto dell'immediato intorno rilevato in sede di formazione del P.R.G. (successivo alla realizzazione della struttura di che trattasi) deve intendersi, in effetti, quale estensione della limitrofa "Zona B.34".

Le caratteristiche tecnico-urbanistiche della proposta sono :

| | |
|---------------------------|----------------|
| Sup. Fondiaria Lotto mq : | 1.218,00; |
| Sup. Coperta mq : | 570,00; |
| Volume mc : | 4.118,00; |
| I.ff. mc/mq : | 3,38 > 1,5; |
| Rc % : | 47 % > 12,5 %; |

Dette caratteristiche evidenziano che le aree sottese ai manufatti di che trattasi hanno i requisiti propri delle Zone Territoriali Omogenee di tipo "B" totalmente edificate.

Posto quanto sopra, considerato che gli immobili di che trattasi (manufatti ed aree di loro pertinenza) ricadono all'interno di una struttura urbana consolidata formatasi in epoca recente (post 1960), considerato che i manufatti di che trattasi risultano autorizzati antecedentemente alla entrata in vigore del D.M. n. 1444/68, preso atto, altresì, che non sussistono vincoli di destinazione derivante da finanziamenti pubblici, si ritiene di poter condividere la proposta avanzata a condizione che:

- 1) l'area interessata sia espressamente classificata quale "Zona B.34.1";
- 2) in detta area siano ammissibili esclusivamente gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/01;
- 3) la utilizzazione del piano terra, in ordine ad eventuali locali commerciali, sia limitata ai cd "negozi di prima necessità e/o esercizi di commerciali di vicinato" con una superficie max pari a mq. 250,00.

Quanto innanzi si trasmette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente Ufficio II°
(arch. Fernando di Trani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2011, n. 2220

Art. 14, co. 8, L.R. 12/2005 s.m.i. - Intesa Stato-Regioni 1/7/2004. Approvazione modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS "S. De Bellis" di Castellana Grotte (BA).

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Il D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3", dispone all'art. 5 che le modalità di organizzazione, gestione e funzionamento degli IRCCS non trasformati in Fondazioni sono disciplinate con Atto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con Atto di Intesa dell'1/7/2004, ha approvato lo schema-tipo di Regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS non trasformati in Fondazioni. L'art. 1 del predetto Atto di Intesa prevede che il Direttore generale adotta il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente sulla base del citato schema-tipo, previa acquisizione del parere del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto (C.I.V.), e lo trasmette poi per l'approvazione alla Regione territorialmente competente ed al Ministero della Salute. I successivi artt. 2 e 9, lett. b) dell'Intesa stabiliscono inoltre che il CIV esprime parere preventivo obbligatorio anche su ogni eventuale modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento.

La Legge Regionale 12 agosto 2005, n. 12, come successivamente integrata e modificata con Legge Regionale 22 novembre 2005, n. 14, prevede all'art. 14, comma 8, che il Direttore Generale dell'IRCCS, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, adotta il Regolamento di organizzazione e

funzionamento dell'Istituto nel rispetto dei principi fondamentali rivenienti dal D.Lgs. 288/2003 e dall'Intesa Stato-Regioni dell'1/7/2004.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1395 del 3/8/2007, ha approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS "S. De Bellis" di Castellana Grotte (BA).

Analogamente, il Ministero della Salute, con nota prot. DGRST 2/I.4.d.a.1.6/8-6068 del 13/9/2007, ha comunicato la propria approvazione del Regolamento in parola.

Successivamente il Direttore generale dell'Istituto, con nota prot. n. P/598 del 26/3/2008, ha trasmesso ai competenti Uffici assessorili la propria Deliberazione n. 84/2008, con la quale sono state adottate modifiche all'art. 11 - "Personale" - del Regolamento. Le modifiche in parola riguardavano l'inserimento di un secondo comma dell'art. 11, relativo alla composizione della Commissione preposta all'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, di seguito riportato:

"La Commissione di cui al comma 2 dell'art. 15-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche è composta dal Direttore Scientifico che la presiede, dal Direttore Sanitario, quale componente designato dal Direttore Generale e da un Dirigente dei ruoli del personale del Servizio Sanitario Regionale, preposto ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, designato dal Comitato Tecnico-Scientifico".

La modifica dell'art. 11 come sopra riportata risultava tuttavia in contrasto con il disposto dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 288/2003, il quale stabilisce al riguardo che "la Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del è composta, oltre che dal Direttore scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio Sanitario Nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal Direttore generale". Inoltre, la predetta Delibera DG n. 84/2008 risultava adottata in assenza del parere preventivo obbligatorio del CIV dell'Istituto.

Pertanto il Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica del competente Assessorato regionale, con nota prot. n. 24/2926/AOS/3 del 15/4/2008, ha chiesto al Direttore Generale dell'Istituto di modificare a norma di legge il predetto art. 11 del Regola-

mento nonché di acquisire, in merito, il parere preventivo obbligatorio del CIV.

Lo stesso Ministero della Salute, con nota prot. 3465-P del 22/5/2008, ha invitato l'Istituto a tenere in considerazione quanto rappresentato dall'organo regionale, rivedendo l'attuale formulazione del testo oggetto di modifica e rendendone partecipe lo stesso Ministero.

Il Direttore Generale dell'IRCSS "De Bellis", con nota prot. n. 7637 del 3/11/2010, ha trasmesso la propria Deliberazione n. 547 del 25/10/2010 con la quale, acquisito il parere favorevole del CIV, sono state approvate le modifiche al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento già approvato dalla Regione con la citata DGR n.1395/2007, di seguito indicate:

- All'art. 11, rubricato "Personale", viene aggiunto il seguente secondo comma: "La Commissione di cui al comma 2 dell'art.15-ter del D.Lgs n. 502/1992 s.m.i. è composta, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 288/2003, oltre che dal Direttore Scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio Sanitario Nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno scelto dal Comitato Tecnico-Scientifico e uno individuato dal Direttore Generale".
- All'art. 18, rubricato "Direttore Scientifico", viene eliminato il seguente periodo: "L'incarico cessa comunque con l'insediamento del Consiglio di Indirizzo e Verifica successivo a quello in carica all'atto del conferimento e può essere rinnovato".

Tuttavia, mentre la modifica all'art. 11 come sopra riportata risultava pienamente conforme alle indicazioni regionali, la modifica apportata all'art.18 risultava viceversa difforme dalle stesse indicazioni, in quanto il periodo cassato è contenuto nell'art. 12 - "Direttore Scientifico" del già citato Schema-tipo di Regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS approvato con Atto di Intesa dell'1/7/2004.

Per tale ragione il competente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, con nota prot. n. AOO_151-14753 del 23/12/2010, ha chiesto al Direttore Generale dell'IRCCS di riesaminare la previsione di modifica dell'art. 18.

Interviene sulla questione anche il Ministero della Salute che, con nota prot. n. DGRST 705-P del 4/2/2011, evidenzia le criticità derivanti dalla previsione - contenuta nell'art. 12 dello schema-tipo - di una caducazione automatica del predetto incarico legata alla scadenza del Consiglio di Indirizzo e Verifica, che configura "profili di incongruenza rispetto a quanto previsto nel D.P.R. 26 febbraio 2007, n. 42, che regola nel dettaglio la nuova procedura per la selezione da parte di questo Ministero dei Direttori Scientifici degli IRCCS di diritto pubblico" e, conseguentemente, esprime il proprio intendimento di proporre nelle competenti sedi un'opportuna modifica del citato articolo 12 dello Schema-tipo.

Cionondimeno il Ministero, stante l'attuale formulazione normativa e pattizia, non può che concordare con i rilievi mossi dall'organo regionale ed invitare l'Istituto interessato ad apportare le necessarie modifiche al proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis", dunque, con nota prot. n. 1481 del 10/3/2011, ha trasmesso la propria Deliberazione n. 118 dell'1/3/2011, alla quale risulta allegato il nuovo testo del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'Istituto, recante modifiche all'art. 11, rubricato "Personale", ed all'articolo 18, rubricato "Direttore Scientifico".

Successivamente, tuttavia, il Ministero della Salute è intervenuto nuovamente con nota prot. n. DGRST 2860-P del 21/4/2011 per evidenziare che, pur essendo la citata integrazione disposta dal Direttore generale dell'Istituto con Delibera DG n. 118/2011 riportata nell'art. 12 dello Schema-tipo allegato all'Atto di Intesa 1/7/2004, "con la previsione di una cessazione automatica dall'incarico conferito al Direttore Scientifico, connessa alla scadenza del Consiglio di Indirizzo e Verifica, emergono alcuni profili di incongruenza rispetto a quanto previsto dall'attuale procedura di selezione dei Direttori Scientifici degli IRCCS pubblici", ovvero il D.P.R. n.42/2007, peraltro successivo alla Legge di riordino degli IRCCS e all'Atto di Intesa del 2004.

Ritenendo condivisibili le suddette osservazioni ministeriali, con nota prot. n. AOO_151-6486 del 24/5/2011, il competente Servizio Programmazione

Assistenza Ospedaliera e Specialistica ha invitato il Direttore Generale dell'Istituto a procedere ad una nuova modifica del Regolamento nel senso sopra esposto.

Con nota prot. n. 3786 del 27/6/2011 il Direttore Generale dell'IRCCS S. De Bellis di Castellana Grotte ha trasmesso la deliberazione n. 311 del 17/6/2011 con la quale, vista la presa d'atto del Consiglio di Indirizzo e Verifica del 26/5/2011, ha recepito le osservazioni del Ministero ed ha proceduto alla modifica dell'art. 18 ed alla riapprovazione dell'intero testo del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto.

Pertanto, verificata la conformità delle suddette modifiche alle indicazioni regionali e ministeriali di cui innanzi, si propone di procedere all'approvazione del nuovo testo del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS "De Bellis" di Castellana Grotte (BA), allegato al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Rossella Caccavo

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Costitu-

zione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto delle modifiche apportate al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS "De Bellis" di Castellana Grotte (BA), già approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1395 del 3/8/2007, con specifico riferimento all'art. 11, rubricato "Personale", ed all'art. 18, rubricato "Direttore Scientifico", come di seguito indicato:
 - All'art. 11, rubricato "Personale", viene aggiunto il seguente secondo comma: "La Commissione di cui al comma 2 dell'art. 15-ter del D.Lgs n. 502/1992 s.m.i. è composta, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 288/2003, oltre che dal Direttore Scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio Sanitario Nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno scelto dal Comitato Tecnico-Scientifico e uno individuato dal Direttore Generale";
 - All'art.18, rubricato "Direttore Scientifico", viene cassato il terzultimo periodo, che recitava: "L'incarico cessa comunque con l'insediamento del Consiglio di Indirizzo e Verifica successivo a quello in carica all'atto del conferimento e può essere rinnovato".
- di dare atto che tali modifiche risultano conformi al dettato del D.Lgs. 288/2003, dell'Atto di Intesa Stato Regioni 1/7/2004, della L.R. 12/2005 e del D.P.R. n. 42/2007;
- di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 8, della L.R. n. 12/2005 s.m.i., il nuovo testo del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS "De Bellis" di Castellana

Grotte (BA), allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

ENTE OSPEDALIERO

“Saverio de Bellis”

Castellana Grotte (Bari)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

SPECIALIZZATO

IN

GASTROENTEROLOGIA

CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE E REGIONALE

PER LA GASTROENTEROLOGIA

REGOLAMENTO

DI

ORGANIZZAZIONE

E

FUNZIONAMENTO

TITOLO PRIMO

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

L'Ente Ospedaliero, denominato <<Saverio De Bellis >>, è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), dotato di autonomia e personalità giuridica di diritto pubblico, a rilevanza nazionale, non trasformato in fondazione, confermato con Decreto Ministeriale 27 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006, nella specializzazione disciplinare

GASTROENTEROLOGIA

L'Istituto trae origine dall'Ospedale Civile di Castellana Grotte, istituito in epoca preunitaria dall'Amministrazione Comunale e riorganizzato in data 21 aprile 1879, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 1878, approvato dalla Deputazione Provinciale il 7 settembre 1878. Il 20 aprile 1880 veniva approvato lo Statuto Organico dell'Ospedale Civile, ratificato dal Prefetto di Bari il 18 marzo 1882. L'11 giugno 1913 il Comm. Saverio De Bellis donava un immobile da destinare a sede del nuovo Ospedale. Nel dicembre 1968 il Regolamento Ospedaliero veniva adeguato alla Legge nazionale n.132/1968. Il 26 febbraio 1972 il Presidente della Giunta Regionale della Puglia con Decreto n.16 elevava l'Ospedale di Castellana Grotte ad "Ente Ospedaliero di Zona". Il 12 aprile 1978 il Presidente della Giunta Regionale della Puglia con Decreto n.734 riclassificava l'Ospedale in "Ente Ospedaliero Provinciale Specializzato in Gastroenterologia". Il 31 marzo 1982 il Ministro della Sanità, con Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 7 maggio 1982, riconosceva il carattere scientifico come persona giuridica di diritto pubblico dell'Ente Ospedaliero "S. De Bellis".

L'Istituto ha la propria sede in Castellana Grotte (Bari).

Il logo dell'Istituto è rappresentato dall'immagine stilizzata dell'apparato digerente e di un microscopio con lo sfondo della Regione Puglia, ed esprime la mission delle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto.

Art. 2

REGOLAMENTO

L'Ente è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non trasformato in fondazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n° 288 del 16 Ottobre 2003.

Il modello organizzativo dell'Istituto è basato sul principio della separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e quella di gestione ed attuazione.

L'Istituto definisce le modalità del proprio funzionamento al fine di raggiungere gli obiettivi di ricerca stabiliti nei piani e programmi comunitari, nazionali e regionali e gli obiettivi di assistenza previsti dal Piano Sanitario Nazionale e dalla programmazione sanitaria regionale.

Gli aspetti organizzativi sono disciplinati nel rispetto dei principi fondamentali rivenienti dalle fonti di cui al D.Lgs: n. 502/92 e s.m.i., D.Lgs: n. 288 del 2003 e alla l.r. n. 12 del 12.08.05 come modificata e integrata dall'art. 1 della l.r. n. 14 del 22.11.2005, alla stregua di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 270/2005.

Il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto è adottato, acquisito il parere del Consiglio di Indirizzo e Verifica, dal Direttore Generale, entro 90 giorni dalla data del suo insediamento, e viene trasmesso alla Regione e al Ministero della Salute, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 3**MISSIONE**

1. L'Istituto è un soggetto strutturale del Servizio Sanitario Regionale e viene individuato come Centro di Riferimento Nazionale e Regionale per la ricerca, cura e assistenza in materia di Gastroenterologia, con interesse peculiare nelle problematiche metabolico – nutrizionali.
2. Allo scopo di fornire il più elevato livello assistenziale, rapportato allo stato più avanzato delle conoscenze, secondo standards di eccellenza, l'Istituto ha come missione esclusiva:
 - l'erogazione di prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nei confronti di cittadini affetti da patologie gastroenterologiche, dell'alimentazione e del metabolismo;
 - la ricerca scientifica prevalentemente clinica e traslazionale nell'ambito delle discipline biomedico- gastroenterologiche e dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari.
3. L'Istituto nel rispetto della sua autonomia istituzionale ed in conformità alle vigenti leggi nazionali e regionali, con l'obiettivo di realizzare una sempre più avanzata ricerca scientifica ed efficienti percorsi assistenziali, promuove e stabilisce rapporti d'intesa e collaborazione con:
 - gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico specializzati in Gastroenterologia e in Discipline Mediche Correlate della Regione Puglia e del territorio nazionale;
 - le Università degli Studi della Regione Puglia, italiane, europee ed internazionali;
 - le istituzioni scientifiche, gli organismi pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali.

Art. 4**FINALITÀ**

L'Istituto, in coerenza con le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti per gli IRCCS e negli ambiti disciplinari individuati in conformità alla programmazione nazionale e regionale, persegue le seguenti finalità:

1. svolge nell'ambito della disciplina, GASTROENTEROLOGIA, individuata in sede di riconoscimento e in conformità alla programmazione nazionale e regionale, attività di assistenza sanitaria, di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale e di nuovi modelli gestionali;
2. elabora ed attua, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali di attività e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
3. sperimenta e verifica forme innovative di gestione e di organizzazione in campo sanitario, nei rispettivi ambiti disciplinari;
4. supporta tramite idonee modalità ed appositi accordi con l'Università, l'istituzione di percorsi di istruzione e formazione pre e post laurea, in campo medico e sanitario, della ricerca bio-medica, delle discipline infermieristiche, dei servizi amministrativi, della gestione tecnica e dell'ingegneria clinica;
5. svolge ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità;
6. elabora programmi di ricerca nell'area della prevenzione e concorre alla loro attuazione.

Art. 5**STRUMENTI**

L'Istituto per il raggiungimento delle finalità, di cui al precedente art.4, può, in coerenza con le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti per gli IRCCS:

- stipulare atti e contratti, ivi comprese la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto della proprietà o di altri diritti reali su immobili;
- amministrare, gestire e valorizzare i beni di cui abbia la disponibilità a qualunque titolo;
- acquisire da parte di soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
- stipulare accordi, convenzioni e contratti con Enti Pubblici, soggetti privati, Istituzioni Internazionali, partecipare ad associazioni, consorzi, società, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi coerenti con quello proprio, con particolare riguardo alle imprese della filiera agro – alimentare.
- svolgere ogni attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 6**ATTIVITÀ**

- L'Istituto svolge la propria attività assistenziale e di ricerca sulla base di programmi annuali e pluriennali che pianificano l'attività di ricerca e di assistenza secondo un principio di stretto collegamento.
- L'Istituto programma l'attività di ricerca coerentemente con il programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi più enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attività e dispersione dei finanziamenti.
- I volumi e le tipologie delle attività assistenziali sono definiti mediante appositi accordi con la Regione Puglia da stipularsi secondo le norme nazionali e regionali vigenti, tenendo conto delle peculiarità delle attività svolte dall'Istituto. Detti accordi costituiscono riferimento per l'attività di indirizzo e programmazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica, di cui al successivo art. 13.
- L'Istituto svolge le attività strumentali di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 288/2003, sulla base di programmi annuali e pluriennali predisposti dal Direttore Generale ed approvati e deliberati dal Consiglio di Indirizzo e Verifica e ne destina i relativi proventi in via prioritaria al finanziamento delle attività di ricerca stessa ed alla qualificazione del personale. In nessun caso la gestione delle attività di ricerca può generare situazioni di disavanzo per l'Ente.

Art. 7**FINANZIAMENTI**

- L'attività assistenziale di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'Istituto, realizzata ed attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, è finanziata dalla Regione Puglia in base ai volumi di attività predeterminati annualmente nel vigente DIEF, nonché sulla base di funzioni concordate con la Regione.
- L'attività di ricerca dell'Istituto, nei limiti ed in coerenza con i programmati obiettivi di finanza pubblica del vigente Documento di indirizzo economico- finanziario (DIEF), è finanziata a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla Regione Puglia, dalla Comunità Europea e da altri organismi pubblici e privati.

È fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini diversi.

Art. 8**PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'Istituto fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 16 ottobre 2003, n. 288 è costituito da:

- a) i beni mobili ed immobili di proprietà ad esso appartenenti, come risultanti a libro cespiti;
- b) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere, che siano accettati dalla Direzione Generale, sentito il CIV.

I beni di cui al punto a) sono inventariati in patrimonio disponibile ed indisponibile. I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile sono gestiti nell'ottica della salvaguardia della valorizzazione e migliore redditività dei medesimi e possono essere oggetto di alienazione a titolo oneroso nel rispetto della normativa vigente.

2. Costituiscono ricavi dell'Istituto:

- a) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali ed eventuali specifici finanziamenti pubblici e privati;
- b) i frutti e le rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalità istituzionali;
- c) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività strumentali di cui al punto 5 dell'art. 5;
- d) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere che siano accettati dalla Direzione generale e non imputati al patrimonio, previo parere del CIV.

Art. 9**ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'Istituto organizza la propria struttura mediante la contabilità analitica per centri di costo, in grado di programmare e rendicontare la gestione economica, amministrativa e delle risorse umane e strumentali.

Le disposizioni specifiche sull'attività contabile e finanziaria dell'Istituto sono contemplate nelle norme emanate dalla Regione Puglia in materia di programmazione, contabilità gestionale e di controllo e recepite in appositi regolamenti adottati dal Direttore Generale.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione, in armonia con le disposizioni regionali in materia.

Art. 10**ORGANIZZAZIONE**

L'Istituto, in ottemperanza al principio costituzionale che pone il cittadino al centro del sistema sanitario, organizza il proprio modello di attività avendo come priorità irrinunciabile la tutela del bene primario della salute, sia nel processo di lettura ed interpretazione dei bisogni, sia nel governo dei percorsi diagnostico-terapeutici e della più ampia ed aggiornata offerta di prestazioni di prevenzione, di diagnostica, di terapia e di riabilitazione nel campo della Gastroenterologia.

1. L'Istituto articola le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e verifica, da quelle di gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili all'attività di ricerca ed alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale.

2. L'Istituto è organizzato di norma in Dipartimenti.

Il numero e la tipologia dei Dipartimenti e delle Unità operative complesse e semplici, delle aree amministrative, la dotazione organica complessiva e specifica sono definite compatibilmente con le risorse finanziarie dal Direttore Generale almeno ogni tre anni, nel rispetto della normativa regionale vigente, in apposito Atto Aziendale e/o Regolamenti interni attuativi, da inviare all'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute.

L'Atto Aziendale è adottato dal Direttore Generale, sentito il Collegio di Direzione e il CIV.

3. Il Direttore Generale, nella definizione dell'assetto organizzativo, valuta espressamente le esigenze connesse all'attività di ricerca, alle collaborazioni tra unità operative e tra laboratori e favorisce, a richiesta, la mobilità interna dei ricercatori, limitata anche a singoli progetti di ricerca. Sulle predette materie il Direttore Generale acquisisce il parere obbligatorio del Direttore Scientifico.

4. Il modello organizzativo delle attività assistenziali, in ottemperanza alle normative nazionali e regionali vigenti e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, è improntato a criteri di efficienza, efficacia e rispetto del rapporto costi- benefici, alla gestione per obiettivi e alle modalità e principi del Governo Clinico, con l'obiettivo prioritario di garantire :

- centralità del cittadino, intesa come un'organizzazione dei servizi a misura d'uomo con una costante attenzione etico- deontologica ed un ascolto attivo nelle relazioni assistenziali;
- promozione della salute, intesa a favorire stili di vita e scelte alimentari sane e volte a prevenire le patologie gastroenterologiche e nutrizionali;
- pianificazione e gestione di interventi educativi per favorire la migliore compliance terapeutica e per un coinvolgimento attivo del cittadino nei percorsi assistenziali;
- miglioramento continuo della qualità degli interventi, come orientamento ad agire su più fattori, quali: l'efficacia delle prestazioni e l'appropriatezza delle cure, l'organizzazione dei servizi e l'integrazione interdisciplinare, la sicurezza assistenziale ed il controllo del rischio clinico, la soddisfazione del cittadino utente e della comunità;
- valorizzazione delle risorse umane ed ottimizzazione delle competenze professionali in relazione all'evoluzione dei bisogni di salute ed allo sviluppo scientifico e tecnologico, per l'erogazione di prestazioni basate sulle prove di evidenza medica e per il miglioramento continuo delle cure;
- approfondimento delle conoscenze scientifiche basate su prove di efficacia e sviluppo di metodologie per la loro applicazione nella pratica clinico- assistenziale.
- promozione della tutela dei diritti del malato e valorizzazione del ruolo della cittadinanza attiva e del volontariato.

Art. 11**PERSONALE**

1. Il rapporto di lavoro, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto è sottoposto alla disciplina del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modifiche ed integrazioni, e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
2. La Commissione di cui al comma 2 dell'art. 15 – ter del D.Lgs 502/92 e successive modifiche è composta ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs n.288/2003 oltre che dal Direttore Scientifico, che la presiede, da 2 dirigenti dei ruoli del personale del Servizio Sanitario Nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno scelto dal Comitato Tecnico Scientifico e uno individuato dal Direttore Generale.

TITOLO SECONDO

Art. 12

ORGANI

Sono organi dell'Istituto :

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA (CIV)

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 13

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA (CIV)

Il **Consiglio di Indirizzo e Verifica** è costituito da **cinque componenti**, forniti di requisiti di professionalità ed onorabilità, di cui:

- 1 (uno) con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta Regionale d'intesa con il Ministro della Salute;
- 1 (uno) nominato dal Ministro della Salute;
- 3 (tre) nominati dalla Giunta Regionale, di cui uno individuato su indicazione dei rappresentanti degli interessi originari dell'Istituto.

Il CIV dura in carica cinque anni, salvo revoca per giusta causa, ed i suoi componenti possono essere rinnovati.

Il Presidente insedia il CIV entro 7 (sette) giorni dalla notifica della delibera di nomina da parte della Giunta Regionale.

Nell'ipotesi in cui i Consiglieri, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive del CIV, il Presidente informa ai fini della eventuale pronuncia della decadenza e della sostituzione il Presidente della Giunta Regionale ed il Ministro della Salute.

I componenti o un singolo componente possono essere revocati per giusta causa con delibera della Giunta Regionale, laddove vengano a cessare i requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalla L. R. n. 12 del 12 agosto 2005, così come modificata dalla L. R. n. 14 del 22 novembre 2005.

Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente, il soggetto che lo aveva nominato provvederà senza indugio alla sua sostituzione con altro soggetto per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica.

Al Consiglio di Indirizzo e Verifica sono attribuiti i seguenti compiti:

- Nomina il Direttore Generale dell'Istituto, scelto tra gli idonei dell'apposito albo regionale;

- Determina le linee strategiche e di indirizzo dell'attività dell'Istituto su base annuale e pluriennale;
- Assicura il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione Puglia;
- Esprime parere preventivo obbligatorio in merito agli atti del Direttore Generale aventi ad oggetto le determinazioni di alienazione del patrimonio, le modifiche al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, l'adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio e di provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti od associazioni; il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, devono essere trasmessi al C.I.V. accompagnati dalla relazione del Direttore Generale e del Collegio Sindacale;
- Verifica la corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dall'Istituto rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati;
- Nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, su proposta del Direttore Scientifico;
- Esprime il proprio parere nelle materie di competenza comunque entro quarantacinque giorni dalla richiesta; in caso di silenzio, il parere si intende positivo.
- Riferisce, in caso di risultato negativo dell'attività di verifica, al Presidente della Giunta Regionale e al Ministero della Salute, proponendo le misure da adottare.

Art. 14

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA

Il Presidente del CIV, per quanto di competenza:

- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative dell'Istituto;
- stipula il contratto con il Direttore Generale.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito da un componente del CIV da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello più anziano di età.

Art. 15

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il CIV si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di uno dei suoi componenti.

Alla riunione del CIV partecipa con funzioni di Segretario un Funzionario dell'Istituto, designato dal Direttore Generale.

Il segretario del CIV provvederà a redigere il verbale delle sedute e delle relative decisioni, curandone anche la registrazione e la conservazione agli atti del Consiglio.

Le riunioni del CIV sono tenute di norma presso la sede dell'Istituto.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. È anche possibile l'autoconvocazione, con relativo ordine del giorno, formulata nella seduta precedente, a condizione che in tale occasione siano presenti tutti i componenti del CIV e che ne sia data risultanza documentata nell'apposito verbale di seduta. L'ordine del giorno, invece, se non ricompreso nella convocazione, deve pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.

Il Presidente può disporre la convocazione di urgenza, in tutti i casi in cui nell'interesse dell'Istituto lo ritenga necessario o quando il Direttore Generale ne faccia richiesta scritta e motivata. Le convocazioni di urgenza possono esser fatte per telegramma, per fax o per posta elettronica, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Le riunioni del CIV sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da un componente del consiglio da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello più anziano di età.

Il CIV si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

È richiesta la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio per ogni modificazione del livello e delle tipologie di servizi sanitari erogati in regime di accreditamento e all'approvazione delle modifiche al Regolamento di organizzazione.

Le votazioni avvengono con voto palese.

Le sedute del consiglio non sono pubbliche, il processo verbale delle sedute è curato dal segretario redigente e deve essere firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario e trasmesso per conoscenza al Direttore Generale.

Alle riunioni del CIV partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo ed il Presidente del Collegio Sindacale. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal Consiglio stesso.

Al presidente ed agli altri componenti del Consiglio è corrisposta una indennità determinata dalla L. R. n. 12 del 2005, così come integrata e modificata dalla L. r. n. 14 del 2005.

Art. 16

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, rappresenta legalmente l'Istituto ed esercita in maniera esclusiva tutti i poteri di gestione.

Il Direttore Generale:

- è nominato dal CIV ed è scelto tra gli idonei dell'apposito albo regionale vigente;
- ha un incarico di durata quinquennale, ed è rinnovabile;
- è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal CIV ed assume le delibere con parere dei Direttori Scientifico, Sanitario ed Amministrativo (ciascuno secondo rispettiva competenza), nonché disposizioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati;
- è responsabile della gestione finanziaria-economica, tecnica ed amministrativa dell'Istituto, incluse la organizzazione e la gestione del personale;
- assicura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto;
- assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e i programmi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Verifica e con la programmazione nazionale e regionale in materia di ricerca e di assistenza sanitaria;

- presenta periodicamente al C.I.V. una relazione sulla gestione dell'Istituto;
- rappresenta l'Istituto in giudizio e nei confronti di terzi;
- coordina le attività di gestione mediante il Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche;
- nei novanta giorni successivi all'insediamento, adotta il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente, sulla base dello schema tipo allegato alla intesa Stato - Regioni del 01 luglio 2004, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Indirizzo e Verifica e lo trasmette alla Regione Puglia per quanto di competenza;
- nomina il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;
- nomina il Collegio Sindacale;

Il rapporto del Direttore Generale con l'Istituto è regolato da contratto di prestazione d'opera professionale di diritto privato, di natura esclusiva, comprensivo delle provvidenze ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, stipulato con il Presidente del CIV secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale.

In caso di rinuncia anticipata dell'incarico rispetto alla durata naturale è fatto obbligo al Direttore Generale di darne preavviso di almeno 60 giorni al Presidente del CIV, a mezzo di lettera raccomandata.

Il Direttore Generale cessa anticipatamente in caso di cessazione del CIV.

Art. 17

DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO

In ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente il Direttore Generale si avvale della collaborazione di un Direttore Amministrativo e di un Direttore Sanitario.

Il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono scelti nei rispettivi Albi istituiti con l'art. 9 della L.R. n.25/06 modificata con L.R. n. 35/06.

L'incarico ha durata quinquennale, ed è rinnovabile.

Il medesimo non può protrarsi oltre il 65° anno di età.

L'incarico cessa o si interrompe con la cessazione del Direttore Generale, che li ha nominati.

Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo svolgono i compiti previsti dal decreto 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa regionale in materia.

Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo con l'Istituto è regolato da contratto di prestazione d'opera professionale di diritto privato, di natura esclusiva, comprensivo delle provvidenze, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, stipulato con il Direttore Generale e secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale .

Art. 18

DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico è nominato dal Ministro della Salute, sentito il Presidente della Giunta Regionale, secondo le modalità di selezione previste dalle normative vigenti.

Il Direttore Scientifico, fermo restando le disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia, promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica dell'Istituto e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il Direttore Generale. Il budget, in relazione agli indirizzi stabiliti dal CIV, non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all'Istituto per l'attività di ricerca.

Il Direttore Scientifico:

- Propone al CIV la nomina dei componenti del Comitato tecnico- scientifico, individuati con criteri di selezione pubblica e rappresentativi dei dipendenti di ruolo dell'Istituto;
- presiede il comitato tecnico-scientifico;
- esprime parere obbligatorio al Direttore Generale sulle determinazioni e sulle delibere inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e del ruolo sanitario adibito esclusivamente ad attività di ricerca;
- stipula con il Direttore Generale dell'Istituto un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, di durata quinquennale.

Il trattamento economico del Direttore Scientifico è stabilito dalla L. R. n. 12 del 2005, così come modificata dalla L. R. n 14 del 2005.

Il Direttore Scientifico può essere revocato dal Ministero della Salute, sentito il Presidente della Regione e il CIV, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o in caso di responsabilità grave e reiterata e, comunque in tutti gli altri casi previsti dal contratto.

ART. 19

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il comitato tecnico scientifico ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività clinica e di ricerca.

Il comitato è presieduto dal Direttore Scientifico e vi partecipa di diritto il Direttore Sanitario.

Il comitato tecnico scientifico è nominato dal C.I.V. ed è composto da otto membri, scelti dal Consiglio di Indirizzo e Verifica in numero di:

- 4 (quattro) tra i responsabili di Dipartimento o di Unità Operativa Complessa;
- 1 (uno) tra il personale medico dirigente;
- 1 (uno) tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali;
- 2 (due) esperti esterni.

I componenti del Comitato restano in carica per una durata non superiore a quella del Direttore Scientifico. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del Comitato Tecnico Scientifico, questo sarà sostituito da altro soggetto per il residuo periodo del mandato dei componenti in carica.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è nominato dal CIV, viene informato dal Direttore Scientifico sull'attività dell'Istituto e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso, nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.

Art. 20**COLLEGIO DI DIREZIONE**

Il Collegio di Direzione, presieduto dal Direttore Generale, è composto da:

- Direttore sanitario;
- Direttore amministrativo;
- Direttore scientifico;
- Direttore sanitario di presidio;
- Direttori dei Dipartimenti o, ove non nominati, Direttori delle Unità Operative Complesse;
- Direttore di farmacia;
- Dirigente dell'Unità Operativa di Statistica ed epidemiologia;
- Dirigente dell'Unità Operativa della Qualità e formazione;
- Dirigente del Servizio infermieristico.

Il Direttore Generale si avvale del Collegio di direzione aziendale, per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria;

Il Collegio di Direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attività libero-professionale intramuraria ed all'esame, a livello aziendale, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici e di ricerca.

Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi annuali e pluriennali dell'Istituto, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane.

Il Collegio di direzione formula pareri e proposte in ordine alle iniziative ed alle modalità per assicurare l'integrazione fra i diversi Dipartimenti, clinici e di ricerca, e la necessaria uniformità di gestione, sia sanitaria che scientifica.

Il Collegio si riunisce a seguito di convocazione del Direttore Generale che stabilisce l'Ordine del Giorno, fissa la data, il luogo e l'ora della riunione, provvedendo a darne comunicazione agli aventi diritto, di norma, con almeno tre giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data fissata per la riunione; non è prevista la delega.

Art. 21**COLLEGIO SINDACALE**

1. Il collegio sindacale :
 - a) verifica l'amministrazione dell'Istituto sotto il profilo economico;
 - b) vigila sull'osservanza della legge;
 - c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa.
2. I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente, dandone preventiva informazione al Presidente del Collegio ed al Direttore Generale.
3. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da 5 (cinque) membri, di cui:
 - 4 (quattro) designati dalla Regione;
 - 1 (uno) designato dal Ministero della Salute.
4. Il Direttore Generale nomina il Collegio Sindacale.

5. Il Collegio Sindacale nomina il proprio Presidente all'atto della prima seduta, che è convocato dal Direttore Generale.
6. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero fra i funzionari delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.
7. Il Collegio è convocato dal Presidente.
8. Il presidente del Collegio partecipa con funzioni consultive e senza diritto di voto alle riunioni del CIV e, a tal uopo, deve essergli recapitato l'avviso di convocazione.
9. Gli emolumenti dei sindaci sono stabiliti in analogia con quanto previsto per il medesimo incarico presso le Aziende Sanitarie della Regione Puglia.

Le spese di funzionamento del collegio sono a carico dell'Istituto.

Art. 22

COMITATO ETICO

Il Comitato Etico per le sperimentazioni cliniche dei medicinali è un organismo indipendente che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti inseriti nei protocolli sperimentali e di fornire pubblica garanzia di tale tutela.

L'indipendenza del Comitato Etico deve essere garantita:

- a) dalla mancanza di un rapporto subordinato gerarchico del Comitato stesso nei confronti della struttura dell'Istituto;
- b) dalla presenza di personale non dipendente dell'Istituto, ad eccezione di quello ex officio;
- c) dalla estraneità e dalla mancanza di conflitti di interesse dei votanti rispetto alla sperimentazione proposta.
- d) dalla mancanza di un legame di tipo economico tra i membri del Comitato e le aziende del settore farmaceutico.

Il Comitato Etico svolge anche una funzione consultiva in relazione a questioni etiche connesse alle attività scientifiche ed assistenziali allo scopo di tutelare e di promuovere i valori della persona umana.

Il Comitato Etico, inoltre, può proporre autonome iniziative di formazione degli operatori sanitari dell'Istituto relativamente a temi in materia di bioetica.

Il Comitato Etico indipendente opera in forza e secondo le modalità stabilite dal Decreto interministeriale del 12 maggio 2006 (Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) avente per oggetto "Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali" e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Di norma la metà, e comunque almeno un terzo, dei componenti del Comitato Etico deve essere non dipendente dell'Istituto stesso.

I componenti del Comitato Etico restano in carica tre anni; il mandato può essere rinnovato consecutivamente una sola volta, ad esclusione dei componenti ex-officio.

Il Comitato Etico, per le cui finalità, funzionamento ed organizzazione si rimanda a quanto espressamente disposto con il predetto decreto interministeriale, è così composto:

- a) 2 (due) dirigenti medici con prevalente attività clinica;

- b) 1 (un) medico di Medicina Generale territoriale (individuato in una terna proposta dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi);
- c) 1 (un) biostatistico;
- d) 1 (un) farmacologo;
- e) 1 (un) dirigente della U.O. di Farmacia dell'Istituto (componente ex officio);
- f) Il Direttore Sanitario Aziendale dell'Istituto (componente ex officio);
- g) Il Direttore Scientifico (componente ex officio);
- h) 1 (un) esperto in materie giuridiche ed assicurative o un medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni;
- i) 1 (un) esperto di Bioetica;
- j) 1 (un) rappresentante del settore infermieristico;
- k) 1 (un) rappresentante del volontariato per l'assistenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti.

Per personale non dipendente si intende il personale che non abbia rapporti di lavoro a tempo pieno, parziale o di consulenza con l'Istituto.

Il presidente è, di norma, eletto tra i componenti esterni nella prima seduta. Il Comitato elegge, altresì, un vicepresidente tra i propri componenti.

Il Comitato Etico viene nominato e insediato dal Direttore Generale.

Il Comitato Etico è dotato di un Ufficio di Segreteria tecnico-scientifica.

Ai membri del Comitato Etico spetta un gettone di presenza la cui tariffa è stabilita con delibera del Direttore Generale. La predetta tariffa è a carico del promotore delle sperimentazioni secondo quanto stabilito dal regolamento del Comitato stesso.

Il Comitato Etico esprime parere:

- di valutazione sotto il profilo etico dei programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica da avviare nell'Istituto, predisposti dal Comitato Tecnico-scientifico;
- sulle questioni Etiche e di Bioetica ad esso sottoposte dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico, dal Direttore Sanitario o dal Consiglio di indirizzo e verifica;
- formula proposte sulle materie di propria competenza.

Art. 23

VIGILANZA

L'attività di vigilanza sugli Organi dell'Istituto viene esercitata dal Ministero della Salute e della Regione Puglia secondo le normative vigenti.

Art. 24

RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 25**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Ogni modifica al presente Regolamento sarà adottata dal Direttore Generale con le medesime modalità indicate all'art. 2, anche su proposta del CIV.

La procedura amministrativa relativa alla integrazione del riconoscimento specialistico di IRCCS da "Gastroenterologia" a "Gastroenterologia – Metabolismo – Nutrizione " in essere presso la Regione Puglia e il Ministero della Salute, sarà recepita a iter concluso nel presente Regolamento entro 15 giorni dalla pubblicazione del relativo Decreto del Ministero della Salute.

INDICE GENERALE

TITOLO PRIMO

- art. 1: Denominazione e sede**
- art. 2: Regolamento**
- art. 3: Missione**
- art. 4: Finalità**
- art. 5: Strumenti**
- art. 6: Attività**
- art. 7: Finanziamenti**
- art. 8: Patrimonio**
- art. 9: Esercizio Finanziario**
- art. 10: Organizzazione**
- art. 11: Personale**

TITOLO SECONDO

- art. 12: Organi**
- art. 13: Consiglio di Indirizzo e Verifica (CIV)**
- art. 14: Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica**
- art. 15: Convocazione e Quorum**
- art. 16: Direttore Generale**
- art. 17: Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo**
- art. 18: Direttore Scientifico**
- art. 19: Comitato Tecnico Scientifico**
- art. 20: Collegio di Direzione**
- art. 21: Collegio Sindacale**
- art. 22: Comitato Etico**
- art. 23: Vigilanza**
- art. 24: Rinvio**
- art. 25: Norme Transitive e Finali.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2011, n. 2221

Legge regionale 21 marzo 2007, n. 7, art. 22 - D.G.R. n. 67 del 31/01/2008 - Aggiornamento Albo delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative sociali di genere - Avviso Anno 2011.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Governance e Terzo Settore, confermata dalla Dirigente ad interim del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- La legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 "Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita - lavoro in Puglia" all'articolo 22, comma 1 prevede l'istituzione presso il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità dell'Assessorato alla Solidarietà, dell'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili. Lo stesso articolo 22 prescrive che al predetto Albo possano iscriversi le associazioni, i movimenti, le organizzazioni femminili e le cooperative non profit di genere che abbiano sede operativa nel territorio pugliese e il cui statuto o atto costitutivo preveda attività finalizzate a contribuire all'effettiva attuazione del principio di parità e di pari opportunità tra uomo e donna, diffondendone i principi, promuovendo e valorizzando la condizione femminile. L'iscrizione, avviene "annualmente previa pubblicazione di un bando regionale", come previsto al comma 3.
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 31/01/2008 atto di indirizzo del Settore Sistema Integrato Servizi Sociale è stato istituito l'Albo delle associazioni e dei movimenti femminili e sono stati approvati i criteri per la formazione dell'albo con relative modalità di iscrizione.
- Nel BURP n. 27 del 19/02/2008, è stato pubblicato l'avviso pubblico di invito, per i soggetti interessati, all'iscrizione all'Albo Regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e delle cooperative non profit di genere. Le istanze pervenute entro la data di scadenza, nei modi e nelle forme previste dall'Avviso, sono state 96 di cui 90 sono risultate in regola con i requisiti d'iscrizione prescritti e 6 non in regola.
- Con Determina dirigenziale n. 138 del 20/03/2009 della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità è stato approvato il primo elenco delle associazioni, movimenti e cooperative di genere iscritte all'Albo Regionale. Lo stesso è stato pubblicato nel BURP n. 50 del 02/04/2009 nonché sul sito internet dell'Osservatorio Regionale del Volontariato all'indirizzo <http://www.volontariatopuglia.net>.
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1404 del 08/06/2010 si è provveduto a pubblicare l'avviso relativo all'anno 2010 per l'aggiornamento del predetto Albo, confermandone i criteri di formazione già indicati nella D.G.R. n. 67 del 31/01/2008, attivando per la prima volta la nuova procedura telematica per la richiesta d'iscrizione;
- Nel BURP n. 107 del 22/06/2010 è stato pubblicato l'avviso pubblico di invito, per i soggetti interessati, all'iscrizione all'Albo Regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e delle cooperative non profit di genere per l'anno 2010. Le istanze pervenute entro la data di scadenza, nei modi e nelle forme previste dall'Avviso, sono state 29 di cui 23 sono risultate in regola con i requisiti d'iscrizione prescritti e 6 non in regola.
- Con Determina dirigenziale n. 723 del 29/07/2011 della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità è stato approvato il secondo elenco delle associazioni, movimenti e cooperative di genere iscritte all'Albo Regionale. Lo stesso sarà pubblicato nel BURP nonché sul sito internet <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> e su quello dell'Osservatorio Regionale del Volontariato all'indirizzo <http://www.volontariatopuglia.net>.

CONSIDERATO CHE:

- la ratio che il legislatore regionale ha inteso applicare con l'art. 22 comma 3 della l.r. n. 7/2007 con riferimento alla disposizione per cui l'iscrizione nell'albo avviene "annualmente previa pubblicazione di un bando regionale" è proprio quella di assicurare continuità nell'accesso all'albo regionale per tutte le associazioni e le cooperative di genere man mano che le stesse conseguono i

requisiti previsti dalla norma, e che lo stesso albo debba annualmente essere pubblicato in forma aggiornata per una adeguata pubblicità di tutte le realtà associative e cooperative operanti sul territorio regionale;

- per ragioni di semplificazione e di pari opportunità di accesso, appare più opportuno superare la discontinuità nell'accesso all'albo regionale che si determina con l'apertura annuale del termine per la presentazione delle domande di iscrizione, lasciando la cadenza annuale per l'approvazione e la pubblicazione dell'albo aggiornato.

Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento, pertanto, si propone:

- la riapertura dei termini per l'aggiornamento dell'Albo delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative non profit di genere, mediante la pubblicazione dell'Avviso anno 2011;
- la conferma dei criteri di formazione del predetto Albo di cui alla D.G.R. n. 67 del 31/01/2008;
- la conferma delle modalità d'iscrizione allo stesso di cui alla D.G.R. n. 1404 del 08/06/2010, come di seguito specificato.

Finalità dell'Albo

L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per ottenere contributi e/o finanziamenti regionali, in caso di associazioni regolarmente costituite e per fruire di iniziative e progetti d'informazione, di formazione e di ricerca senza comunque costituire alcun requisito di priorità per accedere ai finanziamenti concessi dalla Regione Puglia, se non espressamente previsto.

Le organizzazioni iscritte all'Albo regionale sono convocate con cadenza annuale dal Centro Risorse per le donne di cui all'articolo 17 della l.r. n. 7/2007 ai fini della predisposizione e discussione della relazione annuale dell'attività svolta e del documento programmatico per l'anno successivo in materia di politiche di genere.

Individuazione dei soggetti

Possono presentare domanda di iscrizione all'albo tutte le associazioni, i movimenti e le organizzazioni femminili e le cooperative non profit di genere il cui statuto o atto costitutivo prevedono finalità rispondenti a quelle di cui alla l.r. n. 7/2007.

In particolare, esse devono:

- avere come scopo la diffusione dei principi di parità e di pari opportunità, nonché la promozione e la valorizzazione della condizione femminile nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale;
- avere sede operativa nel territorio pugliese (anche se attraverso sezioni periferiche di organizzazioni sovra regionali).

Qualora la stessa organizzazione abbia più sedi periferiche la domanda di iscrizione viene presentata dalla sede regionale.

Le sedi locali di organizzazioni regionali dotate di completa autonomia gestionale e funzionale, presentano propria istanza.

I soggetti già iscritti all'Albo possono aggiornare i dati forniti al momento della prima iscrizione, attraverso la stessa procedura telematica. In particolare, le associazioni o le cooperative iscritte all'Albo devono effettuare esclusivamente una integrazione dei dati già in possesso dell'amministrazione regionale, limitandosi a seguire le procedure di cui alle fasi A e B specificate nel paragrafo successivo.

Modalità di iscrizione all'Albo

I soggetti collettivi interessati a richiedere l'iscrizione all'Albo regionale devono trasmettere la relativa domanda di iscrizione, attraverso la piattaforma informatica dedicata, accessibile al seguente indirizzo web

<http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>.

La procedura si articola secondo le seguenti fasi:

FASE A: REGISTRAZIONE ON LINE

La registrazione del legale rappresentante, o di un suo delegato è obbligatoria e funzionale al rilascio di una Username e password personale che consentono l'accesso alle fasi successive di compilazione e potrà essere effettuata, attraverso la piattaforma informatica dedicata, accessibile all'indirizzo web

<http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>, sezione Registri.

La registrazione potrà essere effettuata a partire dalle ore 12.00 della data di pubblicazione dell'Av-

viso. Qualora il soggetto interessato sia già registrato al portale www.sistema.puglia.it, potrà utilizzare le credenziali di accesso in suo possesso.

FASE B: COMPILAZIONE E CONVALIDA DELLA DOMANDA ON LINE

A partire dal 1° ottobre 2011 sarà possibile inoltrare la domanda di iscrizione on-line o effettuare l'aggiornamento dei dati anagrafici di prima iscrizione all'Albo delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative sociali di genere.

Per richiedere l'iscrizione all'albo è prevista:

1. la compilazione on line della domanda di iscrizione, da effettuare, pena l'esclusione, attraverso la piattaforma dedicata accessibile all'indirizzo <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> mediante un modulo informatico contenente le principali informazioni sul possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, da rilasciare con modalità di autocertificazione;
2. l'autorizzazione espressa ai soggetti pubblici interessati al trattamento dei dati sensibili tramite apposita dichiarazione contenuta nella procedura online di compilazione della domanda;
3. la convalida della domanda e dei dati ivi inseriti attraverso la funzione dedicata. Tale procedura corrisponde al reale invio della domanda. Le domande non convalidate, non potranno essere prese in esame per le fasi successive e verranno automaticamente escluse;
4. la stampa e conservazione della ricevuta di avvenuta registrazione della domanda e dell'Allegato A prodotto dal sistema.

FASE C: INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL PRESENTE AVVISO SOLO PER LE NUOVE ISCRIZIONI

Alla ricevuta di convalida e invio telematico della domanda deve essere allegata, solo per coloro che presentano domanda d'iscrizione, la seguente documentazione:

- copia documento d'identità del legale rappresentante dell'associazione o della cooperativa sociale;
- copia dell'atto costitutivo e/ o dello statuto, o comunque copia degli accordi intervenuti fra le associate e/o le fondatrici per la disciplina dell'ordinamento interno, l'amministrazione e la rappre-

sentanza dell'organizzazione (art. 36 C.C.);

- breve relazione sulle attività prevalenti dell'associazione ed eventuale ultimo rendiconto consuntivo approvato;
- elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative con l'indicazione dell'indirizzo presso cui è depositato l'elenco nominativo degli associati e del numero di codice fiscale dell'associazione.

La stampa dell'Allegato A della domanda convalidata, corredata da tutta la documentazione cartacea attestante i requisiti oggetto di autocertificazione on line, dovrà essere inviata a mezzo Raccomandata A/R, entro e non oltre 30 giorni dalla avvenuta iscrizione on line con relativa convalida, all'indirizzo: Regione Puglia - Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità - Ufficio Governance e Terzo Settore - Via Caduti di Tutte le Guerre, 15 - 70126 Bari.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'albo è effettuato dall'Ufficio Governance e Terzo Settore del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità. Le domande prive della documentazione richiesta non saranno considerate ai fini dell'inserimento nell'Albo regionale.

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Cimmino.

L'amministrazione regionale ha l'obbligo di comunicare al soggetto richiedente l'accettazione della domanda di iscrizione all'albo, ovvero la non accettazione della stessa, con atto motivato, entro centoventi giorni dalla avvenuta trasmissione della domanda di iscrizione in formato cartaceo, secondo le modalità sopra riportate.

Entro il 30 giugno di ogni anno successivo all'annualità vigente, l'elenco delle Associazioni iscritte è approvato con atto della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con riferimento a tutte quelle pervenute in formato cartaceo entro i 120 (centoventi) giorni antecedenti la medesima data.

Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'albo è disposta con atto della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità nei seguenti casi:

- su richiesta del soggetto interessato;

- qualora vengano meno i requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione;
- qualora l'associazione, movimento o organizzazione non sia più attiva.

Modalità di Informativa

Per informazioni in merito al procedimento per l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative non profit di genere, ci si potrà rivolgere, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia al servizio informazioni (Richiedi info) disponibile sul portale alla pagina dedicata

bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.

Tutto quanto contenuto nella Del. G.R. n. 67 del 31.01.2008 che fosse in contrasto con il contenuto della presente proposta di deliberazione, deve intendersi modificato e integrato secondo quanto sopra espresso.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 16 novembre 2001 n. 28 e s.m.i

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Governance e Terzo Settore e dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;

A voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente riportato;
- di prendere atto della necessità di aggiornare l'Albo delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative non profit di genere di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 21 marzo 2007 n. 7, istituito presso il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità dell'Assessorato al Welfare mediante la pubblicazione dell'Avviso anno 2011, consentendo la possibilità di presentare le domande di iscrizione con continuità e mantenendo ferma la cadenza annuale per la approvazione dell'aggiornamento dell'albo regionale e per la sua pubblicazione sul BURP;
- di confermare i criteri di formazione del predetto Albo di cui alla D.G.R n. 67 del 31/01/2008;
- di approvare le modalità di iscrizione come riportate in narrativa;
- di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ogni adempimento attuativo, con specifico riferimento alla approvazione annuale entro il 30 giugno dell'aggiornamento dell'Albo regionale, e alla pubblicazione dello stesso sul BURP, secondo quanto specificato nella narrativa del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2011, n. 2222

Crollo edilizio nella città di Barletta. Contributo straordinario a favore del Comune di Barletta per il sostegno delle famiglie interessate dall'evento.

Assente l'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, sulla base dell'istruttoria espletata direttamente dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, riferisce quanto segue l'Ass. Godelli:

Premesso che:

In data 3 ottobre 2011, nella città di Barletta in via Roma si è verificato, per cause in corso di accertamento, il crollo di una palazzina di tre piani occupata da civili abitazioni e da un laboratorio tessile al piano terra.

Il grave evento, fronteggiato nell'immediato dalle squadre del Corpo dei Vigili del Fuoco e dei Vigili urbani del Comune, supportate da Associazioni di volontariato locale, con l'attivazione H24 della Sala operativa di protezione civile regionale, ha conclusivamente determinato la morte di 5 persone, il ferimento di altre, nonché la perdita della casa di abitazione da parte di alcuni nuclei familiari, l'evacuazione di edifici circostanti sui quali operare le necessarie verifiche di stabilità, oltreché la forzata sospensione dell'attività economica in atto.

A fronte di detto evento luttuoso, si rende necessario attivare prime iniziative urgenti a sostegno dei familiari delle vittime, delle famiglie private dell'abitazione, sia per il crollo sia per l'evacuazione degli edifici confinanti, nonché per i lavoratori interessati dall'improvvisa sospensione dell'attività economica.

Così come già comunicato e prospettato in Giunta dall'Assessore alla Protezione Civile in data 4 ottobre scorso, verbale/fuorisacco PRC/COM / 2011 / 001, per tali iniziative è necessario sostenere il Comune di Barletta, che autonomamente non è in grado di sostenere da solo le stesse iniziative.

Considerata l'opportunità che il Comune di Barletta attivi tutte le procedure necessarie a formalizzare la richiesta del contributo di solidarietà per le

famiglie delle vittime - 4 delle 5 persone decedute nel crollo risultavano lavoranti nel laboratorio tessile sito al piano terreno della palazzina crollata - di cui alla legge regionale n. 1/2010, ed evidenziato che lo stesso contributo non può intendersi esautivo del supporto economico necessario per le famiglie interessate nella fase immediatamente successiva al decesso per il mancato reddito che incide sull'economia del nucleo familiare, vista la gravità della situazione determinatasi.

Sulla base di quanto innanzi, si propone di riconoscere, ai sensi della l.r. n. 18/2000, un "contributo straordinario" di € 200.000,00 a favore della Città di Barletta, da destinare ad una o più delle seguenti finalità indicate in ordine prioritario:

- a) contributo economico "*una tantum*" alle famiglie delle 5 vittime e delle persone rimaste ferite nel crollo, graduato in relazione alla diversa gravità della situazione, anche ad integrazione, per gli aventi diritto, del contributo di solidarietà di cui agli art. 2 e 3 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 1;
- b) prima temporanea sistemazione abitativa, attraverso il Comune o in via autonoma, dei nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata distrutta, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di specifici provvedimenti sindacali;
- c) primissimo sostegno a favore dei lavoratori e delle lavoratrici che risultavano impiegati all'interno del laboratorio tessile sito al piano terra, interessati/e dall'improvvisa sospensione dell'attività economica con conseguente immediato mancato reddito.

Con riferimento alla finalità di cui al punto a) il Comune di Barletta procederà con le seguenti modalità:

- 0 determinazione della quota complessiva da assegnare alle famiglie delle persone decedute e a quelle delle persone rimaste ferite nel crollo, vista la diversa gravità della situazione;
1. fissazione dei criteri di riparto e assegnazione del contributo economico straordinario alle famiglie delle vittime, tenendo conto della composizione dei rispettivi nuclei familiari, della presenza/assenza di mancato reddito da lavoro derivante dal decesso/ferimento, presenza di minori nel nucleo familiare, altre specifiche condizioni aggravanti;

2. fissata la quota da assegnare alle famiglie delle persone decedute, detrazione dalla quota assegnata alle famiglie delle lavoratrici decedute dell'importo del contributo di solidarietà di cui alla l.r. n. 1/2010, in quanto aventi diritto al suddetto contributo di solidarietà.

Ai fini dell'efficacia del contributo straordinario, l'erogazione del contributo straordinario sarà disposto, a cura del Servizio Protezione Civile, in unica soluzione anticipata, previo impegno assunto dalla Città di Barletta a rendicontare la spesa sostenuta attraverso la presentazione, entro sei mesi dall'erogazione, della documentazione amministrativa contabile, atti di impegno e di spesa e relativi mandati di pagamento quietanzati, attestante l'avvenuto utilizzo del contributo straordinario per le finalità di cui ai precedenti punti a), b) e c). In caso di mancata utilizzazione del complessivo contributo straordinario per le finalità di cui sopra, sarà cura della Città di Barletta rimettere le somme non utilizzate nella disponibilità della Regione Puglia.

Sempre ai fini dell'efficacia del contributo straordinario, il Servizio Bilancio e Ragioneria potrà provvedere, previa verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2011, a rendere disponibile la relativa cassa, onde consentire l'immediata erogazione del contributo stesso.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 200.000,00 a carico del bilancio regionale, da finanziare con le disponibilità sulla U.P.B. 9.2.1 cap. 531036, in conto residui di stanziamento 2007 - competenza 2011.

All'impegno della predetta spesa si provvederà con successivo atto del Dirigente del Servizio Protezione Civile, da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

All'erogazione della suddetta spesa si provvederà, con successivo atto del Dirigente del Servizio Protezione Civile, a valle della verifica, da parte del Servizio Bilancio e Ragioneria, del rispetto del patto di stabilità interno 2011.

La presente proposta di deliberazione è sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi del-

l'art.4, comma 4, lett. d) e k), della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Protezione Civile;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di riconoscere, ai sensi della l.r. n. 18/2000, un "contributo straordinario" di € 200.000,00 a favore della Città di Barletta, da destinare, in relazione al crollo della palazzina di tre piani in via Roma del 3 ottobre u.s, ad una o più delle seguenti finalità indicate in ordine prioritario:

- a) contributo economico "*una tantum*" alle famiglie delle 5 vittime e delle persone rimaste ferite nel crollo, graduato in relazione alla diversa gravità della situazione, anche ad integrazione, per gli aventi diritto, del contributo di solidarietà di cui agli art. 2 e 3 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 1, da riconoscere con le modalità indicate in narrativa;
- b) prima temporanea sistemazione abitativa, attraverso il Comune o in via autonoma, dei nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata distrutta, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di specifici provvedimenti sindacali;
- c) primissimo sostegno a favore dei lavoratori e delle lavoratrici che risultavano impiegati all'interno del laboratorio tessile sito al piano terra, interessati/e dall'improvvisa sospensione dell'attività economica con conseguente immediato mancato reddito.

- di dare mandato al Servizio Protezione Civile di provvedere a dare esecuzione, entro il corrente esercizio finanziario, al presente atto con proprio provvedimento di impegno della spesa di € 200.000,00 a valere sul capitolo 531036 esercizio 2011, in conto residui di stanziamento anno 2007;
- di dare mandato al Servizio Protezione Civile, a valle della verifica operata da parte del Servizio Bilancio e Ragioneria del rispetto del patto di stabilità interno 2011, di provvedere ad erogare il contributo straordinario di che trattasi in unica soluzione anticipata, previo impegno assunto dalla Città di Barletta a rendicontare la spesa sostenuta attraverso la presentazione, entro sei mesi dall'erogazione, della documentazione amministrativa contabile, atti di impegno e di spesa e relativi mandati di pagamento quietanzati, attestante l'avvenuto utilizzo del contributo straordinario per le finalità di cui ai precedenti punti a), b) e c). In caso di mancata utilizzazione del complessivo contributo straordinario per le finalità di cui sopra, sarà cura della Città di Barletta rimettere le somme non utilizzate nella disponibilità della Regione Puglia;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.P, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2271

Bitetto (BA) - Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° e 8° della L.r. n.20/2001.

Assente l'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica, con l'integrazione dell'istruttoria per gli aspetti di compatibilità con il PUTT/p da parte dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio e per gli aspetti ambientali da parte del Servizio regionale

Ecologia-Ufficio VAS -, riferisce quanto segue il Presidente Vendola:

“Il Comune di Bitetto, con nota prot. 4245 del 19/05/2011, ha trasmesso, per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art.11 della L.R. 27/07/2001 n.20 “Norme generali di governo e uso del territorio”, la documentazione tecnicoamministrativa (copia in formato cartaceo + copia in formato digitale “.pdf”) afferente al Piano Urbanistico Generale (PUG) del proprio territorio comunale.

Il Servizio Urbanistica Regionale con nota n. 8872 in data 12.07.2011, indirizzata al Sindaco del Comune di Bitetto, ha comunicato che da una preliminare verifica di completezza e di regolarità formale della documentazione pervenuta, è risultata la carenza di ulteriori atti e/o pareri qui di seguito elencati:

- Delibera di C.C. relativa all'adozione del Documento Programmatico Preliminare;
- Delibera di Giunta Comunale della proposta di adozione del P.U.G. (n.4 del 07.01.2010);
- Delibera di C.C. di adozione del P.U.G. (n. 3 del 12.01.2010);
- Certificazione del Sindaco e/o del Segretario Comunale di avvenuto deposito degli atti e grafici presso la Segreteria Comunale;
- Certificazione del Sindaco e/o del Segretario Comunale di avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito;
- Copia di tre quotidiani a diffusione provinciale con riporto della notizia di avvenuto deposito;
- Copia del manifesto affisso nei luoghi pubblici ed albo pretorio del Comune;
- Delibera di C.C. di esame delle osservazione (n. 5 del 14.01.2011);
- Parere motivato in ordine alla Valutazione Ambientale Strategica, ex artt. 11 e seguenti del D.lgs n. 4/2008;
- Parere preventivo ex art.89 D.P.R. 6/6/2001 n°380;. Parere dell'Autorità di Bacino della Puglia, ex art. 24 - 7° comma - delle N.T.A. del PAI/puglia;
- Parere della competente ASL in merito alla ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale.

In data 30.09.2011 con nota n. 8337 il Comune di Bitetto ha riscontrato la richiesta regionale trasmettendo copia degli atti richiesti in precedenza elencati.

In particolare si evidenzia che a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate al PUG in riferimento ai pareri degli Enti ed alle controdeduzioni accolte da Consiglio Comunale, sono stati variati i seguenti elaborati scritto-grafici:

Serie b. Sistema delle conoscenze

- b.2.10 Carta delle risorse paesaggistiche scala 1:10.000
- b.2.12 Carta delle risorse insediative scala 1:10.000
- b.2.13 Carta delle risorse infrastrutturali scala 1:10.000

Serie c. Quadri interpretativi

- c.1 Carta delle dominanti territoriali scala 1:10.000

Serie d. Previsioni strutturali (PUG/S)

- d.1a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali scala 1:5.000
- d.2 Carta dell'armatura infrastrutturale scala 1:10.000
- d.3 Lettura dei contesti urbani scala 1:5.000
- d.4 Carta dei contesti rurali scala 1:10.000

Serie e. Previsioni programmatiche (PUG/P)

- e.1 Carta dei contesti urbani esistenti e di nuovo impianto scala 1:5.000
- e.3a/b Carta dei contesti urbani esistenti e di nuovo impianto
- Definizione dei comparti scala 1:2.000

Serie f. Norme Tecniche di Attuazione

Sono stati, invece, redatti i seguenti elaborati integrativi:

Serie a. Relazione Generale

- a.1. Relazione integrativa

Serie d. Previsioni strutturali (PUG/S)

- d.2.1 Carta dell'armatura infrastrutturale: viabilità scala 1:5.000

Serie g. Rapporto ambientale

- g.1. Integrazione al Rapporto Ambientale

Conseguentemente, la documentazione tecnico-amministrativa del P.U.G., come formatosi a livello comunale a seguito del recepimento dei pareri degli Enti ed uffici coinvolti nel procedimento e delle

valutazioni del Consiglio comunale operate in sede di esame delle osservazioni, risulta complessivamente costituita da:

Documentazione amministrativa:

1. Deliberazione di C.C. n. 31 del 21 giugno 2005 avente ad oggetto "Documento Programmatico Preliminare PUG - Adozione";
2. Deliberazione di C.C. n. 3 del 12 gennaio 2010 avente ad oggetto "Piano Urbanistico Generale. Adozione ai sensi della L.R. 20/2001";
3. Deliberazione di C.C. n. 5 del 14 gennaio 2011 avente ad oggetto "Piano Urbanistico Generale del Comune di Bitetto. Esame delle osservazioni proposte e determinazioni in ordine ad esse, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art.11 della L.R. 20/2001";
4. Attestato di conformità degli elaborati del PUG alle determinazioni del Consiglio Comunale in ordine alle osservazioni accolte, giusta Del. di C.C. n. 05 del 14 gennaio 2011, a firma del progettista del Piano;
5. Attestato di conformità degli elaborati del PUG alle osservazioni accolte dal Consiglio Comunale con Deliberazione. n. 05 del 14 gennaio 2011 ed ai pareri emessi dalla A.S.L. BA, dall'A.d.B. giusta certificazione rilasciata dal Dirigente U.T.C. giusta nota n. 3632 del 02.05 2011;

Documentazione tecnica:

a. Relazione generale

- a.1 Relazione integrativa

b. Sistema delle conoscenze

- b.1. Sistema di area vasta
 - b.1.1 Sistema territoriale di area vasta Scala 1:50.000
 - b.1.2 Sistema territoriale sovralocale Scala 1:25.000
 - b.1.3 Carta dei vincoli ambientali Scala 1:25.000
 - b.1.4 Carta dei vincoli paesaggistici
 - b.1.4.1 PUTT/P: sistema geomorfologico idrogeologico Scala 1:25.000
 - b.1.4.2 PUTT/P: sistema botanico vegetazionale Scala 1:25.000
 - b.1.4.3 PUTT/P: sistema storico architettonico Scala 1:25.000

- b.1.4.4 PUTT/P: ambiti territoriali estesi Scala 1:25.000
- b.1.5 Carta dei vincoli idrogeologici Scala 1:25.000
- b.1.6 Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovralocale Scala 1:25.000
- b.1.7 Carta degli strumenti urbanistici generali comunali vigenti Scala 1:25.000
- b.1.8 Carta dell'uso del suolo Scala 1:50.000
- b.2. Sistema territoriale locale
- b.2.1. Sistema insediativo: cartografia comunale Scala 1:10.000
- b.2.2a/b/c. Sistema insediativo: cartografia comunale Scala 1:5.000
- b.2.3. Sistema insediativo: ortofoto Scala 1:10.000
- b.2.4.a/b/c. Sistema insediativo: ortofoto Scala 1:5.000
- b.2.5. Carta geomorfologica Scala 1:10.000
- b.2.6 Carta idrogeologica Scala 1:10.000
- b.2.7 Carta geologica Scala 1:10.000
- b.2.8 Carta del reticolo idrografico e perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica Scala 1:10.000
- b.2.9 Carta del reticolo idrografico e Scala 1:10.000 proposta di integrazione alle perimetrazioni del PAI - AdB di Puglia
- b.2.10 Carta delle risorse paesaggistiche Scala 1:10.000
- b.2.11a/b/c. Carta delle risorse rurali Scala 1:5.000
- b.2.12 Carta delle risorse insediative Scala 1:10.000
- b.2.13 Carta delle risorse infrastrutturali Scala 1:10.000
- b.3. Bilancio della pianificazione in vigore
- b.3.1 Stato giuridico Scala 1:5.000
- b.3.2 Stato di attuazione del PRG Scala 1:5.000
- b.3.3 PUTT/P: Territori costruiti Scala 1:5.000

c. Quadri interpretativi

- c.1 Carta delle dominanti territoriali Scala 1:10.000
- c.2 Lettura dei contesti territoriali Scala 1:10.000
- c.3 Schema strutturale/strategico

d. Previsioni strutturali (PUG/S)

- d.1a/b/c Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali Scala 1:5.000
- d.1bis Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali: Scala 1:10.000 vulnerabilità e rischio idraulico
- d.2 Carta dell'armatura infrastrutturale Scala 1:10.000

- d.2.1 Carta dell'armatura infrastrutturale: viabilità Scala 1:5.000
- d.3 Carta dei contesti urbani Scala 1:5.000
- d.4 Carta dei contesti rurali Scala 1:10.000
- d.5 Atlante dei beni architettonici ed archeologici extraurbano varie

e. Previsioni programmatiche (PUG/P)

- e.1 Carta dei contesti urbani esistenti e di nuovo impianto Scala 1:5.000
- e.2a/b Carta del sistema insediativo Scala 1:2.000
- e.3a/b Carta dei contesti urbani esistenti e di nuovo impianto - Scala 1:2.000 Definizione dei comparti

f. Norme Tecniche di Attuazione

g. Rapporto Ambientale

In relazione ai vincoli presenti sul territorio, risultano espressi e/o acquisiti i seguenti pareri e/o provvedimenti:

- Parere preventivo dell'Ufficio del Genio Civile di Bari, ex art.89 del T.U. n.380/01, nota prot. n. 14950 del 3 marzo 2011;
- Parere preventivo dell'Autorità di Bacino della Puglia, ex art.24, comma 7 delle NTA del PAI/Puglia, nota prot. n. 15801 del 28 dicembre 2010;
- Parere ASL del 21 dicembre 2010, prot. n. 221270/UOR-9;
- Parere dell'Autorità Ambientale (Servizio Ecologia-Ufficio VIA/VAS) ex art. 14 del D.Lgs. 152/06, nota prot. n.0009424 del 12 ottobre 2011.

Inoltre, per quanto riguarda gli elaborati di progetto si evidenzia che gli stessi non risultano trasmessi in formato digitale (dwg o shp), secondo le modalità di trasmissione per l'inserimento dei dati nel SIT Regionale, come stabilito con la DGR 1178/2009 - Atto di Indirizzo per l'introduzione delle "Istruzioni Tecniche per la Informatizzazione dei PUG (Piani Urbanistici Generali)".

Ciò premesso in termini di ricognizione della documentazione trasmessa dal Comune, in ordine alle disposizioni normative di riferimento per il controllo di compatibilità di competenza regionale, l'art.11 ("Formazione del PUG") della LR n.20/2001, ai commi 7° e 8°, recita quanto segue:

“Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all’art.5 del D.Lgs. 267/2000.

La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo.”

Con delibera di G.R. n.1328 del 03/08/07 è stato inoltre approvato il “Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”, di cui all’art. 4/co. 3b ed all’art. 5/co. 10bis della L.r. n. 20/2001.

Ai predetti “Indirizzi” si deve pertanto fare riferimento nella fattispecie puntuale del PUG del Comune di Bitetto, in quanto adottato, giusta Delibera di Consiglio Comunale n.71 dell’11/11/2008, successivamente al predetto DRAG.

Resta inoltre evidente che l’esame di compatibilità richiede necessariamente anche verifiche della rispondenza dei contenuti del PUG proposto al quadro normativo di legge complessivo, nonché della coerenza delle analisi, proiezioni ed ipotesi di fabbisogno prospettate per i vari settori insediativi, rispetto al dimensionamento di fatto operato.

Premesso e precisato quanto sopra in ordine al quadro di riferimento del controllo regionale, per quanto attiene alla impostazione e previsioni progettuali del PUG, sulla scorta dei contenuti descrittivi e dei dati e tabelle riportati nella Relazione e nelle rappresentazioni contenute nelle Tavole, si rappresenta quanto di seguito esposto in termini sintetici, in uno ai rilievi in sede di istruttoria regionale e ciò con riferimento agli aspetti urbanistici, paesaggistici ed ambientali rispettivamente.

A) ASPETTI URBANISTICI

- OBIETTIVI DEL PUG

La finalità del PUG, indicate nella Relazione illustrativa, è quella di predisporre uno strumento urbanistico che:

- salvaguardi e valorizzi le invarianti strutturali;
- individui le grandi scelte di assetto di medio-lungo periodo (per i contesti urbani e territoriali);
- individui interventi prioritari per la riqualificazione della città e del territorio;
- soddisfi le domande sociali pregresse ed emergenti.

Il PUG intende perseguire tali obiettivi, differenziati per i contesti rurali e urbani rispettivamente, indicando anche azioni strategiche, come di seguito (testualmente) si riporta:

contesti rurali

- salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale, promuovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie produttive significative e lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e multifunzionale, preservando i suoli di elevato pregio attuale e potenziale ai fini della produzione agricola, per caratteristiche fisiche o infrastrutturali, consentendo il loro consumo solo in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
- valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale delle aziende, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale e a più basso livello di produttività;
- promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
- promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di valore storico/architettonico/ambientale, e limitazione della nuova edificazione a esigenze degli imprenditori agricoli strettamente funzionali allo sviluppo dell’attività produttiva.

Azioni strategiche per il contesto rurale

- Le aree agricole, articolate in contesti in funzione del diverso valore paesaggistico-ambientale e/o della funzione predominante, dovranno essere sottoposte a specifica normativa, tendente a definire le possibilità di trasformazione in funzione dell'effettivo stato dei luoghi.
- Nei contesti rurali si tenderà a privilegiare gli insediamenti produttivi correlati alle attività agricole e a contenere le funzioni residenziali (e comunque le stesse dovranno essere determinate dall'attività produttiva dell'imprenditore agricolo).
- Dovrà essere individuata e normata, la possibilità di integrazione dell'attività agricola con altre attività compatibili con la stessa (es. agriturismo, turismo rurale). Prevedere quindi la possibilità della tutela e dell'uso a fini turistico-ricettivi degli edifici rurali esistenti, per il ripristino funzionale dei quali si individueranno incentivi e strumenti di fiscalità agevolata.
- Incentivare la creazione di parchi/depositi per i mezzi agricoli e per lo stoccaggio di prodotti utilizzati per le diverse tipologie colturali, da localizzare in aree limitrofe al centro urbano e possibilmente sulle radiali principali (compatibilmente con lo stato dei luoghi). La creazione degli spazi deposito dovrebbe limitare la presenza dei mezzi agricoli nel centro urbano (e quindi decongestionare il traffico veicolare); ottimizzare i costi di gestione delle strutture (anche attraverso la creazione di consorzi); evitare lo stoccaggio in aree residenziali di prodotti potenzialmente nocivi per la salute pubblica.
- Nelle aziende agricole, in linea con i recenti disposti normativi regionali, dovrà essere perseguito uno sviluppo sostenibile, promuovendo (non solo per motivi di risparmio energetico), l'uso di fonti rinnovabili di energia per l'autoconsumo; in particolare le norme tecniche del piano dovranno incentivare la possibilità di utilizzo per gli impianti idrici ed elettrici negli edifici esistenti e di nuova costruzione, di tecnologie che utilizzano fonti di energia rinnovabili, quali pannelli fotovoltaici.
- L'adeguamento del Pug al Putt/p della Regione Puglia ed al Pai dell'Autorità di Bacino (come a tutti i piani sovraordinati), e di conseguenza il riconoscimento e la contestualizzazione e la spe-

cificazione dei contenuti cartografici e normativi degli stessi (definizione fisica delle "aree di pertinenza" e delle "aree annesse" del sistema vincolistico), rappresenteranno la base su cui articolare le diverse modalità di trasformazione del c.d. territorio aperto (lotto minimo di intervento, attività insediabili), e di conseguenza la possibile trasformazione dei luoghi, ecc.).

- Il censimento e la conseguente tutela delle emergenze architettoniche esistenti, anche attraverso la contestualizzazione della bozza della "carta dei beni culturali" redatta dalla Regione Puglia nell'ambito della definizione del quadro delle conoscenze del nuovo Pptr.
- La tutela delle lame ed in particolare della "Lamasinata", quale storico ed attuale segno ordinatore del territorio, armonizzandone gli usi con i contenuti del Ptcp che individuano nella lama la "rete ecologica" provinciale.

Contesti urbani

- contenimento del consumo di suolo;
- risparmio energetico e all'uso di tecnologie eco-compatibili e sostenibili;
- riduzione dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento luminoso;
- aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano anche mediante la previsione di specifici indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di rigenerazione ambientale degli insediamenti urbani;
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile.

Azioni strategiche per i contesti urbani

- La perequazione urbanistica intesa quale principio applicato nella pianificazione per conseguire due risultati: la giustizia distributiva nei confronti dei proprietari di suoli interessati da trasformazioni insediative e la formazione, senza espropri e spese, di un patrimonio pubblico di aree a servizio della collettività.
- Sia per le aree a servizi previste dal Prg vigente (servizi di quartiere e servizi di livello superiore), sia per le aree integrate proposte dal Pug, enunciate rispetto alle zone di espansione, saranno definiti meccanismi perequativi (anche rispetto ai recenti dispositivi legislativi), quale rimedio alla (e quindi alla ritipizzazione obbligatoria delle

- aree) ed alternativa all'esproprio, quale procedimento di acquisizione delle stesse aree.
- Il rilancio del centro storico, anche attraverso forme di cooperazione pubblico/privato e nel rispetto dell'impianto storico architettonico del contesto; incentivando la creazione di spazi e servizi pubblici, nel rispetto della trama del tessuto edilizio esistente; incentivando la riqualificazione edilizia ed in genere la qualità architettonica delle cortine edilizie esistenti anche attraverso la attenta lettura dello stato dei luoghi ed il riconoscimento delle peculiarità architettoniche da sottoporre a tutela.
 - Il recupero e la riqualificazione delle aree marginali e/o deboli, segnate dal non uso (aree dismesse e "di attesa"), da fenomeni di degrado in atto (marginalità, periferizzazione, carenze strutturali ed infrastrutturali, inadeguatezza di sottoservizi e servizi ecc.), caratterizzate da distorte tipologie di uso e dall'illegalità costruttiva (abusivismo periurbano).
 - In generale nella città compatta (già zona B del Prg vigente), si deve perseguire l'obiettivo della riqualificazione degli spazi ed il miglioramento della qualità edilizia ed architettonica, nel rispetto dell'impianto urbanistico e della densità residenziale esistente, attraverso forme di premialità volumetrica ed incentivi di carattere fiscale (detrazioni).
 - In particolari parti di città dove al degrado edilizio si aggiunge la totale mancanza di servizi per la residenza, la forte densità edilizia e la difficile accessibilità, si dovranno sperimentare forme perequative di compensazione, con il possibile trasferimento premiale dei diritti volumetrici e la contestuale acquisizione alla "città pubblica" di aree e volumi (anche fra aree non contermini).
 - La sostituzione edilizia, finalizzata sia all'adeguamento funzionale, tecnico, tecnologico del patrimonio edilizio, sia alla ottimale fruizione delle zone urbanizzate, nel rispetto del contesto urbano e delle presenze che costituiscono testimonianza storica della città, sarà incentivata con adeguati parametri edilizi.
 - La articolazione del Pug in parte strutturale e parte programmatica; il riconoscimento agli enti locali della potestà regolamentare sul Regolamento Edilizio (disegno di legge della Regione Puglia dicembre/2008 "Norme in materia di Regolamento Edilizio"); la semplificazione delle procedure amministrative (vedi "copianificazione"), deve avere come effetto generale la semplificazione dell'apparato normativo del piano.
 - In particolare, per la città costruita (zona "B"), sarà definita una tavola sostitutiva della pianificazione esecutiva con la articolazione delle tipologie di intervento per ogni singola maglia, ed un abaco con la definizione delle tipologie edilizie consentite (calibrate sul contesto locale e da concordare con gli operatori di categoria), utili alla comprensione delle diverse modalità di intervento).
 - Il recupero conservativo, la valorizzazione e la pubblicizzazione del patrimonio culturale (architettonico, artistico, tipologico, storico urbanistico), attraverso interventi di restauro e di arredo urbano, di miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, del potenziamento della pedonalizzazione.
 - La ridefinizione e la riqualificazione delle aree urbane di margine o frange urbane (aree di transizione tra la città e la campagna), tramite la ricerca della definizione fisica della città costruita ed il riconoscimento della attività agricola anche nelle forme del part-time e/o di autoconsumo e tempo libero, attribuendo alle stesse aree significato di diversificazione della economia rurale ma anche mantenimento e recupero per la stessa qualità della vita urbana, specie in termini di rigenerazione ecologica degli insediamenti.
 - Per le periferie e/o il recente quartiere della zona 167, il Pug (in linea con gli orientamenti regionali), promuoverà la riqualificazione dell'ambiente costruito (attraverso il risanamento degli spazi pubblici), la riorganizzazione e la ricucitura con l'esistente dell'assetto urbanistico (attraverso il recupero e/o la realizzazione di urbanizzazioni secondarie integrate alla residenza ed alle altre attività di servizio), il miglioramento della qualità ambientale, il contrasto all'esclusione sociale.
 - La ridefinizione del progetto della viabilità del Pug vigente attraverso:
 - l'aderenza delle previsioni al reale stato dei luoghi (mutato rispetto alla data di redazione del Pug), delle reali possibilità di attuazione ed alla fattibilità economica delle opere (non è pensabile prevedere opere non supportate da concreti piani di fattibilità economica);

- l'individuazione precisa di una gerarchia di percorsi (primario, secondario, ecc.) rispetto ai contesti esistenti e previsti;
- la caratterizzazione fisica e funzionale degli accessi alla città, anche in funzione del reale stato dei luoghi (mutato rispetto alla data di redazione del Prg);
- l'implementazioni delle recenti previsioni di rimodulazione della viabilità extraurbana previste dalla Provincia di Bari.
- L'ampliamento della zona Pip), già dotato di tutte le urbanizzazioni e sottoservizi, utilizzando il fabbisogno riveniente dalle proiezioni dei fabbisogni di cui alla Del. G.R: 6320 e alla possibile delocalizzazione dei volumi per l'artigianato già previsti dal Prg vigente nelle aree miste residenza/artigianato di fatto inattuate.
- Il riconoscimento, il potenziamento dei caratteri identitari della comunità bitettese, attraverso la previsione di nuclei integrati per servizi:
- nell'area del "Beato Giacomo" e del "Parco tre ponti", anche attraverso la nuova previsione di viabilità della Provincia può divenire il "Contesto per il culto ed il verde attrezzato";
- nella rifunzionalizzazione del parco attrezzato "Parco Mater Domini", che attraverso il recupero ed il potenziamento delle attrezzature esistenti, può diventare il "contesto per il verde, lo sport ed i servizi";
- nella riqualificazione, salvaguardia ed enfaticizzazione di via Beato Giacomo quale "asse polifunzionale attrezzato" di connessione e ricucitura tra il centro storico (e quindi il centro urbano) ed il contesto per il culto ed il verde attrezzato (e di conseguenza con il contesto per il verde e lo sport);
- nel riconoscimento e potenziamento dell'area dell'istruzione superiore esistente, che può diventare il nucleo di un "contesto della formazione e dei servizi annessi;
- nell'attribuzione al tratto della Lama compresa tra il "Parco tre ponti" e il "Parco Mater Domini" il significato di parco naturale lineare, funzionale alla connessione fisica tra aree a servizi di respiro territoriale e nel contempo di ricucitura con la "rete ecologica provinciale" prevista dal Ptcp di Bari.
- La soluzione delle c.d. "aree problema", quali l'area dell'ex autodromo e del sito denominato

"Nisetta", del quale il Pug "deve" farsi carico, con azioni integrate di intervento da "concordare" con la cittadinanza attraverso forme di partecipazioni e condivisione alle scelte.

- SISTEMA DELLE CONOSCENZE

Nel QUADRO CONOSCITIVO sono stati riportati:

- le risorse paesaggistiche ed ambientali rivenienti dal PUTT/P, dalle Zone protette, dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e dall'esame delle risorse idriche, delle aree esondabili, dall'analisi dei sistemi delle terre e dalla individuazione dei sub sistemi del territorio rurale;
- Le tutele locali
- La stratificazione storica dell'insediamento (tra leggenda e storia)
- l'evoluzione dell'uso del suolo agricolo; l'uso del suolo agricolo
- il sistema della mobilità; Infrastrutture sovramunicipali puntuali ed a rete
- l'espansione urbana dalle origini fino al PRG vigente; Il territorio urbanizzato
- Il bilancio della pianificazione vigente (Il PIP/1999, La definizione dei c.d. "Territori costruiti", La variante/2006 al PRG, L'attuazione del piano attraverso i PUE, Il grado di attuazione del PRG vigente).

Con il QUADRO INTERPRETATIVO vengono distinti:

- l'armatura infrastrutturale (viabilità, rete ferroviaria, rete distribuzione gas, acqua, pozzi pubblici);
- l'assetto storico - architettonico;
- la rete idrografica superficiale;
- gli elementi naturali emergenti (bosco e macchia, uliveti, vigneti).

Vengono distinte altresì le caratteristiche storiche, morfologiche e funzionali delle zone della città, articolati come di seguito si riporta:

- Contesto storico;
- Contesto consolidato;
- Contesto in consolidamento;
- Contesto periurbano;
- Contesto periurbano periferico e marginale.

Mentre per l'ambito extraurbano sono individuati:

- il Contesto a prevalente funzione agricola;
- il Contesto con prevalente funzione agricola storicamente consolidata;
- il Contesto con prevalente valore ambientale e paesaggistico.

Istruttoria regionale

In riferimento alla parte analitica ed interpretativa del PUG si rileva una puntuale descrizione delle analisi finalizzate alla definizione del Quadro Conoscitivo e del Quadro Interpretativo nonché una ricognizione dello stato di attuazione della strumentazione urbanistica vigente (P.R.G.), comprensiva dei riferimenti amministrativi, di cui in questa sede si prende atto.

- PUG STRUTTURALE

I contesti e le invarianti individuati dal Quadro Interpretativo vengono riportati nel PUG Parte Strutturale con ulteriori distinzioni ed alcune specificazioni sulle modalità di salvaguardia e tutela.

La descrizione e la definizione di tali contesti ed invarianti sono rivelabili all'interno delle NTA della Parte Strutturale.

Il PUG - Strutturale di Bitetto individua le seguenti parti:

per il contesto rurale:

1. CR.A - Contesto Rurale a prevalente funzione Agricola da tutelare e rafforzare (CR.A-ATE "E", Valore paesaggistico normale);
2. CR.P - Contesto Rurale a prevalente Valore Ambientale e Paesaggistico (CR.P-ATE "B", Valore paesaggistico rilevante; CR.P-ATE "C", Valore paesaggistico distinguibile; CR.P-ATE "D", Valore paesaggistico relativo);
3. Invarianti strutturali paesistico-ambientali e storico-culturali: definizioni e prescrizioni di base
 - IS.G.M-L, Invariante Strutturale Assetto Geomorfologico: Lama
 - IS.G.M-DG Invariante Strutturale Assetto Geomorfologico: Dolina
 - IS.B-BM, Invariante Strutturale Assetto botanico-vegetazionale: boschi e macchie
 - IS-B.CU/ IS-B.CV, Invariante Strutturale Assetto botanico-vegetazionale: colture strutturali il paesaggio (ulivo, vigneto)

- IS.CS, Invariante Strutturale Assetto della stratificazione storica (Beni diffusi del paesaggio agrario, Masserie ed edifici rurali);
 - IS.S-CS, Invariante Strutturale assetto della stratificazione storica: Contesto Urbano Storico
 - IS.I.api, Invariante Strutturale Assetto Idrogeologico: aree a pericolosità idraulica
4. Elementi costitutivi del sistema dell'armatura infrastrutturale
 5. Ambiti Perequati di Tutela Ambientale, AP.TA
 6. PIRT, Piano di intervento di Recupero Territoriale "Misetta"

per il contesto urbano:

- a. CU.T - Contesto Urbano da Tutelare
- b. CU.C - Contesto Urbano Consolidato, da mantenere e qualificare
- c. CU.F - Contesti urbani in Formazione da completare e consolidare
- d. CU.R - Contesti urbani periferici e marginali da Riquilificare
- e. CU.CR - Contesto urbano periferico con rilevante valenza paesaggistica ed ambientale da Consolidare e Riquilificare
- f. CU.NI - Contesti destinati a insediamenti di Nuovo Impianto
- g. CPR.TV, Contesti Periurbani di Riserva a Trasformabilità Vincolata (***)

Il PUG Parte Strutturale detta norme, criteri ed indirizzi relativamente a:

- applicazione del principio della perequazione
- Interventi di compensazione
- Interventi di riqualificazione edilizia attraverso la delocalizzazione delle volumetrie
- Indirizzi e criteri per l'applicazione della l.r. 12/2008
- Indirizzi e criteri per l'applicazione della l.r. 13/2008
- Indirizzi e criteri per l'applicazione della l.r. 21/2008

- PUG PROGRAMMATICO

Il PUG Parte Programmatica individua nel dettaglio le categorie di intervento per i complessi edilizi del nucleo antico, le aree di completamento con le modalità di trasformazione per lo più ad intervento diretto, le aree da assoggettare a PUE, le aree destinate a servizi, le aree destinate ad attività agricole.

In particolare le previsioni programmatiche del PUG di Bitetto concernono:

- Contesti esistenti: contesti urbani per la residenza (CUS, Contesto Urbano Storico; CUIS, Contesto Urbano di Interesse Storico/Ambientale; CUCC, Contesto Urbano Consolidato Compatto; CUDC, Contesto Urbano da Consolidare; Contesto Urbano Consolidato Compatto Regolamentato; CUC, Contesto Urbano Compatto);
- Contesti esistenti: Contesti urbani per la produzione (Contesto produttivo riveniente dal Prg vigente
- Insediamenti produttivi esistenti sparsi
- Insediamenti produttivi sparsi dismessi
- Contesti di nuovo impianto (Contesti di uso pubblico di nuovo impianto: Aree per le urbanizzazioni primarie (UP), Aree per le urbanizzazioni secondarie (US), Verde di quartiere);
- Aree per attrezzature e impianti di interesse generale (già zona F): Attrezzature scolastiche di grado superiore, Attrezzature sanitarie ed assistenziali e “parchi urbani”;
- Contesti di uso speciale: AC, Aree Cimiteriali
- Contesti di nuovo impianto: contesti urbani per la residenza (CUE 1, Stato Giuridico: Contesto Urbano per la residenza, CUE 2, Stato Giuridico: Contesto Urbano per la residenza, PIRP, Programma Integrato per la riqualificazione delle Periferie);
- Contesti di nuovo impianto: Contesti periurbani per servizi (CPS:VS, Contesto Periurbano dello Sport, del Verde e dei Servizi; CPS.CV, Contesto Periurbano del Culto e del Verde Attrezzato; CPS.TA, Contesto Periurbano del Turismo e della Assistenza);
- Contesti di nuovo impianto: Contesti periurbani per le attività produttive (CPP.A, Contesto Periurbano per l’Artigianato, CPP.NP, Contesto Periurbano della Produzione di Nuovo Impianto);
- Contesti di uso speciale: Aree per la Viabilità (Strade ciclabili e pedonali, Aree ferroviarie, Fasce di rispetto delle infrastrutture viarie e ferroviarie, Spazi di sosta e parcheggio, Parcheggi di urbanizzazione primaria, Parcheggi di urbanizzazione secondaria, Parcheggi di pertinenza, VDS, Verde di Decoro Stradale).

Il PUG Parte Programmatica di Bitetto comprende anche le Norme Tecniche della Parte Pro-

grammatica, il Calcolo dell’offerta insediativa ed il Computo degli spazi per servizi ed attrezzature.

Nel merito del PUG Parte Strutturale si evidenzia quanto segue:

- DIMENSIONAMENTO

Nella Parte Strutturale del PUG, si individua il fabbisogno insediativo suddiviso in residenziale e produttivo.

Fabbisogno residenziale.

Non sono previste nuove zone di espansione residenziale; i contesti di nuovo impianto individuati derivano dallo stato giuridico, dalla ridefinizione dei contenuti specifici dello stesso (riclassificazione di aree comunque già tipizzate dal PRG vigente) o dalla individuazione di aree destinate a servizi (in cui si applica il principio della perequazione urbanistica).

In particolare, il Piano prevede un totale di 4.713 nuovi insediati, localizzati nelle zone di seguito riportate:

CUE.1: $359.019 \text{ mq} \times 1,00 \text{ mc/mq} = 359.019 \text{ mc}$
 $\text{mc}/100 \text{ mc/ab} = 3.590 \text{ nuovi insediati}$

CUE.2: $72.292 \text{ mq} \times 1,00 \text{ mc/mq} = 72.292 \text{ mc}$
 $\text{mc}/100 \text{ mc/ab} = 722 \text{ nuovi insediati}$

CPS.CV $80.209 \text{ mq} (*) \times 0,50 \text{ mc/mq} = 40.104 \text{ mc}$
 $\text{mc}/100 \text{ mc/ab} = 401 \text{ nuovi insediati (ERS)}$

(*) il dato è relativo alle superfici su cui va applicato l’Ifc

I dati relativi ai fabbisogni ed al dimensionamento di Piano si basano sulle seguenti analisi:

La proiezione della popolazione residente allo scadere del quindicennio futuro, che si assume al 31 dicembre 2020, previo calcolo della variazione media della popolazione residente del decennio intercensuario, della variazione media del quindicennio pregresso, e di quella dalla data del Censimento 2001 al 31.12.2004, che sono risultate essere pari a:

- media annua intercensuario 1991-2001 = 78,3 ab.

- media annua ultimo quindicennio 1988-2004 = 86,4 ab.

- media annua dall’ultimo censimento 2001 al 2004 = 111,3 ab.

con la conseguente media delle medie pari a circa 92; la proiezione della popolazione residente al 2020 risulta essere:

$P_{2020} = P_{2004} + 92 \times 17 = 10.487 + 1.564 = 12.051$ abitanti.

Mantenendo il numero medio dei componenti la famiglia del 2001 (2,98) al 31 dicembre 2020, il numero delle famiglie al 2020 risulta di $(12.051 / 2,98 =) 4.044$ unità.

| | |
|--|--------------------------|
| 1. proiezione abitanti residenti al dicembre 2020 | n. 12.051 (a) |
| 2. Indice di affollamento medio comunale al 2020 | Occ./St. 0,70 (b) |
| 3. Dotazione necessaria al 2020 di stanze | St 17.216 (c) |
| 4. Dotazione esistente al Cens.2001: stanze censite al 2001 = | <u>11.099</u> (d) |
| 6. Totale stanze costruite dal 2001 al 12.2004 = | 1.200 (e) |
| numero stanze | 12.299 (f) |
| 7. Stanze inidonee (oppure perse negli interventi di recupero per esigenze strutturali, tipologiche, tecnologiche) valutate in funzione dell'età delle costruzioni, da detrarre: | |
| - il 20 % di quelle costruite prima del 1919 (in massima parte localizzate nel centro storico): | $0,20 * 2.276 = 455$ (g) |
| - il 30 % di quelle costruite tra il 1920 ed il 1945 (in massima parte costituiscono la prima espansione fuori del centro storico): | $0,30 * 628 = 188$ (h) |
| - il 30 % di quelle costruite tra il 1946 ed il 1960: | $0,30 * 995 = 298$ (i) |
| - il 20 % di quelle costruite tra il 1961 ed il 1971: | $0,20 * 2.892 = 578$ (l) |
| 8. Stanze "fisiologicamente" non occupate nelle fasi di recupero delle stanze inidonee: | $0,10 * 1.519 = 152$ (m) |
| numero stanze a detrarre | <u>- 1.671</u> (n) |
| 9. Stanze idonee al dicembre 2004 (= f-n) | <u>10.628</u> (o) |
| 10. Fabbisogno di edilizia residenziale al 2020 (=c-o), | stanze 6.588 (p) |
| 11. Fabbisogno per terziarizzazione e secondarizzazione di edilizia residenziale, si assume pari al 2% di quelle occupate = stanze $0,02 * 6.588$ | <u>132</u> (q) |
| 12. Fabbisogno complessivo di stanze al 2020, stanze | 6.720 (r) |

La stessa relazione di progetto evidenzia quanto segue:

1. Le aree edificabili necessarie per soddisfare il fabbisogno emergente, considerando esaurite ogni capacità insediativa per nuove residenze nelle zone omogenee A, B del PRG/1987, sono recepite nelle maglie di zona omogenea "C" dello stesso PRG poiché il PUG ne mantiene il regime giuridico ed i conseguenti "diritti acquisiti".
2. Alle aree calcolate per soddisfare il fabbisogno emergente di residenze sono sommate le aree necessarie per gli insediamenti derivanti da:
 - a) operazioni di riqualificazione finalizzate alla riduzione della "congestione" presente, in particolare ma non soltanto, in fregio ai vincoli;

1.2- Proiezione del fabbisogno di stanze al 31 dicembre 2020

Il fabbisogno di edilizia abitativa al 31 dicembre 2020, avendo adottato al 2020 il rapporto tendenziale 1991 (0,77) / 2001 (0,72) pari a 0,70 abitante/stanza, è stimato pari a:

- b) operazioni di "riqualificazione architettonica premiale" per la realizzazione di servizi di uso pubblico e per la riqualificazione architettonica, in particolare ma non soltanto, degli assi viari verso il Santuario.

In sintesi per il PUG/Programmatico:

1. le zone di espansione residenziali rivenienti dal PRG vigente, risultano inattuato per circa 29 ettari di superficie prevista e per conseguenti 2.350 nuovi insediati (c.t.).
2. Potendosi ritenere sostanzialmente nulle le capacità insediative nei contesti esistenti, i contesti di nuovo impianto per la residenza del PUG, risultano pari a circa 43 ettari, per conseguenti 4.312 nuovi insediati.

3. I contesti per servizi a cui viene attribuito un indice di edificabilità territoriale virtuale (da cui deriva un volume residenziale virtuale), quale ristoro per i proprietari delle aree cedute al Comune per l'attuazione delle attrezzature, esprimono complessivamente 40.104 mc, e di conseguenza 401 nuovi insediati.
4. In sintesi, rispetto al volume residenziale (teorico/normativo) rinveniente dallo stato giuridico (PRG vigente), il PUG prevede un incremento di volume derivante dall'innalzamento dell'indice previsto per i comparti perequativi da 0,8 mc/mq a 1,00 mc/mq (ricordiamo che il motivo principale della mancata attuazione delle zone di espansione del PRG vigente, era l'indice territoriale molto basso) e dall'applicazione della perequazione (in aree comunque già tipizzate dal PRG vigente).
5. Il dimensionamento del piano rinveniente dall'applicazione della DGR n.6320 del 13.11.1989, per il settore residenziale al 2020, riporta la proiezione della popolazione a 12.051 residenti ed il fabbisogno di nuove stanze in 6720, che riferito al rapporto abitante/stanza (pari a 0,70) indica in 4.704 in numero di potenziali nuovi insediati, sostanzialmente in linea con quanto previsto dal PUG (4.713 nuovi insediati).

Fabbisogno produttivo

Ancora la Relazione di progetto evidenzia che il dimensionamento del settore produttivo rinveniente dalla DGR n.6320 del 13.11.1989 addivene ad un fabbisogno di circa 2,5 ettari.

Al fabbisogno indicato va sommato quello derivante dal trasferimento di attività produttive (escluse quelle dell'artigianato di servizio) di piccole imprese o di artigiano di produzione, presenti nelle zone omogenee "A" e "B", non compatibili con la residenza.

Il PIP della zona produttiva a nord dell'abitato, risulta quasi totalmente attuato.

Il Piano Urbanistico Generale, nella analisi del contesto produttivo locale (Bitetto e Comuni limitrofi), ha registrato una notevole richiesta di aree per insediamenti produttivi (attestata da istanze presentate da imprese locali e non, presso gli uffici comunali).

Il PUG, confermando la vocazione produttiva del settore territoriale posto a nord dell'abitato, in contiguità fisica (e quindi infrastrutturale) con il PIP esistente, ha individuato due aree per attività produttive, con destinazioni specifiche e complementari.

Il contesto definito CPP.A (Contesto periurbano per l'artigianato), è il contesto per le attività produttive dove vengono "trasferite" (anche) le volumetrie rinvenienti dalle zone D2 del Prg previgente, ed è destinato a piccole strutture di tipo artigianale ed attrezzature connesse con le attività principali (uffici aziendali, laboratori di ricerca, magazzini, autorimesse e simili, mostre connesse con l'attività svolta dagli stabilimenti artigianali, attrezzature ricreative e sociali al servizio degli addetti; attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio nonché attività di supporto al settore produttivo).

Il contesto definito CPP.NP (Contesto Periurbano della Produzione di Nuovo Impianto), è il contesto (in ampliamento al PIP esistente), destinato a grandi e medie strutture di tipo industriale e/o artigianale ed attrezzature connesse con le attività principali (uffici aziendali, laboratori di ricerca, magazzini, silos autorimesse e simili, spazi connessi con l'attività svolta dagli stabilimenti industriali, attrezzature ricreative e sociali al servizio degli addetti, attività commerciali all'ingrosso nonché attività di supporto al settore produttivo).

Le indicazioni e/o previsioni di cui innanzi discendono dalle analisi di seguito riportate:

Proiezione al 31.12.2020 della popolazione attiva

Utilizzando la articolazione percentuale della popolazione attiva in condizione professionale per ramo di attività dell'ultimo Censimento di cui si dispongono i dati disaggregati (1991), ed applicandola ai dati della popolazione censita nel 2001 con la tendenza 1981-1991, si possono considerare a tale data i seguenti dati:

a - rapporto popolazione attiva/popolazione residente

$5090 / 10.153 = 0,5013$ pari in cifra tonda al 50 %
ne segue che l'incremento della popolazione attiva è stimabile in

$$0,5 * 1.564 = 782 \text{ unità.}$$

b - articolazione della popolazione attiva per attività

assumendo come articolazione percentuale al 2001 della popolazione attiva, in coerenza con quella del 1991, si ha:

| | |
|--|---------|
| Agricoltura (conduttori, impiegati e operai a tempo indeterminato) | 82,1 % |
| Industria estrattiva | 0,0 % |
| Industria manifatturiera | 5,8 % |
| Energia, acqua, gas | 0,1 % |
| Costruzioni | 2,6 % |
| Commercio e riparazioni | 4,2 % |
| Alberghi e pubblici esercizi | 1,1 % |
| Trasporti e comunicazioni | 0,8 % |
| Credito e assicurazioni | 0,5 % |
| Altri servizi | 2,8 % |
| Totale | 100,0 % |

| | | |
|------------------------------|---|---------|
| Agricoltura | = | 642 |
| Industria estrattiva | = | 0 |
| Industria manifatturiera | = | 46 ÷ 57 |
| Energia, acqua, gas | = | 1 ÷ 100 |
| Costruzioni | = | 20 ÷ 57 |
| Commercio | = | 33 ÷ 57 |
| Alberghi e pubblici esercizi | = | 8 ÷ 57 |
| Trasporti e comunicazioni | = | 6 ÷ 57 |
| Credito e assicurazioni | = | 4 ÷ 57 |
| Altri servizi | = | 22 ÷ 57 |
| Totale | = | |

Alla superficie fondiaria di 1,86 ettari va sommata la superficie per le urbanizzazioni primarie, stimabile nel 15% della Sf, e quella per le urbanizzazioni secondarie pari ad almeno il 10 % della Sf con un conseguente fabbisogno complessivo, in cifra tonda, di circa 2,35 ettari.

Istruttoria regionale**Fabbisogno residenziale**

Giova ricordare che il DRAG negli "Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali (PUG)", in riferimento al dimensionamento stabilisce che il PUG Strutturale definisce la "capacità insediativa complessiva" ed

c - distribuzione della popolazione per attività proiettata al 2020

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Agricoltura | (82,1) * 782 = 642 |
| Industria estrattiva | (0,0) * 782 = 0 |
| Industria manifatturiera | (5,8) * 782 = 46 |
| Energia, acqua, gas | (0,1) * 782 = 1 |
| Costruzioni | (2,6) * 782 = 20 |
| Commercio e riparazioni | (4,2) * 782 = 33 |
| Alberghi e pubblici esercizi | (1,1) * 782 = 8 |
| Trasporti e comunicazioni | (0,8) * 782 = 6 |
| Credito e assicurazioni | (0,5) * 782 = 4 |
| Altri servizi | (2,8) * 782 = 22 |
| Totale | (100) * 782 = 782 |

Fabbisogno superfici per le attività produttive

Applicando al numero degli addetti, con riferimento alle specificità locali, le "densità di addetti per ettaro di lotto" indicate dalla DGR 6320/1989, le aree fondiarie necessarie per insediare la popolazione attiva, nel complesso, sono circa pari a:

| | |
|---|--------------------------------|
| = | Superficie Agricola Utilizzata |
| = | = |
| = | 0,81 ettari |
| = | = |
| = | 0,35 |
| = | * |
| = | 0,14 |
| = | 0,10 |
| = | 0,07 |
| = | <u>0,39</u> |
| = | 1,86 ettari |

a partire da tale valutazione il PUG/S individua i "criteri per dimensionare il PUG Programmatico"

Ciò stante, si evidenzia che il fabbisogno residenziale ipotizzato appare sovradimensionato per le seguenti motivazioni:

- non si prospettano adeguate azioni di recupero-riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ancorché enunciate come obiettivo del PUG, atteso che parte del patrimonio esistente, quantificato in n. 1519 stanze (1671-152), viene sostanzialmente dichiarato inidoneo ovvero inutilizzabile;
- il dimensionamento operato non tiene conto delle volumetrie realizzabili nelle c.d. zone periurbane di riserva e trasformabilità vincolata;

- il dimensionamento operato non tiene conto anche delle volumetrie attribuite ai contesti periurbani di tutela ambientale e paesaggistica, per le quali si prevede l'atterraggio nei contesti di cui al punto precedente, ove si prevede una volumetria complessiva valutabile, in prima approssimazione, in circa 200.000 mc, ovvero ulteriori n. 2000 stanze.

Fabbisogno settore produttivo

In proposito si condivide la complessiva previsione di nuove dotazioni, in relazione alle ipotesi di lavoro prospettate.

Parte programmatica: necessita di riferimenti per quanto attiene all'arco temporale di validità.

Dimensionamento e verifica delle urbanizzazioni secondarie e delle attrezzature di interesse generale

Urbanizzazioni Secondarie

Il numero di abitanti censito al 2004 è pari a 10.487 unità da cui il fabbisogno attuale minimo di aree per US è pari a 18,8 ettari (c.t.) suddiviso in:

| | | | | | |
|---------------------------|---|----------|------------------|---|------------|
| aree per l'istruzione | = | 10.487 x | 4,5 mq/abitante | = | 4,7 ettari |
| aree per attrezzature | = | | 2,0 mq/abitante | = | 2,1 " |
| aree per verde attrezzato | = | | 9,0 mq/abitante | = | 9,4 " |
| aree per parcheggio | = | | 2,5 mq/abitante | = | 2,6 " |
| aree nel complesso | = | | 18,0 mq/abitante | = | 18,8 " |

Considerate le dotazioni esistenti, pertanto, i fabbisogni "minimi" di aree sono:

| | Urbanizzazioni secondarie | dotazione esistente | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| aree per l'istruzione | = 4,7 ettari | 1,2 ettari | = 3,5 ettari in difetto |
| aree per attrezzature | = 2,1 " | 1,8 " | = 0,3 ettari in difetto |
| aree per verde attrezzato | = 9,4 " | 9,7 " | = 0,3 ettari in esubero |
| aree per parcheggio | = 2,6 " | 0,03 " | = 2,6 ettari in difetto |
| aree nel complesso | = 18,8 " | 12,7 " | = 6,1 ettari in difetto |

Attrezzature di interesse generale

Il numero di abitanti censito al 2004 è pari a 10.487 unità da cui il fabbisogno attuale minimo di aree ex zone "F" è pari a 30 ettari (c.t.) suddiviso in:

| | | | | | | |
|---|---|--------|---|------------|---|------------|
| - aree per l'istruzione superiore | = | 10.487 | x | 1,5 mq/ab | = | 1,5 ettari |
| - aree per attrezzature sanitarie/ospedaliere | = | | | 1,0 mq/ab | = | 1,0 " |
| - aree per parchi urbani | = | | | 15,0 mq/ab | = | 15,7 " |
| - aree di zona "F" nel complesso | = | | | 17,5 mq/ab | = | 18,2 " |

Considerate le dotazioni esistenti, pertanto, i fabbisogni "minimi" di aree sono:

zona per dotazione

aree destinate attrezzature esistente

| | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---|--------------------------|
| - all'istruzione superiore | 1,5 | 2,49 | = | 0,97 ettari in esubero |
| - alle attrezzature sanitarie | 1,0 | 0,00 | = | - 1,01 ettari in difetto |
| - ai parchi urbani | 15,7 | 32,27 | = | 16,57 ettari in esubero |
| - nel complesso | 18,2 | 34,76 | = | 16,53 ettari in esubero |

Muovendo dalla previsione del PUG di 12.051 abitanti (di cui 10.487 censiti nel 2004), ed applicando il riferimento del DIM 1444 di 35,5 mq/ab (18 mq/ab per "US" e 17,5 per zone "F" che non sono obbligatorie),

deriva un fabbisogno complessivo di aree per servizi pari a circa 52,5 ettari.

- La stessa Relazione di progetto, considerando:
- la notevole dotazione esistente di servizi e l'esubero considerevole di zone "F";
 - la notevole dimensione delle aree di cessione per US riveniente dai PUE;
 - l'applicazione del principio della perequazione urbanistica nei CPS.CV e negli AP.TA;
 - l'attivazione dei CP.TV;

stima che attraverso il PUG saranno potenzialmente disponibili come aree a servizi circa 183 ettari di superficie (una percentuale considerevole di queste aree, saranno comunque destinate alla sal-

vanguardia degli aspetti paesaggistici ed ambientali).

Le aree di cessione dei PUE residenziali per US, potranno essere utilizzate per l'ubicazione di servizi, attraverso indicazioni specifiche e progetti definiti singolarmente (seguendo le reali esigenze della collettività) dal Consiglio Comunale.

Il settore infrastrutturale

I servizi alla popolazione (standard)

Con riferimento ai valori minimi stabiliti dal DIM 1444/1968 per le aree da destinare alle urbanizzazioni secondarie, i "fabbisogni minimi" per la popolazione ipotizzata di 12.051 abitanti (2020) risultano essere pari a:

| | | | | | |
|---------------------------|------------|------------------|---|-------|--------|
| aree per l'istruzione | = 12.051 x | 4,5 mq/abitante | = | 5,42 | ettari |
| aree per attrezzature | | 2,0 mq/abitante | = | 2,41 | " |
| aree per verde attrezzato | | 9,0 mq/abitante | = | 10,85 | " |
| aree per parcheggio | | 2,5 mq/abitante | = | 3,01 | " |
| aree nel complesso | | 18,0 mq/abitante | = | 21,69 | " |

Considerate le dotazioni esistenti, pertanto, i fabbisogni di aree da soddisfare al 2020 risultano essere:

| | | | | | |
|--|-------|---------|---|------|--------|
| - destinate all'istruzione | 5,42 | - 1,27 | = | 4,15 | ettari |
| - destinate alle attrezzature collettive | 2,41 | - 1,85 | = | 0,56 | ettari |
| - destinate al verde ed allo sport | 10,85 | - 9,77 | = | 1,08 | ettari |
| - destinate ai parcheggi | 3,01 | - 0,04 | = | 2,97 | ettari |
| - nel complesso | 21,69 | - 12,93 | = | 8,79 | ettari |

Attrezzature di interesse generale (zona F)

Con riferimento ai valori minimi stabiliti dal DIM 1444/1968 per le aree da destinare alle attrezzature di interesse generale, i "fabbisogni minimi" per la popolazione ipotizzata di 12.051 abitanti (2020) risultano essere pari a:

| | | | | |
|---|----------------------|---|-------|--------|
| aree per l'istruzione superiore | = 12.051 x 1,5 mq/ab | = | 1,81 | ettari |
| aree per attrezzature sanitarie/ospedaliere | = 1,0 mq/ab | = | 1,20 | ettari |
| aree per parchi urbani | = 15,0 mq/ab | = | 18,08 | ettari |
| aree di zona F nel complesso | = 17,5 mq/ab | = | 21,09 | ettari |

Considerate le dotazioni esistenti, pertanto, i fabbisogni al 2020 di aree sono:

| | | | | | |
|---|-------|---------|---|---------|-------------------|
| - destinate all'istruzione superiore | 1,81 | - 2,49 | = | + 0,68 | ettari in esubero |
| - destinate alle attrezzature sanitarie | 1,20 | - 0,00 | = | - 1,20 | ettari in difetto |
| - destinate ai parchi urbani | 18,08 | - 32,27 | = | + 4,19 | ettari in esubero |
| - nel complesso | 21,09 | - 34,76 | = | + 13,67 | ettari in esubero |

Detti fabbisogni risultano, nel complesso, essere soddisfatti.

Istruttoria regionale:

Si condivide la metodologia adottata rispettosa delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 1444/68

- NORME TECNICHE

Il PUG contiene le norme tecniche relative al PUG Parte Strutturale e quelle relative al PUG Programmatico in unico elaborato.

istruttoria regionale

Si condivide quanto operato nella distinzione delle N.T.A. tra parte strutturale e parte programmatica.

- REGOLAMENTO EDILIZIO

Il Regolamento Edilizio non risulta adottato e a tal proposito si rappresenta che pur rientrando nelle competenze comunali, giusta disposizioni di cui alla L.R. n. 3/09, si ritiene che il Comune se ne debba dotare, sia pure con separato procedimento, ove non abbia già provveduto.

B) ASPETTI PAESAGGISTICI

Con nota prot. A00 145/ 0008067 del 10 ottobre 2011 del Servizio Assetto del Territorio l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ha rappresentato testualmente quanto segue:

““Il Comune di Bitetto ha trasmesso agli uffici regionali con nota acquisita al prot n. A00_145_6095 del 21/07/2011 il Piano Urbanistico Generale per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art.11, commi 7° e 8°, della L.r. n.20/2001.

1. Elenco Elaborati

Gli elaborati trasmessi dal Comune di Bitetto costituenti il PUG, sono i seguenti:

A - Relazione

a.1 Relazione Integrativa

B - Sistema delle Conoscenze- sistema di area vasta

Tav. b.1.1 Sistema territoriale di area vasta

Tav. b.1.2 Sistema territoriale sovra locale

Tav. b.1.3 Carta dei vincoli ambientali

Tav. b.1.4.1 Carta dei vincoli paesaggistici.
PUTT/P: Sistema geomorfologico idrogeologico

Tav. b.1.4.2 Carta dei vincoli paesaggistici.
PUTT/P: Sistema botanico vegetazionale

Tav. b.1.4.3 Carta dei vincoli paesaggistici.
PUTT/P: Sistema storico architettonico

Tav. b.1.4.4 Carta dei vincoli paesaggistici.
PUTT/P: Ambiti territoriali Estesi

Tav. b.1.5 Carta dei vincoli idrogeologici

Tav. b.1.6 Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovra locale

Tav. b.1.7 Carta degli strumenti urbanistici generali comunali vigenti

Tav. b.1.8 Carta dell'uso del suolo

B - Sistema delle Conoscenze- sistema territoriale locale

Tav. b.2.1 Sistema insediativo: cartografia comunale

Tav. b.2.2a-b-c Sistema insediativo: cartografia comunale

Tav. b.2.3 Sistema insediativo: ortofoto

Tav. b.2.4.a-b-c Sistema insediativo: ortofoto

Tav. b.2.5- Carta geomorfologica

Tav. b.2.6 Carta idrogeologica

Tav. b.2.7 Carta geologica

Tav. b.2.8 Carta del reticolo idrografico e perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica

Tav. b.2.9 Carta del reticolo idrografico e proposta di integrazione alle perimetrazioni del PAI-AdB di Puglia

Tav. b.2.10 Carta delle risorse paesaggistiche

Tav. b.2.11a-b-c Carta delle risorse rurali

Tav. b.2.12 Carta delle risorse insediative

Tav. b.2.13 Carta delle risorse infrastrutturali

Tav. b.3.1 Bilancio della pianificazione in vigore.
Stato giuridico

Tav. b.3.2 Bilancio della pianificazione in vigore.
Stato di attuazione del PRG

Tav. b.3.3 Bilancio della pianificazione in vigore.
PUTT/P: Territori costruiti

C - Quadri interpretativi

Tav. c.1 Carta delle dominanti territoriali

Tav. c.2 Lettura dei contesti territoriali

Tav. c.3 Schema Strutturale/Strategico

D - Previsioni Strutturali

Tav. d.1.a-b-c Carta delle Invarianti strutturali paesistico-ambientali

Tav. d.1 bis Carta delle Invarianti strutturali paesistico-ambientali: vulnerabilità e rischio idraulico

Tav. d.2 Carta dell'armatura infrastrutturale

Tav. d.2.1 Carta dell'armatura infrastrutturale: viabilità

Tav. d.3 Carta dei contesti urbani

Tav.d.4 Carta dei contesti rurali

Elab. d.5 Atlante dei Beni architettonici ed archeologici extraurbani

E - Previsioni Programmatiche

Tav. e.1 Carta dei contesti urbani esistenti e di nuovo impianto

Tavv. e.2.a-b Carta del sistema insediativo

Tavv. e.3.a-b Carta dei contesti urbani esistenti e di nuovo impianto. Definizione dei Comparti

F - Norme Tecniche di Attuazione

G - Rapporto ambientale

g.1 Integrazione al Rapporto ambientale

2. Verifica di compatibilità rispetto al piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P)

2.1 Territori Costruiti definiti dal PUG

In merito alle aree escluse dalle tutele paesaggistiche (cd Territori Costruiti), il Comune di Bitetto, ha approvato la perimetrazione dei Territori Costruiti ai sensi dell'art 1.03 delle NTA del PUTT/P, con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 03.07.2008 senza però provvedere alla trasmissione ai competenti uffici regionali al fine dell'ottenimento dell'Attestazione di Coerenza. Nell'ambito dell'istruttoria per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art.11, commi 7° e 8°, della L.r. n.20/2001, lo scrivente ufficio ha esaminato la perimetrazione dei Territori Costruiti in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare n. 1/2011 ("Indicazioni per migliorare l'efficacia delle conferenze di copianificazione previste dal DRAG nella formazione dei Piani Urbanistici Generali") ed ha trasmesso al Comune di Bitetto richiesta di integrazioni e chiarimenti con nota A00_145 7990 del 07.10.2011 (alla presente allegata).

2.2 Analisi degli ATD definiti dal PUG

- Per quanto attiene al sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 3, 4bis, 6, e 10 degli atlanti della documentazione cartografica) e come disciplinato dal

Titolo III, Capo II delle NTA del PUTT/P (artt. 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09) si evidenzia quanto segue:

Emergenze (3.06)

Il PUTT/P distingue le emergenze in geologiche, morfologiche e idrogeologiche.

A differenza del PUTT/P che non individua alcun bene appartenente alla categoria "Emergenze" il PUG di Bitetto ha perimetrato tra le emergenze morfologiche due doline situate una nella parte sud del centro urbano in prossimità della Torre Lama di Ponte, l'altra a Ovest in località San Marco, riportandone anche le aree di pertinenza e le aree annesse.

Con riferimento alle emergenze geologiche ed idrogeologiche inoltre il PUG non individua alcun bene in analogia al PUTT/P.

Coste ed aree litoranee (3.07)

Il territorio del comunale non presenta coste ed aree litoranee.

Corsi d'acqua (3.08)

Riguardo alla categoria "corsi d'acqua" il PUG Strutturale di Bitetto ha individuato negli elaborati grafici trasmessi (Tavv. c1, c2 e c3, scala 1:5.000) le lame quali "invarianti strutturali dell'assetto geomorfologico" sottoponendole alla tutela di cui all'art. 3.3.1 delle NTA del PUG.

Nelle tavole sono correttamente individuati come lame tutti quei tratti appartenenti anche alla categoria "acque pubbliche" (art. 142 della L 431/85).

La lama Lamasinata e la lama c/o Trullo Conte di B. già individuate nel PUTT sono confermate dal PUG e di queste sono riportate le aree di pertinenza e le aree annesse, queste ultime perimetrare in forma di buffer geometrico della profondità di 50 ml ad eccezione del tratto in destra idraulica del ramo orientale della Lamasinata a valle della circonvallazione. Si rileva dunque una riduzione non motivata delle aree annesse rispetto alle NTA del PUTT/P.

Sono altresì riportati nella cartografia il reticolo idrografico, le ripe fluviali e le ripe antropiche come concordate in sede di tavolo tecnico con l'Autorità di Bacino senza prevedere per esse alcuna norma di tutela paesaggistica ma recependo integralmente le prescrizioni, le finalità e gli indirizzi del PAI.

Si rileva l'opportunità di riportare le aree annesse laddove mancanti e di riconfigurarle secondo un disegno non geometrico che si attesti sui confini di proprietà o sulla viabilità esistente, valutando anche la possibilità di introdurre una norma che definisca un regime di tutela per le aree corrispondenti al Vincolo Paesaggistico ex art. 136 del Dlgs 42/2004 (L.1497/39).

Versanti e crinali (3.09)

Per quanto attiene al tematismo “versanti-criniali” il PUG non ha individuato nella relativa cartografia allegata (Tavv. d1a, d1b, d1c scala 1:5.000) alcun “ciglio di scarpata naturale” né alcun versante.

A tal riguardo sia il PUTT che la carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino (approvata dall'AdB Puglia con delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009) riportano dei cigli di scarpata.

Si rileva la necessità di motivare l'esclusione dagli elaborati grafici del PUG di tali cigli di scarpata.

- Per quanto attiene al sistema botanico-vegetazionale-culturale come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 4 e n. 9 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo III delle NTA del PUTT/P (artt. 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14) si evidenzia quanto segue:

Boschi e macchie (3.10)

Riguardo alla categoria “boschi e macchie” nelle carte tematiche del PUTT/P non è perimetrato alcun areale. Il PUG di Bitetto ha aggiornato le perimetrazioni della categoria “boschi e macchie” caratterizzate da una generale estensione delle superfici a bosco prevalentemente distribuite lungo le lame Lamasinata e c/o Trullo Conte di B. Tali perimetrazioni includono un'area a bosco in prossimità del Casino Mastrolonardo e della SS.96 Bitetto-Modugno presente anche nei nuovi strati conoscitivi prodotti dall'Ente Regione in sede di redazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Questo areale è stato riconfermato nel PUG, ma con una leggera modifica della perimetrazione.

Si chiede pertanto di voler motivare la discordanza del perimetro dell'area a bosco localizzata in

prossimità del Casino Mastrolonardo rispetto a quella individuata dal PPTR approfondendo lo stato di fatto in merito alla tipologia di vegetazione presente nella parte esclusa in corrispondenza di alcune ville private.

Riguardo alla individuazione dei boschi lungo la Lamasinata, inoltre, si rileva la necessità di motivare l'inclusione dell'area del Parco tre Ponti nella perimetrazione della categoria “boschi e macchie” rispetto ai parametri stabiliti dall'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P ovvero in altra forma di tutela.

Beni naturalistici (3.11)

Il PUG non ha individuato, in analogia alle carte tematiche del PUTT/P, alcun bene naturalistico.

Zone umide (3.12)

Il PUG non ha individuato, in analogia alle carte tematiche del PUTT/P, alcuna zona umida.

Aree protette (3.13)

A riguardo della categoria “Aree protette” nelle carte tematiche del PUTT è individuata nel Comune di Bitetto l' “oasi di protezione Santo Spirito”. Tale individuazione non è confermata nel PUG strutturale di Bitetto.

Beni diffusi del paesaggio agrario (3.14)

Per quanto attiene all'individuazione dei “beni diffusi nel paesaggio agrario”, il PUTT/P, considerata la scala della sua elaborazione, non ha censito alcun “bene” rinviando l'individuazione dei predetti beni paesaggistici agli strumenti urbanistici generali.

Il PUG di Bitetto ha individuato negli elaborati grafici (Tavv. d1 a-b-c, scala 1:5.000) la presenza di muretti a secco e trulli i quali sono da considerare sottoposti alla normativa di tutela di cui all'art. 3.3.5.3 delle NTA del PUG.

A riguardo delle “piante isolate o a gruppi” e delle alberature stradali e poderali, il PUG non ha censito alcuna componente rimandando ad una relazione paesaggistica di dettaglio obbligatoriamente redatta per tutti gli interventi che ricadono in aree sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUG (ATE “B”, “C”, “D”) al fine di individuare correttamente i “beni diffusi nel paesaggio agrario”.

Si rileva la necessità di censire sull'intero territorio comunale anche le piante isolate o a gruppi e le alberature stradali o poderali.

- Per quanto attiene al sistema della stratificazione storica come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 5, n. 7, n. 8 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo IV delle NTA (artt. 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, delle NTA del PUTT/P) si evidenzia quanto segue:

Zone archeologiche (3.15)

Per quanto attiene al tematismo “zone archeologiche” Il PUG di Bitetto individua confermando quanto già riportato nella cartografie tematiche del PUTT/P, le seguenti tre segnalazioni archeologiche senza definirne le aree di pertinenza e le aree annesse:

- necropoli Misetta
- necropoli Poggiovivo
- necropoli Arcamone

Si rileva la necessità di definire le aree entro le quali trova applicazione la norma di cui all’art. 3.3.5 delle NTA del PUG.

Beni architettonici extraurbani (3.16)

Per quanto riguarda la categoria “Beni architettonici extraurbani” il PUTT/P individua 3 vincoli architettonici ed una segnalazione architettonica.

Il PUG di Bitetto individua come “Invarianti strutturali della stratificazione storica” e sottopone a tutela ai sensi dell’art. 3.3.5 delle NTA: il contesto urbano storico, 14 beni architettonici vincolati di cui 11 urbani e 3 extraurbani, 1 segnalazione architettonica (già individuata dal PUTT) e 7 nuove segnalazioni architettoniche (masserie, casini, torri) di seguito riportati in elenco:

beni architettonici vincolati extraurbani

- Chiesa Mater Domini (ATD del PUTT e vincolo architettonico)
- Insediamento medievale San Marco (ATD del PUTT e vincolo architettonico)
- Santuario del Beato Giacomo (ATD del PUTT e vincolo architettonico)

segnalazione architettonica

- Torre del Marchese (ATD PUTT e segnalazione architettonica)

nuove segnalazioni architettoniche

- Palmento Abbazia (individuazione PUG)

- Casino dell’Arcidiacono (individuazione PUG)
- Palmento Maiulli (individuazione PUG)
- Casino Abruzzese (individuazione PUG)
- Torre Lama di Ponte (individuazione PUG)
- Casino del Comandante (individuazione PUG)
- Torre del Marchese (individuazione PUG)

Di questi il PUG perimetra nell’Atlante dei Beni architettonici ed archeologici extraurbani (Elab. d.5) le aree di pertinenza e aree annesse, con l’eccezione della Chiesa Mater Domini per cui è rappresentata la sola area di pertinenza.

Si prescrive di esplicitare la ragione di tale mancata individuazione.

Paesaggio agrario e usi civici (3.17)

Per quanto attiene all’individuazione del “paesaggio agrario e usi Civici” il PUG di Bitetto in analogia con le carte tematiche del PUTT/P non ha individuato alcun bene.

Punti panoramici (3.18)

Per quanto attiene all’individuazione dei “punti panoramici” Il PUG di Bitetto non ha individuato negli elaborati grafici alcun bene appartenente a tale categoria.

2.3 Analisi degli ATE definiti dal PUG

Riguardo alle perimetrazioni degli ATE di cui al Titolo II delle NTA del PUTT/P, dall’esame degli elaborati (ed in particolare la tav.d.4) si rappresenta quanto segue:

Il Comune di Bitetto è interessato dalla presenza dei seguenti ATE individuati dal PUG:

- ATE “B”, che, ai sensi del PUTT/P, identifica un “valore rilevante”
- ATE “C”, che, ai sensi del PUTT/P, identifica un “valore distinguibile”
- ATE “D”, che, ai sensi del PUTT/P, identifica un “valore relativo”
- ATE “E” che ai sensi del PUTT/P, identifica un “valore normale”.

Gli ATE perimetrati coincidono con i Contesti Rurali articolati a seconda del valore paesaggistico.

Si rileva una generale estensione degli ATE “B”, “C”, “D” rispetto a quelli individuati dal PUTT/P in particolare per gli ATE “B” e “C” in corrispondenza

della lama Lamasinata e della lama c/o Trullo Conte di B. Inoltre la modifica dei perimetri ha comportato il passaggio da ATE "B" e/o "C" ad ATE "E" di alcune aree localizzate tra il centro urbano e la lama Lamasinata in particolare in prossimità del santuario del Beato Giacomo, del Parco Tre Ponti e nella zona nord del Parco Mater Domini.

Si rileva la necessità di ridare continuità all'ATE "B" lungo la lama Lamasinata riportando all'interno di tale perimetro le aree del Parco Tre Ponti e del Parco Mater Domini interessate dall'area di pertinenza e dall'area annessa della lama, al fine di garantire alla stessa un uguale regime di tutela.

3. Conclusioni

Attese le innanzi evidenziate carenze del PUG di Bitetto, relative alla individuazione e disciplina dei beni paesaggistici, si attesta la non compatibilità rispetto al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) ai sensi dell'art.11 della L.r. n.20/2001."

C) ASPETTI AMBIENTALI

Con nota prot. n.0009424 del 12 ottobre 2011 il Servizio Ecologia regionale - Ufficio VAS - ha trasmesso la determina n. 232 del 12 ottobre 2011 concernente la " Procedura Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Generale del Comune di Bitetto - Autorità procedente Comune di Bitetto - PARERE MOTIVATO."

L'attività tecnico istruttoria contenuta nella predetta determina n. 232 /2011 perviene alle valutazioni qui di seguito testualmente riportate:

"b.Coerenza con normative, piani e programmi vigenti

L'analisi di coerenza esterna ha mirato a valutare la coerenza del Piano con i principali strumenti di pianificazione e programmazione regionali e con i principali documenti in materia di sostenibilità ambientale. La verifica è riportata nel capitolo 3 del Rapporto Ambientale e integrata nel cap. 1 del documento di integrazione al Rapporto Ambientale. I Piani presi in considerazione sono i seguenti:

- Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
- il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI),

- il Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio (PUTT/p),
- il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE),
- il Piano Regionale dei Trasporti (PRT)
- Piano Attuativo del Piano Regionale Trasporti 2009-2013
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bari
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU)
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e Pericolosi (PRGRS)
- Piano d'Ambito risorse idriche
- Indirizzi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

Non risulta effettuata la coerenza con il Piano Regionale della Qualità dell'Aria:

Si rileva che l'analisi contenuta nel rapporto ambientale si limita alla descrizione degli obiettivi generali e specifici di ciascun Piano; l'analisi contenuta nel documento di integrazione al Rapporto Ambientale oltre a sintetizzare gli obiettivi dei piani presi in considerazione, dà conto delle previsioni dei diversi piani per il territorio comunale di Bitetto.

Si sottolinea che l'analisi di coerenza consiste nel descrivere gli obiettivi desunti da strategie ambientali generali e dai piani individuati nel quadro pianificatorio di riferimento e nel confrontarli con gli obiettivi di piano, evidenziando in particolare le parti in potenziale conflitto;

PERTANTO, si prescrive di integrare il Rapporto Ambientale con un'analisi che valuti la coerenza tra gli obiettivi di piano e quelli desunti dai piani e programmi appartenenti al quadro pianificatorio di riferimento, dando rilievo alle parti del piano in valutazione, magari non espressamente indirizzati all'ambiente, ma in potenziale conflitto con gli obiettivi ambientali esterni e di darne evidenza nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

c. Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza del piano

Il rapporto sullo stato dei sistemi ambientali è illustrato nei capitoli da 3 a 6 del Rapporto Ambien-

tale e le componenti ambientali e le tematiche prese in considerazione sono:

- geologia
- tettonica
- assetto geomorfologico e idrografico
- idrogeologia
- acque reflue
- sistema della naturalità
- sistema della mobilità
- energia
- Gestione dei rifiuti
- Rischio di incidente rilevante

Per ogni componente o tematica viene presentata una descrizione della situazione del contesto ambientale nel territorio comunale, evidenziandone i principali aspetti, gli strumenti di pianificazione e il quadro normativo di riferimento. Sono esplicitate per ogni componente e/o tematica ambientale le possibili interferenze con il PUG attraverso la descrizione delle relazioni tra la componente ambientale, le invarianti strutturali e i meccanismi attuativi del PUG.

L'analisi svolta appare completa e attinente al territorio interessato dal Piano. Si rileva che non sono individuati indicatori di contesto utili anche alla costruzione del piano di monitoraggio.

PERTANTO, si prescrive di arricchire gli indicatori di contesto per il piano di monitoraggio (per es. indicatore sulle attività estrattive, indicatore sulla copertura del servizio di fognatura e depurazione, indicatore sul prelievo d'acqua da falda, indicatore su stabilimenti a rischio di incidente rilevante, indicatore su inquinamento elettromagnetico...ecc.) e di darne evidenza nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'analisi contiene un approfondimento di alcuni aspetti che si ritengono particolarmente critici per il territorio di Bitetto,

- Pericolosità da inondazione e rischio idraulico
Le aree a pericolosità idraulica interessano un'area limitata a Nord-Ovest del centro urbano. Le criticità relative alla presenza della lama del Conte e lama Lamasinata riguardano:
- tratti di lame che presentano ripe fluviali antropizzate, in particolare un piccolo agglomerato

urbano denominato "oasi" in località C. Guadagno-Misetta per il quale è stato presentato uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza dell'area

- l'area del Santuario del Beato Giacomo presso cui è in corso un intervento di mitigazione idraulica

Il Pug nelle sue norme tecniche di attuazione ha inglobato quelle del P.A.I.

- Inquinamento acustico

Il Rapporto Ambientale riporta che il comune di Bitetto non è dotato di zonizzazione acustica. Si rileva che nell'ottica del coordinamento della pianificazione urbanistica con la zonizzazione acustica del territorio comunale, così come previsto LR 12 febbraio 2002, N. 3 e risultando agli atti di questo ufficio che il comune di Bitetto ha avviato il Piano di zonizzazione acustica, si raccomanda di integrare nel PUG le previsioni della zonizzazione acustica.

- Consumo di suolo

Nel rapporto Ambientale si riferisce che lo stato delle aree antropizzate nel territorio comunale è pari ad una percentuale del 4,5% e che il nuovo PUG prevede un'area antropizzata pari al 6,1 % già previste dal PRG vigente (ad esclusione delle zone produttive in espansione). Si rileva la carenza di indicatori di stato sull'urbanizzazione e impermeabilizzazione presenti negli studi per il PTCP di Bari.

- Edilizia sostenibile

L'attività edilizia viene considerato uno dei settori a più alto impatto dal punto di vista dell'incremento dei consumi e della generazione di emissioni inquinanti e rifiuti.

Come risposte del piano vengono indicati meccanismi premiali per chi adotta interventi di edilizia sostenibile, incentivati attraverso premi volumetrici

Si sottolinea che tra le criticità individuate non è evidenziata la presenza sul territorio comunale di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante per la produzione e/o deposito di esplosivo. Si rileva che non si evince dal rapporto ambientale la localizzazione di tale impianto né viene allegato l'elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)" così come previsto all'art. 4, dal D.M. 9

maggio 2001 che fornisce gli strumenti alle autorità competenti per una corretta pianificazione territoriale e urbanistica in relazione alle zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Si sottolinea inoltre che ai sensi dei commi 5bis e 6 del Dlgs n.334/1999 *“Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, gli enti territoriali tengono conto, nell’elaborazione degli strumenti di pianificazione dell’assetto del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) 6. In caso di stabilimenti esistenti ubicati ((vicino a zone residenziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree ricreative e ad aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale)) il gestore deve, altresì adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l’ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili. A tal fine il Comune invita il gestore di tali stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all’autorità competente di cui all’articolo 21, comma 1, le misure che intende adottare; tali misure vengono esaminate dalla stessa autorità nell’ambito dell’istruttoria di cui all’articolo 21.”*

Le criticità sono state considerate come un elemento fondamentale della valutazione degli impatti.

Si sottolinea che nelle Norme Tecniche di Attuazione sono presenti alcune indicazioni orientate alla sostenibilità evidenziate nel Rapporto Ambientale

PERTANTO, si prescrive di integrare il Rapporto Ambientale con l’elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti e di darne evidenza nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

d. Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Gli obiettivi di sostenibilità del PUG sono ripor-

tati nel capitolo 7.2 del Rapporto Ambientale, e risultano:

A scala urbana il PUG sviluppa lo sviluppo sostenibile, anche in riferimento ai contenuti della l.r. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” e della l.r. 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio”, con:

- l’applicazione del principio della perequazione e dell’istituto del comparto urbanistico per gestire (attraverso il trasferimento dei diritti di costruire) la tutela e la valorizzazione dei siti con specificità ecologiche, documentarie e paesaggistiche;
- la qualità dell’abitare attraverso la attenta delimitazione delle aree da sottrarre al traffico veicolare di transito, previa individuazione degli assi viari di scorrimento e delle aree di stazionamento;
- la promozione dell’eco-efficienza basata sulla integrazione degli aspetti globali (clima, strato di ozono, biodiversità), con quelli connessi con la conservazione delle risorse naturali (minerarie, energetiche fossili, idriche, suolo, ecc.) e con quelli locali (inquinamenti, rifiuti, qualità urbana, ecc.) valutata ex ante per i piani e gli interventi di settore.
- A scala edilizia, con:
- la formulazione di un Regolamento Edilizio e di Igiene che deve rispondere anche alle esigenze di nuove forme di progettazione orientate alla sostenibilità;
- la progettazione di interventi che salvaguardino gli equilibri ecologici ambientali (insolazione, ventilazione, ombreggiamento, verde, ecc.);
- la adozione nelle attività edilizie di procedure di produzione e di gestione che pongano in primo piano le questioni energetiche;
- l’attenzione al perseguimento della qualità estetica sia nella definizione degli spazi urbani sia delle architetture che li definiscono;
- la differenziazione dei rifiuti fin dal luogo della produzione (per esempio, nelle abitazioni) onde rendere automatica la successiva raccolta differenziata e, quindi, il successivo riciclaggio, riuso, recupero energetico.

Si evidenzia che, quelle elencate sono azioni con cui promuovere lo sviluppo sostenibile ma non sono esplicitati gli obiettivi a cui il piano fa riferimento per la valutazione delle scelte di piano e per

il monitoraggio ambientale così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2008 e s.m.i.

PERTANTO, si ritiene necessario contestualizzare e dettagliare il più possibile gli obiettivi di sostenibilità per ogni componente ambientale in modo che si possa valutare se le scelte di piano contribuiscano o meno al raggiungimento di tali obiettivi e di darne evidenza nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

e. Analisi degli effetti ambientali, misure di mitigazione e sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

Nel capitolo 8 del Rapporto Ambientale è stata condotta l'analisi degli effetti ambientali del PUG cioè l'incidenza degli interventi previsti rapportata alle criticità individuate. Sono esplicitate le misure di mitigazione

A livello di impostazione, non appare del tutto condivisibile l'utilizzazione delle sole criticità ambientali e non delle componenti ambientali per la valutazione. Infatti, dato l'ampio orizzonte temporale a cui il Piano si riferisce e la valenza del PUG come riferimento per tutti gli atti di pianificazione e gli interventi che interesseranno il territorio comunale, un aspetto non critico attualmente potrebbe diventarlo proprio per effetto dell'attuazione del Piano oppure per il cambiamento delle condizioni generali del contesto, così come auspicabilmente non presentare in futuro più criticità. In tal senso riveste particolare importanza il ruolo del monitoraggio e la previsione di un aggiornamento delle valutazioni alla luce di eventuali modifiche del contesto.

PERTANTO, si ritiene necessario costruire il monitoraggio su tutte le componenti ambientali in modo da poter rilevare l'insorgere di nuove criticità non valutate e di darne evidenza nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

La valutazione complessiva sul piano, sintetizzata in una tabella inserita a pag. 62 del Rapporto Ambientale, esplicita le azioni del PUG che possono avere impatti sulle criticità individuate. Le azioni del PUG vengono raggruppate nei seguenti temi:

- Mobilità alternativa
- Rafforzamento naturalità extraurbana
- Delocalizzazione dei volumi
- Densificazione
- Attività produttive
- Attività edilizia

Secondo l'analisi esposta, vengono valutati impatti potenzialmente negativi:

- quelli derivanti dalle azioni del PUG relative all'attività edilizia e all'attività produttiva sulla vulnerabilità degli acquiferi, sulla qualità dell'aria, sul consumo di suolo e sulla sostenibilità edilizia
- quelli derivanti dalle azioni del PUG relative alla mobilità, su consumo di suolo, sostenibilità edilizia, bassa incidenza della naturalità

I giudizi sintetici espressi nella tabella sono commentati nei paragrafi da 8.2.1 a 8.2.6 del Rapporto Ambientale. Le risposte del Piano agli impatti negativi sono individuate sia in alcune azioni del PUG sia in misure contenute nelle NTA del Piano.

Riguardo alla vulnerabilità degli acquiferi:

- gli impatti dovuti alle previsioni di ampliamento delle zone produttive sono mitigati attraverso l'introduzione nelle NTA dell'obbligo di utilizzo di pavimentazioni drenanti per una superficie pari al 40% della superficie totale e al divieto di insediamento di industrie insalubri
- gli impatti dovuti all'attività edilizia sono mitigati attraverso l'introduzione di norme per il contenimento di uso del suolo e sulla riduzione dell'impermeabilizzazione

Riguardo alla Pericolosità da inondazione e rischio idraulico

- la progettazione della circonvallazione è stata realizzata nell'ambito di un tavolo tecnico con l'Autorità di Bacino della Puglia che ha posto prescrizioni finalizzate alla messa in sicurezza dell'intervento dal punto di vista idraulico

Riguardo alla Qualità dell'aria gli impatti dovuti all'incremento di emissioni dovute al traffico e alle utenze domestiche sono qualitativamente considerati

Riguardo alla Ridotta incidenza della naturalità il PUG prevede la creazione la creazione di un sistema dei rete paesaggistica ambientale locale che attraverso il parco lineare della "laminata" riconnette gli esistenti "parco tre ponti" e "parco Mater Domini"

Riguardo al consumo di suolo gli impatti rilevanti possono solo essere parzialmente mitigati dal contenimento della superficie impermeabile

Si sottolinea che alcuni contesti di nuovo impianto sono sovrapposti all'invariante strutturale "Assetto botanicovegetazionale: colture strutturali il paesaggio (ulivo, vigneto)". Nelle NTA del PUG a questo proposito si dice che: "gli elaborati grafici del PUG individuano indistintamente le aree interessate da vigneti o uliveti; per le stesse sarà una relazione motivata di un tecnico esperto a valutare la sussistenza di caratteristiche tali da definirle quali Invarianti Strutturali"

PERTANTO, si ritiene necessario che questa relazione sia predisposta prima dell'approvazione dei P.U.E.

La valutazione delle alternative trattata nel capitolo 8 del Rapporto Ambientale rappresenta uno sviluppo dell'analisi degli effetti considerati alla luce di tre scenari di attuazione differenti: Stagnazione, Sviluppo Satellite, Sviluppo Endogeno.

Si sottolinea che quella presentata non può considerarsi una valutazione "delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso" così come previsto dall'art. 13 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. in quanto non sono sottoposte a valutazione scelte alternative

PERTANTO, si ritiene necessario integrare il Rapporto Ambientale con una valutazione delle ragionevoli alternative e di darne evidenza nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il capitolo 9 contiene un consistente numero di raccomandazioni all'Ufficio di Piano. Non risulta chiaro quali indicazioni, tra quelle proposte, siano già recepite nelle NTA del PUG.

PERTANTO, si prescrive di chiarire quali indicazioni siano già recepite nelle NTA del PUG e quali no, specificando come si intende dare attuazione a quelle non recepite e di darne evidenza nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

f. Monitoraggio e indicatori

L'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell'Allegato I del D.Lgs. 4/2008 come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale. A tal fine nel capitolo 10 del Rapporto Ambientale sono state date alcune indicazioni in merito al monitoraggio ed elencati gli indicatori prescelti.

Il capitolo sul monitoraggio non riporta gli obiettivi ambientali e quindi non sono chiari i criteri di scelta degli indicatori proposti. Al fine di una migliore gestione del monitoraggio degli effetti ambientali del Piano occorre definire un sistema che consenta di stimare gli effetti di ogni singola azione del Piano rispetto agli obiettivi ambientali. A tal proposito occorre definire indicatori di processo che diano conto del grado di attuazione delle singole misure del Piano. Questi indicatori dovranno essere messi in relazione con gli indicatori che misurano gli effetti ambientali del Piano. Tale impostazione potrà consentire anche di verificare se l'eventuale inefficacia/efficacia del Piano sia imputabile al grado di attuazione delle misure o ad una variazione imprevista del contesto e quindi potrà essere utile ai fini di un riorientamento delle misure di Piano.

Nel merito dell'elenco presentato sugli indicatori di contesto si rileva la mancanza di indicatori relativi al prelievo delle acque di falda, alla copertura del servizio di fognatura e depurazione, al consumo di suolo, alle attività estrattive; nel merito di quello sugli indicatori di attuazione si rileva la mancanza di indicatori volti a misurare l'efficacia delle azioni

di piano rivolte allo sviluppo sostenibile (risparmio idrico, energetico, realizzazione di impianti ad energia rinnovabile integrati ecc.)

PERTANTO, si ritiene necessario integrare il Rapporto Ambientale con una:

- **definizione del quadro degli obiettivi di sostenibilità di riferimento e identificazione degli indicatori di contesto appropriati;**
- **identificazione delle azioni del piano o programma e valutazione dei loro effetti ambientali (positivi e negativi) rispetto a tutti gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento, finalizzata ad individuare i principali effetti da monitorare per ciascun piano o programma;**
- **analisi delle procedure attuative e delle fasi attraverso cui le azioni individuate si attuano, al fine di identificare i momenti in cui deve essere previsto l'aggiornamento degli indicatori;**
- **sceita degli indicatori per il monitoraggio del piano o programma per ciascuna azione e relativo effetto ambientale, identificando le fasi in cui devono essere aggiornati e definendo le relative specifiche di calcolo. Gli indicatori selezionati dovranno consentire di monitorare gli effetti di ciascuna tipologia di azione, di aggregarli e di compararli allo stato del contesto ambientale di riferimento al fine di valutare il contributo complessivo del piano o programma all'obiettivo di sostenibilità.**

e di darne evidenza nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si sottolinea che nel Rapporto Ambientale non si chiariscono responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio così come previsto ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

PERTANTO, si ritiene necessario che, al momento dell'approvazione del piano, vengano individuati dei meccanismi e/o strumenti per la fase attuativa finalizzati alla messa a disposizione dei dati utili al popolamento degli indicatori, nonché esplicitate le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Tali indica-

zioni costituiscono parte delle misure adottate in merito al monitoraggio che, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 4/2008, devono essere rese pubbliche insieme alla Dichiarazione di Sintesi e al parere motivato.

g. Sintesi non Tecnica

Il Rapporto Ambientale non è corredato dalla Sintesi non Tecnica secondo quanto prescritto dall'Allegato VI del D.Lgs. 4/2008, cioè di un comprensibile riepilogo, finalizzato ad aumentare il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico nella fase di consultazione, di tutti i contenuti del Rapporto Ambientale.

PERTANTO, si ritiene necessario elaborare la Sintesi non Tecnica, così come previsto dall'Allegato VI del D.Lgs. 4/2008.

In conclusione, tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Generale del Comune di Bitetto Tale parere non esclude né esonera l'Autorità procedente all'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste; è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto inclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale laddove prevista ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. e D. Lgs 152/06 e s.m.i..

Si rammenta che:

- ai sensi del comma 6 dell'art.12 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
- Ai sensi del comma 8 dell'art 5 DL 70/2011, convertito in legge con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160) «Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato

in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».”

CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE

Conclusivamente, attese le innanzi evidenziate carenze ed incongruenze complessive del PUG del Comune di Bitetto così come pervenuto, per lo stesso strumento comunale allo stato degli atti non è possibile attestare - in questa fase - la sua compatibilità ai sensi dell'art.11 della L.r. n.20/2001.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione innanzi esposta, si propone alla Giunta di NON ATTESTARE, ai sensi dell'art. 11 -commi 7° e 8°- della L.r. n.20/2001 la compatibilità del PUG del Comune di Bitetto rispetto al DRAG approvato con delibera di G.R. n.1328 del 03/08/2007.

Resta nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art.11 - comma 9° e segg.- della L.r. n.20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo.”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della l.r. n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001”

La presente deliberazione non comporta implica-

zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI NON ATTESTARE conseguentemente, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8°- della L.r. n.20/2001, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione nelle premesse riportata (qui intesi in toto riportati e condivisi), la compatibilità del PUG del Comune di Bitetto rispetto al DRAG approvato con delibera di G.R. n.1328 del 03/08/2007;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bitetto (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2272

D.M. Ambiente 468/2001, come integrato dal D.M. 308 del 28 Novembre 2009. Decreto Ministero Ambiente prot. 8732/QdV del 16 Dicembre 2009. Istituzione dei Capitoli di entrata e di spesa sul Bilancio Regionale ex art. 42 L.R. 28/2001.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche riferisce quanto segue:

Visto il Decreto del 18 Settembre 2001 n. 468, come integrato dal D.M. 308 del 28 Novembre 2009, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il "*Regolamento del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale*" che, in particolare, all'art. 9-comma 2 prevede il trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni, alle Province autonome ed ai Commissari delegati per l'attuazione degli interventi in campo ambientale.

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 agosto 2008 è stato approvato il piano di rassegna delle risorse pari ad € 172.789.164,04 al MATTM;

Visto il Decreto Ministeriale 428 del 19 Dicembre 2007 con il quale il MATTM approva l'Accordo di Programma del 18 Dicembre 2007 concernente la "*Definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di interesse nazionale di Brindisi*" (SIN);

Preso atto che con Decreto prot. 8732/QdV del 16 Dicembre 2009 il MATTM ha impegnato la somma di € 3.253.354,06 sul cap. 7509 -pag. 1- all'interno della quale è ricompresa la quota spettante alla Regione Puglia pari ad € 499.961,98 per la Bonifica del SIN di Brindisi;

Preso atto, inoltre, che con Decreto Direttoriale n.1400/TRI/DI/G/GP del 28 Aprile 2011 è stato

autorizzato il trasferimento della somma di €499.961,98 in favore della Regione Puglia;

Preso atto che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del Mare ha trasferito alla Regione Puglia la somma di € 499.961,98 per la quale il Servizio Ragioneria ha emesso reversale n. 5419/2011 con imputazione provvisoria al Capitolo 6153300/11 (*Somme rimosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione*).

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, istituire sul Bilancio regionale di previsione un capitolo di entrata ed il corrispondente capitolo di spesa con la relativa dotazione della somma di € 499.961,98.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA DELLA L. R. 28/2001

Variatione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, ai sensi dell'art 42. c.1, L.R. 28/2001 e L.20/2010 art. 13 c.1, con conseguente istituzione di una nuova **U.P.B. di entrata** e di nuovi capitoli di entrata e di spesa e relativa iscrizione sia in entrata che in uscita della somma di € 499.961,98;

Parte Entrata € **499.961,98**

- Capitolo di nuova istituzione: "Somme relative all'attuazione dell'Accordo di Programma concernente il SIN di Brindisi" e per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nei Siti di Interesse Nazionale di Taranto, Manfredonia, e Bari - Fibronit, ex D.M. 468/2001 e 308/2009, **con istituzione di nuova U.P.B. di entrata**;

Parte Spesa: U.P.B 9.5.1 € **499.961,98**

- Capitolo di nuova istituzione: "Somme relative all'attuazione dell'Accordo di Programma concernente il SIN di Brindisi" e per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nei Siti di Interesse Nazionale di Taranto, Manfredonia, e Bari - Fibronit, ex D.M. 468/2001 e 308/2009;

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997."

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Dott. Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario A.P. e del dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- *Di apportare la variazione sul bilancio di previsione 2011*, giusta art. 42 L.R. 28/2001, istituendo apposito nuovo capitolo di entrata e correlato capitolo di spesa **U.P.B. 9.5.1** con l'iscrizione della somma pari ad € **499.961,98**;
- *Di autorizzare il Settore Bilancio e Ragioneria a predisporre i necessari provvedimenti di competenza così come indicati nel prospetto che segue:*

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA DELLA L. R. 28/2001

Variazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, ai sensi dell'art 42. c.1, L.R. 28/2001 e L.20/2010 art. 13 c.1, con conseguente istituzione di una nuova **U.P.B. di entrata** e di nuovi capitoli di entrata e di spesa e relativa iscrizione sia in entrata che in uscita della somma di € 499.961,98;

Parte Entrata € 499.961,98

- Capitolo di nuova istituzione: "Somme relative all'attuazione dell'Accordo di Programma concernente il SIN di Brindisi" e per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nei Siti di Interesse Nazionale di Taranto, Manfredonia, e Bari - Fibronit, ex D.M. 468/2001 e 308/2009, **con istituzione di nuova U.P.B. di entrata**;

Parte Spesa: U.P.B 9.5.1 € 499.961,98

- Capitolo di nuova istituzione: "Somme relative all'attuazione dell'Accordo di Programma concernente il SIN di Brindisi" e per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nei Siti di Interesse Nazionale di Taranto, Manfredonia, e Bari - Fibronit, ex D.M. 468/2001 e 308/2009;
- *Di disporre la pubblicazione* del presente provvedimento sul B.U.R.P.;

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2273

Legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 - Piano Regionale delle Coste - Approvazione.

L'Assessore al Bilancio avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Pianificazione, Portualità e S.I.D.", e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo e dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

Preliminarmente si riepilogano le fasi del procedimento di formazione del Piano Regionale delle Coste (PRC), di cui alla Legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 e s.m.i., ad oggi espletate:

- con deliberazione n. 460 del 4/4/2006, la Giunta regionale ha delineato l'azione regionale da attuare in materia di Demanio marittimo, articolandola, nel breve termine, attraverso l'emana-zione di nuove norme di disciplina e tutela dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale, nel medio termine, attraverso la redazione del Piano Regionale delle Coste (PRC), quale strumento normativo e tecnico-operativo di disciplina delle attività e degli interventi sulla costa, nel lungo termine, attraverso la costituzione di un Osservatorio Regionale della Costa (ORC), quale struttura di gestione dei dati territoriali e di vigilanza e monitoraggio del territorio costiero;

- allo stato attuale la Regione Puglia, dopo aver conseguito, con l'approvazione della Legge regionale 23 giugno 2006 n. 17 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa", l'obiettivo di breve termine, deve pervenire a quello di medio termine;
- infatti, con deliberazione n. 1293 del 12 luglio 2008, la Giunta regionale nel prendere atto del Piano redatto dal Politecnico di Bari e dal Servizio regionale Demanio Patrimonio, e altresì della intervenuta disciplina nazionale in materia di tutela ambientale costituita dal d.lgs 4/2008 (entrato in vigore il 13/02/2008) che ha modificato il D.lgs. 152/2006, ha stabilito che "il Piano Regionale delle Coste è da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)"; a tal fine è stata espletata l'azione amministrativa necessaria al raccordo della procedura delineata dalla Legge regionale 23 giugno 2006 n. 17 con quella che riviene dal D.lgs. 4/2008 e dalla relativa Circolare regionale n.1/2008 approvata con D.G.R. n. 981 del 13 giugno 2008, che ha dettato le "Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)";
- con successiva deliberazione n. 1392 del 28/07/2009 sono pertanto stati adottati il Piano Regionale delle Coste e il relativo Rapporto Ambientale, ed è stata prevista la loro pubblicazione per l'acquisizione di osservazioni e proposte integrative;
- con deliberazione n. 12 del 19.01.2010, la Giunta regionale si è pronunciata sulle osservazioni attraverso puntuali controdeduzioni, e ha invitato il dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio a continuare nell'azione amministrativa finalizzata all'acquisizione del previsto parere dell'Autorità Ambientale (Regione Puglia -Servizio Ecologia) a conclusione della corrispondente fase della procedura V.A.S.;
- con nota prot. n. AOO_108_1397 del 25.01.2010 e successiva nota prot. AOO_108_2445 del 08.02.2010, il Servizio Demanio e Patrimonio ha inviato all'Autorità ambientale la documentazione relativa allo svolgimento delle consultazioni e le osservazioni pervenute (32) e controdedotte, al fine dell'espressione del predetto parere;
- con determinazione dirigenziale AOO_089_27 del 16.02.2011, l'Ufficio Programmazione, Poli-

- tiche energetiche, VIA e VAS ha definitivamente rassegnato il parere motivato sul Piano Regionale delle Coste, sul Rapporto ambientale e sul Piano di monitoraggio, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- con nota prot. AOO_108_7406 del 16.05.2011, l'Ufficio Demanio Marittimo ha trasmesso all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS la Dichiarazione di sintesi del Rapporto ambientale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, che conclude la fase di VAS propedeutica all'approvazione del Piano;
- con Atto deliberativo n. 1663 del 19 luglio 2011 la Giunta regionale ha adottato in via definitiva il PRC, nonché dispostone l'invio alla V Commissione consiliare per l'acquisizione del parere di competenza, nei termini previsti dall'art. 8 della Legge regionale 14/2011, modificativo dell'art. 3 - comma 7 - della Legge regionale 17/2006;
- con Decisione n.19 del 21 settembre 2011, la V Commissione consiliare sull'adottato PRC ha rassegnato il parere favorevole, senza proposte di modifica.

Conseguentemente, ai sensi del richiamato art. 3 della Legge regionale 17/2006, così come modificato dall'art. 8 della Legge regionale 14/2011, il Piano Regionale delle Coste è predisposto per l'approvazione da parte della Giunta regionale.

Il Piano Regionale delle Coste, parte integrante del presente provvedimento, è composto dai seguenti elaborati e tavole:

- Relazione Generale;
- Clima Meteo - Marino;
- Erosione- Costiera;
- Stato Concessioni Demaniali;
- Descrizione GIS;
- Schede Comuni;
- Schede Unità Fisiografiche;
- Schede Sintetiche Fascia Litoranea;
- Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali per la redazione dei PCC;
- Tavole serie 0: "Quadro di Unione";
- Tavole serie 1: "Descrizione Sistema Fisico";
- Tavole serie 2: "Evoluzione Storica";
- Tavole serie 3: "Evoluzione Costa Sabbiosa";
- Tavole serie 4: "Sistema Tutele Ambientali";
- Tavole serie 5: "Analisi- Sensibilità";

- Tavole serie 6: “Riferimento Normativa”;
- Tavole serie 7: “Clima Meteo-Marino”;
- Tavole serie 8: “Gestione Area Demanio”;
- VAS - Rapporto Ambientale;
- VAS - Sintesi non tecnica;
- VAS - Valutazione degli effetti ambientali e relativo Piano di Monitoraggio;
- VAS - Analisi di Coerenza esterna;
- VAS - Analisi di scenari alternativi;
- VAS - Valutazione di Incidenza Ambientale;
- VAS - Raccomandazioni riguardo il rapporto tra VAS del Piano Regionale delle Coste e Piani Comunali delle Coste;
- Parere Motivato;
- Dichiarazione di Sintesi.

L'Assessore proponente evidenzia inoltre che il PRC definisce il contesto di riferimento della pianificazione costiera, sia sotto il profilo dell'attività conoscitiva del territorio sia sotto il profilo normativo, al quale dovranno conformarsi le previsioni, espresse a maggior livello di dettaglio, dei Piani Comunali delle Coste.

Infatti:

- l'art. 4 della Legge regionale 17/2006 prevede che, entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta del Comune costiero adotti il Piano comunale delle coste (PCC); entro e non oltre trenta giorni dal termine di legge per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute; ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l'esito s'intende favorevole; il PCC, ai fini dell'efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale;
- al fine di uniformare la produzione dei dati inerenti le pianificazioni costiere comunali, si ritiene opportuna la predisposizione da parte della competente struttura del Servizio Demanio e Patrimonio, di apposite “istruzioni operative”, contenenti l'elencazione e la definizione dei contenuti degli elaborati minimi di piano e le istruzioni per la elaborazione e la presentazione degli stessi;

- per agevolare la produzione degli elaborati necessari all'espletamento delle attività di pianificazione comunale, gli strati informativi in possesso dell'Amministrazione saranno resi disponibili sulla piattaforma;
- infine, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli Enti Locali, la trasmissione dei Piani Comunali delle Coste alla Regione dovrà avvenire in maniera telematica, in una sezione dedicata alla raccolta e gestione delle informazioni relative ai procedimenti di formazione dei predetti piani comunali, secondo le predette istruzioni che saranno pubblicate nel sistema stesso, all'indirizzo, accessibile anche dal sito istituzionale www.regione.puglia.it

Tanto premesso, al fine di proseguire l'iter amministrativo finalizzato al conseguimento dell'obiettivo indicato dalla Legge regionale innanzi richiamata, con il presente atto propone alla Giunta regionale:

- di approvare il Piano Regionale delle Coste;
- di demandare all'Ufficio Demanio Marittimo regionale la predisposizione e l'emanazione delle “istruzioni operative” necessarie alla presentazione dei PCC, contenenti l'elencazione e la definizione dei contenuti degli elaborati minimi di piano nonché le istruzioni per la elaborazione e la presentazione degli stessi;
- di stabilire che la trasmissione dei Piani Comunali delle Coste alla Regione avvenga in maniera telematica, in una sezione dedicata alla raccolta e gestione delle informazioni relative ai procedimenti di formazione dei predetti piani comunali secondo le istruzioni pubblicate nel sistema stesso, all'indirizzo, accessibile anche dal sito istituzionale.

Copertura finanziaria ai sensi L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore al Bilancio, avv. Michele Pelillo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'Art. 4, comma 4, lett. d) della L.r. n.7/97 (atti di programmazione e di pianificazione), propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 8 della Legge regionale 6 luglio 2011 n.14, con il quale è stato modificato l'art. 3 comma 7 della Legge regionale 23 giugno 2006 n.17, che disciplina l'iter approvativo del Piano Regionale delle Coste.

Ritenuto di poter provvedere all'approvazione del Piano Regionale delle Coste;

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento del responsabile di P.O. "Pianificazione, Portualità e S.I.D." e dei Dirigenti dell'Ufficio Demanio Marittimo e del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che qui s'intende integralmente riportato a farne parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare il Piano Regionale delle Coste di cui all'art.3 della Legge regionale 23 giugno 2006, n.17, quale parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che la trasmissione dei Piani Comunali delle Coste alla Regione dovrà avvenire in maniera telematica, in una sezione dedicata alla raccolta e gestione delle informazioni relative ai procedimenti di formazione dei predetti piani comunali secondo le istruzioni pubblicate nel sistema stesso, all'indirizzo, accessibile anche dal sito istituzionale;
- di demandare all'Ufficio Demanio Marittimo regionale la predisposizione e l'emanazione delle "istruzioni operative" necessarie alla presentazione dei PCC, contenenti l'elencazione e la definizione degli elaborati minimi di piano e le istruzioni per la elaborazione e la presentazione degli stessi;
- di disporre la pubblicazione del Piano Regionale delle Coste, così come approvato col presente atto, sul B.U.R.P., sul sito istituzionale: nella sezione P.R.C. - Piano Regionale delle Coste e sul portale.
- di pubblicaare il presente provvedimento ul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**